



Verbale della riunione di Consiglio Federale tenutasi a Milano il 19 febbraio 2019

Il giorno martedì 19 febbraio 2019, a seguito di convocazione del Presidente Federale Avv. Francesco Ferlazzo Natoli, il Consiglio federale si è riunito in Milano, presso la sede federale di Via Washington 33, per discutere del seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente Federale
- 3) Proposta di adeguamento dello Statuto federale in adeguamento ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN-DSA approvati con decreto della Presidenza dei Ministri UPS trasmessa dal Commissario ad acta
- 4) Regolamenti federali
- 5) Pratiche Amministrative
- 6) Affiliazioni, iscrizioni e nomine

Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Ezio Fornaciari (Vice Presidente Vicario), Stefano Back, Gino Ulivagnoli (Vice Presidenti), Patrizia Azzoni, Alvise Ferri, Luigina Gentili, Elisabetta Maccioni, Pierfrancesco Parolaro, Enrico Penna, Alessandro Piana (Consiglieri Federali), Piergiorgio Finocchiaro (Presidente CRC) Attilio Panzetti e Francesco Salvatori (Componenti CRC).

Funge da Segretario il Segretario Generale Gianluca Frola.

A norma dell'Art. 32 dello Statuto Federale, il Presidente Federale, verificato il numero dei presenti, dichiara valida la riunione e alle ore 10.30 apre i lavori del Consiglio Federale.

- 1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente federale, in apertura dei lavori del Consiglio, comunica la designazione di Signora Maria Teresa Lavazza a Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Open che disputerà la Bermuda Bowl a Wuhan, rinnovando, insieme al Consiglio tutto, il più profondo ringraziamento alla Signora del Bridge per la propria disponibilità.

Egli condivide poi con il Consiglio, che approva, la scelta di accompagnare, in qualità di C.N.G., la Nazionale Mista agli Europei di Lisbona e di segnalare, su richiesta dell'EBL di una Referente per il Bridge Femminile italiano, la Signora Gabriella Olivieri per tale ruolo.

Il Presidente informa poi sull'aumento dei costi di spedizione della rivista, determinati dalla modifica delle tariffe postali sopravvenuta nell'ultima parte dell'anno e riferisce infine che è terminato il concorso video "uno spot per la mente", i cui filmati vincitori saranno premiati il 17 marzo, durante la Cerimonia di premiazione del Societario a Coppie.

- 2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente Federale

Il Segretario Generale comunica che il 21 dicembre 2018 si è riunito il Consiglio di Presidenza, che ha assunto le seguenti delibere, che vengono qui sottoposte a ratifica da parte del Consiglio federale:

Delibera C.P. n. 7/2018 - Il Consiglio di Presidenza, a seguito della valutazione dei preventivi per la consulenza in materia di lavoro e previdenza, elaborazione paghe e contributi in rapporto al numero di lavoratori, delibera di affidare l'incarico per l'anno 2019 allo Studio Cagnes per un importo massimo di € 12.000,00 + IVA e CPA.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 2.01.04 Costi Generali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.



Delibera C.P. n. 8/2018 - Il Consiglio di Presidenza, in riferimento alla delibera del C.F. n.82/2018 del 24/11/2018, considerato il prolungarsi dei tempi tecnici organizzativi con il centro per l'impiego, delibera di procrastinare fino al compimento dell'iter procedurale preventivo l'inizio del periodo dello stage formativo del Sig. Yvan Cusati, ferma restando la sua durata.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.P. n. 9/2018 - In riferimento alla delibera del C.F. n. 120/2017 del 25/11/2017, a seguito dell'aggiudicazione del servizio assicurativo - polizza infortuni per il biennio 2018-2019 avvenuta in data 16/11/2017 a favore di Reale Mutua Assicurazioni, considerato il preventivo e le polizze da sottoscrivere, delibera lo stanziamento di € 34.000,00.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019: 2.01.04 Costi Generali e 1.01.01.05 Interventi per gli Atleti.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.P. n. 10/2018 - Il Consiglio di Presidenza, preso atto della medaglia di bronzo ottenuta dalla Coppia Senior Ruggero Pulga - Aldo Mina ai Campionati Europei a Coppie Senior di Ostenda, delibera l'erogazione ai 2 tesserati di un premio podio di € 500,00 lordi ciascuno.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018: codice 1.01.01.01 Partecipazione a Manifestazioni Nazionali e Internazionali e A.L..

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.P. n. 11/2018 - Il Consiglio di Presidenza, in riferimento alla delibera del C.F. n. 58/2018 del 06/10/2018 e alla delibera d'urgenza del Presidente federale n. 37/2018 del 15/11/2018, ratificata dal C.F. il 24/11/2018, preso atto del numero di coppie iscritte alla Selezione a Coppie Miste, tenuto conto della modalità di svolgimento della gara ritenuta più idonea, considerata come migliore opportunità quella di ampliare da 6 a 8 il numero di coppie partecipanti alla Fase Finale, preso atto della disponibilità dell'Hotel Villa Fiorita di Salsomaggiore, delibera di ospitare anche gli altri quattro atleti finalisti per il periodo 24-27 gennaio 2019 presso l'Hotel Villa Fiorita di Salsomaggiore Terme per tre giorni in full board, pernottamento in camera singola, con uno stanziamento integrativo di € 1.500,00.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.P. n. 12/2018 - Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico FIGB, vista la documentazione presentata, il Consiglio di Presidenza delibera l'Affiliazione 2019 del Sodalizio denominato Associazione Sportiva Dilettantistica Resegone Bridge Lecco.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Il Segretario Generale comunica che nel periodo di tempo intercorso dal precedente Consiglio federale, il Presidente federale ha assunto le seguenti delibere d'urgenza, che vengono qui sottoposte a ratifica da parte del Consiglio federale:

Delibera P.F. n. 38/2018 del 4/12/2018 - Il Presidente federale, considerata la necessità di organizzare uno stage di allenamento per gli atleti di interesse nazionale Under 26, Girls, e Under 21 in funzione della preparazione degli Europei 2019; Vista la richiesta presentata dal CT Dario Attanasio in data 3 dicembre 2018; preso atto dello stanziamento deliberato dal Consiglio Federale del 24/11/2018, delibera n. 87/2018 e dell'impossibilità di organizzare lo stage previsto a Nova Siri dal 30 giugno 2019 al 7 luglio 2019 a causa di concomitanza con il sopravvenuto inserimento nel calendario internazionale del Campionato Europeo Youth; delibera di organizzare un raduno giovanile per gli atleti Under 26, Girls, Under 21, procedendo alle relative convocazioni, dal 3 al 5



gennaio 2019 a Roma presso la ASD Nuovo Bridge Insieme, lo stanziamento relativo pari a € 6.000,00, compreso un contributo da riconoscere alla ASD ospitante pari a € 500,00, azzerando di conseguenza lo stanziamento di € 16.000,00 deliberato dal Consiglio Federale il 24/11/2018 (delibera n. 87/2018);

L'onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 1.01.01.02 - Allenamenti e Stage.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera P.F. n. 39/2018 del 6/12/2018 - Il Presidente federale, considerato il numero di formazioni iscritte alla data odierna e quanto indicato in merito al montepremi nel bando di gara; delibera l'integrazione di € 6.000,00 agli stanziamenti già deliberati con delibera d'urgenza n. 12/2018 e 19/2018 ratificate dal Consiglio Federale del 30/04/2018 e 20/06/2018;

L'onere di attuazione della presente delibera, per la parte eccedente il capitolo di Budget 2018: 1.01.02 - Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali, sarà registrato nel conto consuntivo al 31/12/2018.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera P.F. n. 40/2018 del 28/12/2018 - Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza, al fine di consentire l'emissione dei relativi bandi di gara, a completare gli impegni relativi all'organizzazione dei Campionati Nazionali in calendario agonistico per l'anno 2019, tutti in programma a Salsomaggiore Terme, il Presidente federale delibera lo stanziamento massimo onnicomprensivo di € 75.000,00, con il seguente dettaglio:

- Accorpamento Coppa Italia Over 61/Coppie Libere Open e Femminili (10-13 ottobre) € 23.000,00;
- Accorpamento Coppa Italia Mista/Coppie Miste (30 ottobre - 3 novembre) € 25.000,00;
- Campionati Allievi e Trofeo di 2^a/3^a/N.C. a Squadre (8-10 novembre) € 13.000,00;
- Accorpamento Coppa Italia Maschile e Femminile/Campionato Italiano IMP (21-24 novembre) € 14.000,00;

con possibilità di effettuare, nell'ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti che si rendessero necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.


La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera P.F. n. 1/2019 del 11/1/2019 - Considerata l'opportunità di partecipare ai Campionati Europei Universitari EUSA, che si terranno a Budapest dal 24 al 28 luglio 2019; Vista la proposta presentata dal Commissario Tecnico Dario Attanasio, il Presidente federale delibera la partecipazione ai Campionati Europei Universitari EUSA 2019 a Budapest con l'Università di Catania; lo stanziamento massimo pari a Euro 5.000,00 il cui onere di attuazione graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 1.01.01.01. - Partecipazione Manifestazioni Nazionali e Internazionali e Alto Livello.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera P.F. n. 2/2019 del 16/1/2019 - Vista la delibera d'urgenza n. 37/2018, ratificata dal Consiglio Federale del 25 novembre 2018; considerate le cause di forza maggiore che hanno impedito all'Hotel Villa Fiorita di confermare la disponibilità di ospitare la finale del campionato di Selezione Mista in programma dal 24 al 27 gennaio 2019; preso atto della disponibilità dell'Albergo Casa Romagnosi; delibera lo spostamento della finale del Campionato di Selezione a Coppie Miste, per la designazione della Squadra Italiana che parteciperà al primo Campionato Europeo a Squadre Miste (Lisbona 22-28 febbraio 2019) dall'Hotel Villa Fiorita all'Hotel Casa Romagnosi di Salsomaggiore Terme, alle condizioni previste nella delibera n. 37/2018 oltre a buffet finale nell'ambito dello stanziamento già deliberato il cui onere di attuazione farà capo al seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 1.01.03 - Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.



Delibera P.F. n. 3/2019 del 11/2/2019 - Vista la delibera n. 4/2018 del Consiglio Federale del 20 gennaio 2018 e la delibera d'urgenza del Presidente Federale n. 3/2018, ratificata dal Consiglio Federale del 30 aprile 2018; considerato il bando di Concorso allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; il Presidente federale delibera la nomina dei componenti della Giuria preposta alla valutazione dei filmati come di seguito specificata: Francesco Ferlazzo Natoli, Riccardo Garavaglia, Michele Leone.

Delega il Segretario Generale a formalizzare le relative nomine nei tempi più brevi.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

3) Proposta di adeguamento dello Statuto federale in adeguamento ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN-DSA con decreto della Presidenza dei Ministri UPS trasmessa dal Commissario ad acta.

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n° 1/2019

PROPOSTA DA: SEGRETERIA FEDERALE – Ufficio Legale

OGGETTO: Statuto Federale - approvazione del testo modificato

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 33 dello Statuto Federale e il Regolamento Organico;
LETTI	i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 – Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri UPS del 14 settembre 2018;
VISTA	la delibera n. 55/2018 del Consiglio Federale del 06/10/2018 adottata per il recepimento dei principi fondamentali e per la nomina del Commissario ad acta.
RECEPITE	le modifiche statutarie, necessarie per assicurarne la conformità ai Principi Fondamentali già citati;
LETTO	il testo dello Statuto Federale, modificato e trasmesso dal Prof. Pierluigi Matera, Commissario ad acta, nell'adempimento del proprio incarico;

DELIBERA

- di approvare il testo dello Statuto Federale allegato, che diventa parte integrante della delibera.
- di trasmettere la presente delibera al Commissario ad acta affinché sottoscriva il decreto di approvazione del nuovo testo dello Statuto Federale.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.



4) Regolamenti federali

Delibera C.F. n. 2/2019 - Il Consiglio federale, viste le note dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI in relazione al Regolamento Campionati, delibera l'approvazione della versione modificata di detto Regolamento, allegata al presente Verbale per farne parte integrante.

Come richiamato dalle note stesse, in attuazione dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI, detto Regolamento sarà inviato al CONI per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, che ne determinerà l'entrata in vigore.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 3/2019 - Il Consiglio federale, viste le note dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI in relazione al Regolamento del Settore Arbitrale, delibera l'approvazione della versione modificata di detto Regolamento, allegata al presente Verbale per farne parte integrante.

Come richiamato dalle note stesse, in attuazione dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI, detto Regolamento sarà inviato al CONI per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, che ne determinerà l'entrata in vigore.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata con 9 voti favorevoli e 2 contrari: Vice Presidente Vicario Fornaciari e Consigliere Ferri.

Delibera C.F. n. 4/2019 - Il Consiglio federale, viste le note dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI in relazione al Regolamento del Settore Insegnamento della FIGB, delibera l'approvazione della versione modificata di detto Regolamento, allegata al presente Verbale per farne parte integrante.

Come richiamato dalle note stesse, in attuazione dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI, detti Regolamenti saranno inviati al CONI per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, che ne determinerà l'entrata in vigore.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

5) Pratiche Amministrative

Delibera C.F. n. 5/2019 - Il Consiglio federale, considerati gli obblighi derivanti dalla fatturazione elettronica, le migliori opportunità di gestione e l'offerta formulata dalla Società GESINF che gestisce il programma di contabilità della FIGB, delibera di approvare il preventivo pari a Euro 670,00 + IVA per attivazione e licenza d'uso una tantum ed Euro 897,50 + IVA di canone annuo.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 2.01.04 - Costi generali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 6/2019 - Il Consiglio federale, vista la disponibilità del Comune di Forte dei Marmi, valutate le condizioni per lo svolgimento dell'evento, delibera l'inserimento in calendario agonistico del Festival Over 61 2019 per il periodo dal 9 al 16 giugno 2019, con sede di gara al Palazzetto dello Sport di Forte dei Marmi e stanziamento per la relativa organizzazione di € 35.000,00.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.03 - Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 7/2019 - Il Consiglio federale, ravvisata la necessità di provvedere agli impegni relativi alla partecipazione delle squadre e delle rappresentative Nazionali ai Campionati Internazionali in calendario per il 2019, delibera lo stanziamento massimo onnicomprensivo di € 112.000,00, con il seguente dettaglio:



- European Youth Team Championships (Stokke, NOR, 4-11 luglio) € 27.000,00;
 - World Youth Open Championships (Opatija, CRO, 20-29 agosto) € 30.000,00;
 - Bermuda Bowl (Wuhan, CHN, 14-28 settembre) € 55.000,00;
- con possibilità di effettuare, nell'ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti che si rendessero necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 8/2019 - Il Consiglio federale, nell'ambito dei progetti promozionali attuati dalla Federazione, delibera lo svolgimento di raduni giovanili regionali, da effettuarsi nelle aree a maggior diffusione del Bridge a Scuola, con stanziamento massimo per l'organizzazione di € 20.000,00.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.06 Promozione sportiva.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 9/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto dell'esigenza di rinnovare le macchine per la duplicazione utilizzate per i Campionati Italiani, preso atto dei requisiti tecnici delle specifiche attrezzature fornite da Jannersten Förlag AB, presa visione del preventivo ricevuto, visto l'Art. 39 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, delibera l'acquisto di 5 bridge sorter MK III Prim, per un impegno totale massimo di € 13.950,00 + VAT.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.10 Ammortamenti Att. Sportiva.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 10/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto dell'esigenza di acquistare carte da gioco, board e altro materiale di consumo per i Campionati Nazionali e, su richiesta delle Strutture Periferiche, per i Campionati Regionali, preso atto della necessità che detto materiale sia compatibile, in riferimento alla delibera del C.F. n. 9 presa in data odierna e alle altre macchine duplicatrici in uso presso le strutture periferiche, presa visione dei preventivi Jannersten Förlag AB, visto l'Art. 39 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, delibera l'acquisto dei materiali necessari, con stanziamento massimo di € 14.000,00 per l'acquisto di carte da gioco per i Campionati Nazionali e di € 7.000,00, che saranno oggetto di apposita variazione di budget, per acquisto di materiali vari di consumo per le Strutture Periferiche.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali e codice 1.02. Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 11/2019 - Il Consiglio Federale, vista la necessità di dismettere il furgone Renault Master, ne delibera la vendita per € 1.300,00.

Il valore di attività rientrerà quale plusvalenza.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 12/2019 - Il Consiglio federale, in riferimento ai Campionati Mondiali in programma a Wuhan (CHN) dal 14 al 28 settembre 2019 e al Campionato Europeo per Nazioni previsto per il 2020, delibera una selezione a coppie Over 61, valida per la composizione della Squadra Nazionale per il Mondiale 2019 nel caso in cui la Nazionale Seniores venga ammessa in subentro a partecipare, per l'Europeo 2020 in caso contrario, con



svolgimento su due Fasi nelle date 2/5 maggio e 23/26 maggio 2019, con stanziamento massimo per i costi organizzativi e per l'ospitalità dei finalisti di € 12.000, che sarà oggetto di apposita delibera di variazione di budget.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata con 9 voti favorevoli e 2 astenuti: Consiglieri Ferri e Parolaro.

Delibera C.F. n. 13/2019 - Il Consiglio federale, delibera di organizzare il Torneo Internazionale di Milano programmato in calendario agonistico per il 6-8 dicembre 2019, stabilendo la quota di iscrizione a formazione pari a € 330,00, con riduzione per le formazioni iscritte on line entro termine di € 30,00 a squadra e gratuità per le squadre composte interamente da Under 26; di organizzare, per la giornata del 7 dicembre, un torneo allievi fissando la quota di iscrizione a giocatore a € 5,00 e gratuità per i partecipanti di età inferiore a 26 anni; di assegnare, per ciascuno dei Tornei Nazionali e Internazionali a Squadre e a Coppie Open 2019 e per i Tornei a Squadre di Rastignano del 07/09/2019 e di Bologna del 05/10/2019, ritenuti equivalenti per numero e livello dei partecipanti, un voucher valido per l'iscrizione gratuita al Torneo Internazionale Città di Milano, la cui assegnazione è da determinare per sorteggio pubblico in sede di gara, con consegna del voucher al Capitano nei Tornei a Squadre, a uno dei componenti della coppia in quelli a coppie e che possa essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui almeno uno dei componenti della formazione a cui è stato assegnato faccia attivamente parte della formazione, che dovrà essere interamente italiana, che lo utilizzerà.

Lo stanziamento massimo è di € 35.000,00.

Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.03 Quote degli Associati.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.02 Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 14/2019 - Il Consiglio federale, preso atto che non sussistono i requisiti necessari per l'attuazione, delibera l'annullamento delle delibere del C.F. n. 82/2018 del 24/11/2018 e del C.P. n. 8/2019 ratificata dal C.F. in data odierna.

Conseguentemente, permanendo la necessità di risorsa nella Segreteria del Settore Insegnamento, il Consiglio federale delibera di assumere il Sig. Yvan Cusati a tempo determinato, a partire da 1 marzo 2019 fino a tutto il 31 maggio 2019, per un totale di 25 ore settimanali da utilizzare 5 ore al giorno, con possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi e facoltà di aumentare, ove se ne riscontrasse la necessità, le ore lavorative fino al massimo previsto dal CCNL. Si delibera altresì di inquadrare il Sig. Cusati al 5° livello del CCNL, dovendo il soggetto comunque svolgere mansioni d'ordine.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 2.01.01 - Costi del personale.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 15/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto della necessità di adeguamento dei server virtuali esterni per far fronte alle crescenti esigenze di gestione interna, servizi e pubblicazioni, tenuto conto del preventivo ricevuto da fastweb, attuale fornitore di servizi in hosting, delibera di procedere all'adeguamento per un costo annuale di € 7.700 + IVA.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 2.01.04 Costi generali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.



Delibera C.F. n. 16/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto della disponibilità di Valerio Giubilo, preso atto che lo stesso è in possesso dei necessari requisiti, delibera di assegnargli l'incarico a titolo gratuito, per l'anno 2019, di Direttore Responsabile di Bridge d'Italia.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 17/2019 - Il Consiglio Federale, ravvisata la necessità di una figura per il controllo di alto livello degli articoli in pubblicazione sui siti e sull'Annuario federale, per la stesura di articoli, rubriche e quiz, delega il Presidente federale all'individuazione del collaboratore e ai relativi seguiti contrattuali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 18/2019 - Il Consiglio Federale, con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico FIGB, vista la documentazione presentata, delibera l'Affiliazione del Sodalizio denominato Associazione Sportiva Dilettantistica Perugia Bridge.

Il Consiglio Federale prende atto della cessazione di affiliazione alla FIGB dei seguenti Sodalizi: ASD B. Club Massalombarda, ASD Bridge Cava, Bellavista Bridge Club ASD, ASD Bridge Ostuni.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 19/2019 - Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri, a seguito delle sessioni di esame svoltesi a Torino il 27 gennaio 2019, a Viareggio il 27 gennaio 2019 e a Bologna il 16 febbraio 2019, il Consiglio Federale delibera l'iscrizione all'Albo Arbitri come segue:

RUSSO Gennaro	Arbitro di Associazione
CAMIA Roberto	Arbitro di Associazione
TOMLIN Brian	Arbitro di Associazione
MARCHI Flavio	Arbitro di Associazione
BANCHETTI Rosalba	Arbitro di Associazione
GIANDOLFI Susanna	Arbitro di Associazione
GIUSTI Stefania	Arbitro di Associazione
MUSETTI Edoardo	Arbitro di Associazione
SARDEGNOLI Alessandro	Arbitro di Associazione
BATTISTINI Rubens	Arbitro di Associazione
BATTISTINI Brunella	Arbitro di Associazione
FERRARINI Fabrizio	Arbitro di Associazione
DELLA GHEZZA Tommaso	Arbitro di Associazione

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 20/2019 - Il Consiglio federale, su proposta della Commissione Nazionale Arbitri, valutate le competenze e le capacità, delibera di nominare Manolo Eminentis Arbitro Capo.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Il Consiglio Federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta odierna. Alle ore 13.45 si chiudono i lavori e la seduta di Consiglio.

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente Federale
Francesco Ferlazzo Natoli

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
STATUTO

**Approvato dal Commissario ad Acta con decreto 13137/14 dell'11 dicembre
Giunta Nazionale del Coni del 18 dicembre 2014**

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione

La Federazione Italiana Gioco Bridge (F.I.G.B.) fondata a Milano nel 1937 sotto la denominazione Associazione Italiana Bridge, successivamente trasformata il 4 ottobre 1953 in Federazione Italiana Bridge – è costituita da tutte quelle società ed associazioni ad essa affiliati che, senza fini di lucro e indipendentemente da ogni influenza di razza, religione e politica, praticano in Italia lo sport del Bridge.

La Federazione Italiana Gioco Bridge, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), come Disciplina Sportiva Associata, è una Associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta a sensi del D.L. 8.1.2004 n. 15, gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza dello stesso, ed è la sola qualificata a disciplinare l'attività bridgistica dilettantistica in Italia.

La Federazione Italiana Gioco Bridge aderisce alla World Bridge Federation (W.B.F.) e alla European Bridge League (E.B.L.), riconosciute dal Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.).

Art. 1 bis – Principi Generali

Lo Statuto della FIGB è adottato in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs. 23.7.1999 n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, al Codice della Giustizia Sportiva, e alle Norme Sportive Antidoping, cui aderisce incondizionatamente.

Art. 2 – Principi informatori

La FIGB riconosce e persegue i principi fondamentali della carta Olimpica, in particolare al fine di:

- a) unire la pratica dello sport del bridge alla cultura e all'educazione e promuovere e diffondere i valori educativi del buon esempio e del rispetto degli universali principi fondamentali dell'etica;
- b) incoraggiare il mantenimento di una società pacifica nel rispetto della dignità umana;
- c) combattere e respingere qualsiasi violazione dei Diritti dell'Uomo

Art. 3 - Fini Istituzionali

I fini istituzionali della F.I.G.B. sono:

- a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello Sport del Bridge, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale;
- b) la promozione dell'attività bridgistica intesa come elemento di formazione morale, culturale e sociale del bridgista;
- c) la tutela e la salvaguardia della salute dell'atleta anche al fine di garantire il corretto svolgimento delle gare;
- d) lo sviluppo dell'attività sportiva, sia essa agonistica sia essa amatoriale;
- e) lo sviluppo, in particolare, dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle manifestazioni internazionali, nell'ambito delle direttive impartite dal C.I.O., dal CONI, dalla W.B.F. e dalla E.B.L.;
- f) la promozione dell'attività scolastica, dell'attività giovanile e dell'insegnamento del bridge;
- g) lo sviluppo delle relazioni con le Federazioni Estere affiliate alla W.B.F. e alla E.B.L., finalizzate a stipulare e regolare accordi di reciprocità nell'ambito dell'attività sportiva e propagandistica, nonché di assistenza agli associati e ai tesserati;

Art. 4 – Compiti

La F.I.G.B. controlla e cura:

- a) la regolarità e la correttezza delle affiliazioni e del tesseramento con potere di rifiutarli, in mancanza dei requisiti richiesti;
- b) l'organizzazione dei campionati italiani e delle altre manifestazioni agonistiche, sportive, culturali e sociali, con potere di limitare o escludere la partecipazione alle stesse di determinate formazioni;
- c) l'attuazione dei programmi di formazione degli atleti;
- d) la formazione e l'aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali e di quelli delle Società sportive e in particolare dei docenti del bridge nella Scuola, degli insegnanti tecnici di bridge e dei docenti dell'attività giovanile;
- e) la pubblicazione del periodico "Bridge d'Italia", suo organo ufficiale, destinato a fornire un'ampia rassegna degli avvenimenti bridgistici nazionali ed esteri, distribuito gratuitamente agli Affiliati ed ai Tesserati indicati espressamente nel Regolamento Organico.

Art. 5 - Durata e Sede

La durata della F.I.G.B. è illimitata e la sua sede è in Milano.

TITOLO II - I SOGGETTI

CAPO I – Affiliati

Art. 6 - Affiliazione

Sono affiliate alla FIGB le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, la cui domanda di affiliazione sia stata accolta dal Consiglio Federale, che siano in possesso dei requisiti previsti dalle normative del CONI, della FIGB e dall'art. 90 della legge 289/2002 e successive modificazioni, e in particolare:

- a) non abbiano scopo di lucro e siano rette da Statuti e Regolamenti interni ispirati al principio democratico delle pari opportunità, senza alcuna discriminazione di razza, sesso, religione o politica, che prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIGB; gli statuti sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, se a ciò delegato, dal Consiglio Federale; ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto;
 - b) abbiano la sede sportiva, ai fini del riconoscimento sportivo, sul territorio italiano, ancorché stabiliscano la loro sede legale ai fini dell'ordinamento statale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) esercitino con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
 - d) praticino con continuità attività sportiva e/o agonistica secondo i programmi e i calendari federali;
- L'affiliazione può essere revocata dal Consiglio Federale.

Avverso il diniego o la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI che si pronunzia previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto CONI.

Gli Affiliati sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, o del Consiglio Federale se delegato dal CONI, e iscritti nell'Elenco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche a cura del CONI.

Qualora la forma giuridica dell'Affiliato sia quella della società di capitali, lo statuto societario, pena la irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli eventuali utili, dedotta la riserva di legge, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, oltre a possedere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge 289/2002 e successive modificazioni, nonché dal presente Statuto.

Art. 7 - Doveri degli Affiliati

Gli Affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, che debbono tutti essere tesserati alla F.I.G.B.,

il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto e i Regolamenti della F.I.G.B., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Gli Affiliati sono tenuti all'osservanza e al rispetto dei principi di lealtà e probità nei riguardi della F.I.G.B., degli altri Affiliati e dei Tesserati.

Gli affiliati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo e dal Codice della Giustizia Sportiva.

Art.8 - Diritti degli Affiliati

Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni bridgistiche secondo le norme emanate dagli Organi competenti;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.G.B., dal C.O.N.I. e dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 9 - Rinnovo dell'affiliazione

Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei termini stabiliti dal Regolamento Organico e secondo le procedure ivi previste. Con esclusione dell'attività sportiva, gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni altro caso prorogati sino al 30 aprile dell'anno successivo. Non è consentito il rinnovo annuale della affiliazione a quei soggetti che abbiano obbligazioni pendenti nei confronti della Federazione o di altri Affiliati.

Art. 10 - Cessazione di appartenenza alla F.I.G.B.

L'affiliazione alla F.I.G.B. cessa per le seguenti cause:

- a) recesso;
- b) scioglimento volontario;
- c) radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
- d) mancata riaffiliazione annuale, determinata sia dalla manifestazione di volontà del soggetto interessato, sia dal mancato pagamento di tutte le pendenze finanziarie;
- e) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nel caso di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- f) inattività sportiva.

In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.G.B. e agli altri Affiliati. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Comunque gli ex Dirigenti degli Affiliati morosi cessati non possono entrare a far parte della Dirigenza di altri Affiliati fin tanto che i debiti dell'Affiliato cessato non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo il Consiglio Federale è tenuto a respingere o a revocare l'affiliazione dell'Affiliato interessato. La cessazione di appartenenza alla F.I.G.B. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 11 – Sospensione

L'inattività sportiva durante un anno sportivo federale comporta la sospensione dell'Affiliato, sino alla ripresa dell'attività sportiva stessa. In ogni caso perché si realizzi la sospensione occorre che l'Affiliato ne faccia richiesta motivata al Consiglio Federale e, soltanto a seguito di autorizzazione da parte di questo, l'Affiliato sarà considerato sospeso. La sospensione può in ogni caso essere autorizzata per un periodo non superiore ad un biennio. La mancata richiesta, la mancata autorizzazione di sospensione o il perdurare della inattività per un periodo superiore a quello autorizzato integra la fattispecie prevista dalla lettera f) dell'articolo precedente.

Art. 12 – Riaffiliazione

Gli Affiliati che hanno cessato di appartenere alla FIGB a mente dell'art.10 possono richiedere nuovamente l'Affiliazione, salvo il caso previsto dalla lettera c). Nel caso in cui la cessazione fosse stata conseguente a un mancato pagamento, la nuova Affiliazione può essere dal C.F. deliberata soltanto in presenza di una completa soddisfazione di tutte le pendenze economiche. La riaffiliazione è comunque a tutti gli effetti considerata come una nuova Affiliazione.

CAPO II – Tesserati

Art. 13 – Principio generale

L'acquisizione di una tessera federale e del conseguente status di tesserato della FIGB è subordinata, per una persona fisica, con l'eccezione del Presidente Onorario, dei Soci Onorari della FIGB:

- a) alla appartenenza ad un Affiliato;
- b) alla appartenenza ad una Scuola di Bridge Federale;
- c) all'appartenenza ad un Centro di Avviamento allo Sport del Bridge – CASB –
- d) all'iscrizione ad un Albo o ad un Elenco Federale

Art. 13/I – Tesserati

Le persone fisiche, cui può essere rilasciata la tessera federale e che conseguentemente possono far parte della Federazione sono:

- a) gli atleti;
- b) i soci degli Affiliati;
- c) gli iscritti delle Scuole di Bridge Federali;
- d) gli iscritti ai CASB;
- e) i dirigenti federali;
- f) i dirigenti sociali;
- g) gli arbitri e gli ufficiali di gara;
- h) i tecnici federali e quelli degli Affiliati;
- i) i medici e gli assistenti federali e quelli degli Affiliati;
- j) gli organizzatori di bridge iscritti all'Albo Federale;
- k) i giornalisti di bridge iscritti all'Albo Federale;
- l) il Presidente Emerito e Onorario e i Soci Benemeriti e Onorari;
- m) gli iscritti all'Elenco Federale degli Aderenti e agli altri Albi ed Elenchi Federali.

Le persone predette entrano a far parte della F.I.G.B. all'atto del tesseramento. Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti delle società, dei soci delle società, dei medici e assistenti delle società, è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione del loro ente, secondo le procedure previste dal Regolamento Organico.

I dirigenti federali, gli arbitri e gli altri ufficiali di gara, i tecnici di bridge, i medici e gli assistenti federali, che non siano soci di affiliati possono tesserarsi a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali. Gli Organizzatori e i Giornalisti sono tesserati dal momento della loro iscrizione al rispettivo Albo o Elenco Federale. Il Presidente Emerito e il Presidente Onorario e i Soci Benemeriti e Onorari sono tesserati dal momento della loro proclamazione.

Art. 13/II – Atleti

Gli atleti sono inquadrati presso gli Affiliati.

Gli atleti sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive. Gli atleti devono praticare il bridge in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della FIGB; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della WBF e della EBL, purché non in contrasto con gli indirizzi del CIO e del CONI. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FIGB, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito. La rinuncia alle convocazioni per una rappresentativa nazionale, senza giustificato motivo, comporta la immediata temporanea sospensione dalla attività bridgistica federale e il deferimento agli Organi della Giustizia Sportiva.

Art. 13/III – Tecnici

I Tecnici Federali, si suddividono in due categorie:

- a) gli insegnanti di bridge, cui è istituzionalmente demandato l'insegnamento del bridge e delle regole etiche e tecniche dell'attività e dello sport bridgistici organizzati e disciplinati dalla F.I.G.B;
- b) gli allenatori di bridge, cui sono istituzionalmente demandati compiti di formazione, preparazione, allenamento e conduzione degli atleti e delle squadre nell'esercizio dell'attività agonistica.

I tecnici, inquadrati presso gli Affiliati o comunque iscritti nei quadri federali, sono iscritti all'Albo Federale, sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività e ad essi demandata.

I tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della FIGB, osservando altresì le norme e gli indirizzi della WBF e della EBL, purché non in contrasto con gli indirizzi del CIO e del CONI.

Le modalità, le procedure e le disposizioni per il reclutamento, la formazione, l'organizzazione e l'attività dei Tecnici Federali sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art. 13/IV – Arbitri – Ufficiali di Gara

Gli Arbitri – Ufficiali di Gara sono iscritti all'Albo Federale, partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla FIGB e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive e agonistiche per assicurarne la regolarità.

Gli Arbitri – Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

Le modalità, le procedure e le disposizioni per il reclutamento, la formazione, l'organizzazione e l'impiego degli Arbitri – Ufficiali di Gara sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art. 13/V – Organizzatori Federali

Tutte le gare di bridge patrocinate, promosse, disputate sotto l'egida della FIGB, o comunque da questa espressamente autorizzate, quando non siano organizzate direttamente dalla stessa, da Affiliati o da Enti Aggregati, possono essere organizzate da Organizzatori autorizzati e riconosciuti dalla FIGB, attraverso una particolare abilitazione.

Gli Organizzatori federali sono inquadrati nell'Albo Organizzatori Federali. Le modalità, le procedure e le disposizioni per il reclutamento, la formazione, l'organizzazione e l'attività degli Organizzatori federali sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art. 13/VI – Giornalisti di Bridge

I Giornalisti di Bridge sono tutti quei soggetti abilitati dalla Federazione, attraverso l'iscrizione all'Albo federale, che possono svolgere ed esercitare la propria attività in ambito federale, secondo le normative dettate dagli specifici Regolamenti.

Art. 13/VII – Allievi Scuola Bridge

Tutte le persone, che sono iscritte ad una Scuola Bridge Federale o ad un Gruppo Sportivo Scolastico o che frequentino comunque corsi e lezioni di bridge autorizzati dalla FIGB e che non siano, o non siano mai state in precedenza, tesserate alla stessa, sono iscritte nell'Elenco Federale Allievi Scuola Bridge. Le modalità, le procedure e le disposizioni per la formazione e l'attività degli Allievi Scuola Bridge sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art.13/VIII – Aderenti

Tutte le persone non tesserate alla FIGB attraverso gli Affiliati o gli Albi e gli Elenchi Federali che svolgono saltuariamente attività bridgistica amatoriale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti Federali, sono iscritti nell'Elenco Federale Aderenti.

Art. 14 - Presidente Emerito, Presidente Onorario, Soci Onorari e Benemeriti

Il Presidente Emerito è eletto dalla Assemblea Nazionale e deve aver rivestito la carica di Presidente Federale.

E' Presidente Onorario della FIGB quella personalità, anche non tesserata alla FIGB e non iscritta ad

Affiliati, alla quale l'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Federale, abbia conferito tale qualifica Sono Soci Onorari della F.I.G.B. quelle personalità, anche non tesserate alla F.I.G.B. e non iscritte ad Affiliati, e anche di nazionalità non italiana, alle quali l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, abbia conferito tale qualifica.

Sono Soci Benemeriti della F.I.G.B. quelle personalità di nazionalità e cittadinanza italiana, tesserate alla F.I.G.B., che per l'attività svolta in campo bridgistico hanno acquisito particolari benemerenze, alle quali l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, abbia conferito tale qualifica.

La carica di Presidente Emerito e di Presidente Onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona. Le tessere attestanti il conferimento di cariche onorifiche s'intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca delle stesse da parte dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente Emerito, il Presidente Onorario e i Soci Onorari e Benemeriti partecipano alle Assemblee Nazionali senza diritto di voto.

Art. 15 - Doveri dei Tesserati

I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 7 del presente Statuto ed hanno in ogni caso il dovere di attenersi ai principi di lealtà e probità. I Tesserati hanno altresì il dovere dell'obbligo del rispetto del Codice di Comportamento Sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate dalla Federazione. Le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché e le sanzioni per i casi di violazione saranno disciplinate nel Regolamento di giustizia.

I tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo e dal Codice della Giustizia Sportiva.

Art. 16 - Diritti dei Tesserati

I Tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'attività federale secondo le normative federali;
- b) concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali;
- c) indossare la divisa sportiva federale, nei casi previsti e secondo le disposizioni dettate dal Regolamento Organico o da specifiche deliberazioni del C.F.;
- d) ottenere, nel caso in cui al terzo comma dell'art. 71, la nomina, da parte della Corte Federale di Appello, del Presidente del Collegio Arbitrale, e, se del caso, dell'Arbitro di parte.

Art. 17 - Tipologia, Durata, Cessazione del Tesseramento

Le tessere F.I.G.B. possono essere:

- a) Federali Agonistiche;
- b) Federali Non Agonistiche;
- c) Federali Ordinarie;
- d) Federali Normali;
- e) Federali Speciali

La elencazione di cui alle precedenti lettere è indicativa e non restrittiva, in quanto possono essere istituite, oltre a quelle indicate, Tessere di altra natura legate all'età, al sesso ed alla categoria e alla qualifica del Tesserato: le

tipologie delle Tessere e le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico. Ad ogni categoria di Tessera Federale corrisponde una particolare quota fissata annualmente dal C.F.

Solamente i possessori delle tessere indicate alla lettera a) del precedente primo comma, hanno diritto a prendere parte all'attività agonistica federale.

Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 Dicembre dello stesso anno, salvo quanto disposto dal Regolamento Organico. Il tesseramento cessa:

- a) Al seguito del verificarsi di una delle fattispecie previste dal precedente art. 10;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per ritiro della Tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali della disciplina sportiva;
- d) per dimissioni.

Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel

quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità ai sensi dell'art. 62 a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi. #

#

Art. 17 bis – Procedure di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione.

#

Con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, si applicano altresì le previsioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni del presente Statuto o di qualsivoglia regolamento federale.

I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

CAPO III – Sanzioni

Art. 18 - Sanzioni

Gli Affiliati e i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.G.B. sono passibili di sanzioni di natura disciplinare e sportiva. Inoltre gli Affiliati e i Tesserati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.

Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

Art. 18 bis – Divieto di tesseramento

1. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti, salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

CAPO IV - Enti Aggregati

Art. 19 - Disciplina degli Enti Aggregati

Possono essere aggregati alla F.I.G.B. quegli Enti che, pur promovendo e praticando attività bridgistica, non possiedono però i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione così come stabiliti al primo comma dell'art. 4. Agli Enti Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con assoluta esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale Nazionale e periferica.

Art. 19 bis - Scuole Bridge Federali

Le Scuole di Bridge, che presentano i requisiti e svolgono l'attività previsti e richiesti dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti Federali, sono riconosciute dalla FIGB e iscritte al rispettivo Elenco Federale.

Tutti gli Allievi delle Scuole Bridge Federali, se non già in possesso di una tessera federale, debbono essere tesserati alla FIGB, viene loro rilasciata la Tessera federale Allievo Scuola Bridge e vengono iscritti all'apposito Elenco.

TITOLO III - ORDINAMENTO

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman, 11 pt

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman, 11 pt

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman, 11 pt

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman, 11 pt

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman, 14 pt,
Grassetto

Formattato: Giustificato, Rientro:
Sinistro: 0 cm, Destro -0 cm,
SpazioPrima: 0 pt, Motivo: Trasparente
(Bianco)

Formattato: Allineato a sinistra

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman, 11 pt

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm,
Destro -0 cm, SpazioPrima: 0 pt,
Motivo: Trasparente (Bianco)

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman, 11 pt

CAPO I - Organizzazione Federale

Art. 20 - Organi e Strutture della F.I.G.B.

Gli Organi federali si distinguono in

a) Organi Centrali

- 1 l'Assemblea Nazionale;
- 2 il Presidente della Federazione
- 3 il Consiglio Federale;
- 4 il Consiglio di Presidenza;
- 5 il Collegio dei Revisori dei Conti
- 6 la Commissione Federale di Garanzia
- 7 l'Ufficio del Procuratore federale

b) Strutture

- 1 l'Assemblea Regionale
- 2 il Presidente del Comitato Regionale;
- 3 il Comitato Regionale;
- 4 il Delegato Regionale;
- 5 l'Assemblea Provinciale;
- 6 il Presidente del Comitato Provinciale;
- 7 il Comitato Provinciale;
- 8 il Delegato Provinciale;
- 9 il Revisore dei Conti Regionale

c) Organi di Giustizia

- 1 il Giudice sportivo nazionale
- 2 il Tribunale federale
- 3 la Corte federale di Appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello

d) Altri Organismi

- 1 la Segreteria Federale;
- 2 le Consulte Nazionali.

CAPO II - Organi Federali

SEZIONE I - Organi Centrali

Art. 21 - L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della F.I.G.B.; ad essa spettano poteri deliberativi.

È indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente Federale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 28. L'Assemblea nazionale è composta da:

a) gli Affiliati aventi diritto a voto, rappresentati dai rispettivi Presidenti o da loro delegati che siano componenti il Consiglio Direttivo sociale, regolarmente tesserati alla F.I.G.B.;

b) i Delegati degli Atleti, in numero pari al 20% degli Affiliati aventi diritto al voto, eletti a livello periferico dagli atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività della FIGB;

c) i Delegati degli Insegnanti Tecnici Federali, in numero pari al 10% degli Affiliati aventi diritto al voto, eletti a livello periferico dagli iscritti all'Albo Federale Insegnanti Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.

~~Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 6, comma 4.~~

L'Assemblea Nazionale è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Nazionale ordinaria è sempre elettiva, ha cadenza quadriennale e deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi.

L'Assemblea Nazionale straordinaria è indetta nelle ipotesi previste dal successivo art. 24.

~~Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.~~

Formattato: Destro -0 cm, Nessun elenco puntato o numerato, Consenti segni di punteggiatura sporgenti, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e caratteri numerici, Motivo: Trasparente (Bianco), Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Colore carattere: Automatico

Art. 21 bis – Partecipazione e diritto di voto

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che risultino iscritti al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI o che siano Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000, nonché che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di minima di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei dodici mesi antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. La partecipazione ed il diritto di voto sono altresì riconosciuti ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici di cui al terzo comma lettere b) e c) del precedente art. 21 che ne abbiano i requisiti previsti dal presente Statuto.

Precludono inderogabilmente il diritto alla partecipazione e alla presenza in Assemblea:

- a) la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;
- b) la sussistenza di provvedimenti disciplinari di squalifica e inibizione comminati dagli Organi di Giustizia e in corso di esecuzione alla data di svolgimento della Assemblea;

I Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro delegati partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio Affiliato ne possono rappresentare nell'ambito della stessa Regione un altro, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 100 Associazioni votanti; ne possono rappresentare due oltre il numero suddetto.

I Delegati degli Atleti, degli Insegnanti Tecnici non possono rappresentare alcun altro oltre a se stessi e non possono essere portatori di alcuna delega.

Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, i componenti degli Organi di Giustizia, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali e Provinciali e i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato né direttamente, né per delega, né possono rivestire la qualifica di Delegato Atleta e/o Insegnante Tecnico.

Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.

Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dai commi successivi.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee nazionali, possono altresì essere rilasciate, nel rispetto delle modalità di cui al comma successivo, deleghe ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 1500 associazioni e società votanti.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- la generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Colore carattere: Automatico, Non Espansa / Ridotta

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Colore carattere: Automatico, Non Espansa / Ridotta

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Colore carattere: Automatico

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Colore carattere: Automatico

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Colore carattere: Automatico

Formattato: Evidenziato

Art. 21 ter – Partecipazione senza diritto di voto

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, ma con diritto di parola il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente della Corte Federale di Appello, il Presidente della Tribunale Federale e il Procuratore Federale, i candidati alle cariche elettive centrali, il Presidente Emerito, il Presidente Onorario, i Presidenti delle Strutture.

Possono assistere all'Assemblea Nazionale gli altri Affiliati, i componenti delle Strutture, i Delegati Regionali e Provinciali, i Soci Onorari e i Soci Benemeriti, i componenti della Commissione Federale di

Garanzia, della Corte Federale di Appello, gli altri componenti degli Organi di Giustizia, nonché i Presidenti degli Enti Aggregati e quanti altri il Presidente della Federazione ritenga opportuno invitare.

Art. 22 - Assemblea Nazionale Ordinaria

È indetta e convocata a sensi del 2° comma del precedente art. 21.

L'Assemblea elegge, con votazioni separate e successive il Presidente della Federazione, i Consiglieri Federali, e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea inoltre:

- a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio federale che saranno sottoposti a verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;
- b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Emerito, il Presidente Onorario, i Soci Onorari e i Soci Benemeriti;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

La presenza, la partecipazione, la rappresentanza ed il diritto di voto sono regolamentate dalla normativa dettata dagli artt. 21 bis, 28, 29.

I rappresentanti degli Affiliati, i delegati degli Atleti, degli Insegnanti Tecnici debbono essere in regola con il tesseramento al momento della celebrazione dell'assemblea.

La partecipazione all'Assemblea Nazionale ed il voto dei delegati Atleti, Insegnanti Tecnici non sono delegabili.

Le deliberazioni assembleari sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le astensioni non vengono computate nel numero dei voti.

Nella Assemblea elettiva il voto è esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 23 – Procedura elettorale

L'Assemblea plenaria, elegge con votazioni separate e successive:

- a) Il Presidente Federale;
 - b) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Per l'elezione dei Consiglieri Federali si procede come di seguito:
- a) i rappresentanti degli Affiliati eleggono i Consiglieri di loro spettanza;
 - b) i delegati Atleti Federali eleggono i Consiglieri di loro spettanza;
 - c) i delegati degli Insegnanti Tecnici eleggono i Consiglieri di loro spettanza;

L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze; la proporzione rimane inalterata in caso di incremento nel numero dei componenti da eleggere ai sensi dell'art. 31. È possibile non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.

Gli Statuti prevedono la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili. In via esemplificativa:

da 2 a 4 consiglieri da eleggere 1 in meno dei posti disponibili;

da 5 a 8 consiglieri da eleggere 2 in meno dei posti disponibili;

da 9 a 12 consiglieri da eleggere 3 in meno dei posti disponibili.

Risultano eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.

Il Presidente, il Consiglio federale, fatti salvi gli eventuali membri di diritto, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e fatti salvi gli eventuali membri di diritto, devono essere sempre eletti in seno all'Assemblea federale, nel rispetto delle singole componenti. Il Presidente Regionale e Provinciale, i Consigli Regionali e Provinciali, ove costituiti, devono essere sempre elettivi.

Art. 24 – Assemblea Nazionale Straordinaria

L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata e celebrata nei casi previsti dal presente Statuto e in ogni caso, entro 90 giorni, dalla richiesta:

- a) dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto che detengano almeno un terzo dei voti sul territorio nazionale;
- b) dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
- c) dalla metà più uno degli atleti aventi diritto di voto nelle assemblee territoriali di categoria;
- d) dalla metà più uno dei tecnici aventi diritto di voto nelle assemblee territoriali di categoria.

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman

Formattato: Normale, Destro -0 cm, SpazioPrima: 0 pt, Nessun elenco puntato o numerato, Nessun controllo righe isolate, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e caratteri numerici, Motivo: Trasparente (Bianco), Tabulazioni: 0,25 cm, Allineato a sinistra

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Colore carattere: Automatico

Formattato: Colore carattere: Automatico, Non Espansa / Ridotta

Una Assemblea Nazionale Straordinaria degli Affiliati è convocata, altresì, per deliberare sull'approvazione del bilancio nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

L'Assemblea Nazionale straordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi, previste nel presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine del quadriennio del mandato, il Presidente della Federazione, il Consiglio decaduto, ovvero singoli membri di esso, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale da sottoporre, per l'approvazione ai fini sportivi, al C.O.N.I.;
- c) delibera lo scioglimento della F.I.G.B.;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale ordinaria.

Le deliberazioni assembleari sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dai successivi artt. 79 e 80. Le astensioni non vengono computate nel numero dei voti.

Art. 25 - Delegati Atleti all'Assemblea Nazionale elettiva

I Delegati Atleti all'Assemblea Nazionale sono eletti a livello territoriale, a mente del successivo art. 60, e rimangono in carica per l'intero quadriennio olimpico.

I Delegati Atleti debbono essere maggiorenni, tesserati agonisti della F.I.G.B., in regola con il tesseramento e in attività al momento della celebrazione dell'Assemblea.

Art. 26 - Delegati Insegnanti-Tecnici alla Assemblea Nazionale elettiva

I delegati Insegnanti Tecnici all'Assemblea Nazionale elettiva sono eletti a livello territoriale, a mente del successivo art. 61, e rimangono in carica per l'intero quadriennio olimpico.

I Delegati Insegnanti Tecnici debbono essere maggiorenni, iscritti al relativo Albo Federale, in regola con il tesseramento e in attività al momento della celebrazione dell'Assemblea.

Art. 27 – Vacanza dei Delegati Atleti e Insegnanti-Tecnici

In caso di vacanza, per qualsiasi ragione determinatasi, nel corso del quadriennio, le sostituzioni avverranno attraverso l'insediamento del primo o dei primi dei non eletti, delle graduatorie delle rispettive Assemblee di categoria.

In caso che le graduatorie delle Assemblee di categoria, di cui al comma precedente, abbiano un numero di eleggibili inferiore a quello delle vacanze, dovrà essere convocata una Assemblea Straordinaria degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici al fine di provvedere alle elezioni di necessità.

Art. 28 - Convocazione e validità delle Assemblee

Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera spedita, anche a mezzo fax o posta elettronica, agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita.

La convocazione deve indicare data, luogo, ora di celebrazione, ordine del giorno ed elenco degli aventi diritto al voto e dei voti attribuiti.

In caso di Assemblea elettiva la convocazione -è comunicata agli aventi diritto almeno sessanta giorni prima dello svolgimento. Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviato agli aventi diritto di voto a mezzo PEC nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale.

Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Nelle sole ipotesi, tassativamente previste nel presente Statuto, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere alla rinnovazione totale o parziale di Organi Federali, il termine di trenta giorni, di cui al precedente comma, è ridotto fino a quindici giorni.

Formattato: Colore carattere: Nero, Evidenziato

Formattato: Colore carattere: Nero

Le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione con la presenza di partecipanti che dispongano, direttamente o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti, salvo i casi previsti dal comma successivo e dagli artt. 79 e 80 del presente Statuto.

~~Al fine di garantire l'ampia partecipazione degli aventi diritto a voto, nelle sole Assemblee elettive, è richiesto in seconda convocazione qualunque sia il sistema di voto prescelto (singolo o plurimo un quorum costitutivo in seconda convocazione deve essere tale, da garantire l'ampia partecipazione degli aventi diritto a voto e comunque non inferiore al 20%.~~

~~I quorum costitutivi di cui ai due commi precedenti sono calcolati sul numero delle società presenti o delegati, con esclusione di atleti e tecnici, e non sul numero di voti.~~

Per le Assemblee Nazionali la Commissione di Verifica dei Poteri è composta di tre membri. ~~Il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. Gli altri componenti sono scelti tra i componenti della Corte Federale di Appello o i funzionari della Segreteria Federale; il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. la Presidenza è affidata al Presidente della Corte Federale di Appello o in caso di impossibilità al componente più anziano di età.~~

La Commissione di Verifica è nominata dal Consiglio Federale con la deliberazione di indizione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee elettive i componenti la Commissione Verifica dei Poteri e la Commissione Scrutinio non possono essere scelti fra i candidati alle cariche elettive.

Le norme di insediamento e funzionamento della Commissione Verifica dei Poteri e della Commissione Scrutinio sono dettate dal Regolamento Organico

Art. 29 – Voti plurimi

L'attribuzione dei voti plurimi è consentita ed effettuata soltanto agli Affiliati che svolgono attività agonistica a sensi del successivo art. 75 lettera a).

L'attività sportiva amatoriale o non agonistica di cui al successivo art. 75 lettera b) non dà diritto ad alcun voto aggiuntivo, ma solamente al voto di base di cui al precedente art. 21.

Oltre al voto di base, hanno diritto ai seguenti voti aggiuntivi cumulabili:

- 5 voti: tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'oro nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia d'oro nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- 4 voti: tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'argento nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia d'argento nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- 3 voti: tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia di bronzo nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'oro negli altri Campionati Italiani e nella Coppa Italia di categoria; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia di bronzo nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- 2 voti: tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'argento negli altri Campionati Italiani e nella Coppa Italia di categoria; o i cui atleti si siano qualificati nella poule finale nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- 1 voto: tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia di bronzo negli altri Campionati Italiani e nella Coppa Italia di categoria.

In ogni caso un Affiliato ha diritto ad essere portatore in Assemblea di un massimo non superabile di dieci voti, considerando sia il voto di base che i voti aggiuntivi. ~~Inoltre, qualora le Associazioni e le Società sportive aventi diritto al voto siano superiori a 500, oltre al limite di cui al periodo precedente, non potrà essere assegnata a un'Associazione o a una Società sportiva una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati alle Associazioni e alle Società sportive aventi diritto di voto.~~

Formattato: Normale, Destro -0 cm, Nessun elenco puntato o numerato, Nessun controllo righe isolate, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e caratteri numerici, Motivo: Trasparente (Bianco), Tabulazioni: Non a 1,38 cm

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Colore carattere: Giallo, Non Espansa / Ridotta

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Colore carattere: Giallo, Non Espansa / Ridotta

Formattato: Colore carattere: Giallo

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Colore carattere: Giallo

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Colore carattere: Giallo

Formattato: Colore carattere: Giallo

Formattato: Non Evidenziato

Art. 30 - Il Presidente della Federazione

Il Presidente della Federazione è sempre eletto ~~in ogni caso~~, dall'Assemblea Nazionale, a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati anche in caso di ballottaggio e a scrutinio segreto, sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 66 del presente Statuto e fermo il limite dei tre mandati di cui all'art. 62 bis. ~~Il Presidente Federale così come i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.~~ Il Presidente:

- ha la responsabilità generale dell'area tecnicosportiva;
- esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale;
- presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnicosportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
- nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- rappresenta legalmente a tutti gli effetti la Federazione;
- convoca su delibera del Consiglio Federale le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, salvo i casi previsti dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza, dirigendone i lavori;
- sovrintende gli indirizzi ed i programmi della politica federale e il regolare funzionamento delle attività federali e le coordina, adottando in caso di estrema urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporle alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile;
- autorizza le spese e vista tutti i verbali, firma i regolamenti, le tessere e i certificati della F.I.G.B. e svolge tutti i compiti demandatigli dal presente Statuto e dai Regolamenti federali;
- sottopone all'Assemblea Nazionale i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale sottoposti a verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;
- sottopone al Consiglio Federale le proposte di nomina degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale;
- risponde del buon andamento della Federazione e delle attività federali all'Assemblea Nazionale e al C.O.N.I.;
- ha facoltà di concedere la grazia, purché risulti scontata la metà della pena, o in caso di radiazione sia stato scontato un periodo di almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle funzioni, con esclusione di quelle di cui all'ultimo punto del comma precedente, è assunto dal Vice Presidente Vicario, o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di carica.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente di cui al comma precedente convoca, per il rinnovo delle cariche, l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni dalla data dell'impedimento.

L'Assemblea deve effettuarsi entro e non oltre i successivi trenta giorni. In caso di dimissioni del Presidente ha luogo la *prorogatio* dell'intero Consiglio Federale, unitamente al Presidente dimissionario, fino all'espletamento di una Assemblea straordinaria convocata per il rinnovo delle cariche nei termini di cui al precedente comma.

In caso di dimissioni del Presidente e di impossibilità dichiarata da parte di quest'ultimo, l'ordinaria amministrazione, unitamente al Consiglio Federale, può essere affidata al Vice Presidente.

Art. 31 - Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri, di cui 2, un uomo ed una donna, Atleti Federali, e 1, un uomo o una donna, Insegnante Tecnico Federale, eletti con le modalità previste dal precedente art. 22, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, fermo quanto all'art. 30 dello Statuto.

Il numero dei componenti del Consiglio federale è fissato in dodici qualora il numero delle Associazioni e Società sportive affiliate superi quello di duemila ovvero in quattordici qualora il numero delle Associazioni e Società sportive affiliate superi quello di tremila.

Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

In ogni caso, gli Organi Territoriali non possono avere un numero di componenti superiore a quello del Consiglio federale.

Fermo il numero dei componenti, possono far parte quali membri di diritto del Consiglio federale i Presidenti di eventuali Leghe ove previste.

Partecipano al Consiglio Federale con voto consultivo il Presidente Emerito, il Presidente Onorario e membri italiani del Consiglio Direttivo della W.B.F. e della E.B.L. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Federazione o un funzionario della Federazione.

Nella sua prima riunione, da tenersi al termine della celebrazione della Assemblea elettiva, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente:

- a) elegge tre Vice Presidenti] tra i quali il Presidente designa il Vicario] scegliendoli tra i Consiglieri;
- b) elegge tre Consiglieri Federali, di cui uno scelto tra i Consiglieri Atleti e uno tra gli Insegnanti Tecnici, quali componenti del Consiglio di Presidenza, come previsto dal successivo art. 35;

Tutte le nomine di cui al precedente comma sono revocabili dal Consiglio Federale-. In caso di assenza del Vice Presidente Vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dal Vice Presidente più anziano di carica salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

I Consiglieri Federali che salvo legittimo impedimento non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

Art. 32 - Convocazione del Consiglio Federale - Validità delle delibere

Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno sei dei suoi membri.

Alle riunioni del Consiglio Federale devono sempre essere invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Possono essere invitati ad assistere i Presidenti della Corte Federale di Appello e del Comitato Nazionale Gare e gli eventuali Delegati nominati dal Consiglio Federale.

Possono altresì essere ammessi in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, i Coordinatori degli Albi Federali e quant'altri riconosciuti particolarmente qualificati in merito ad attività federali, espressamente invitati dal Presidente.

Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno sette Consiglieri.

La partecipazione alle sedute del Consiglio Federale ed il voto non sono delegabili Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 33 - Competenze del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è l'organo di controllo sulla gestione e amministrazione della Federazione, assume e esercita i poteri previsti dal presente Statuto, predisporre i programmi in conformità alle direttive e alle indicazioni approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione, e adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon andamento della F.I.G.B. e per perseguire i fini istituzionali. In particolare:

- 1) verifica la corretta esecuzione del programma tecnico sportivo;
- 2) valuta i risultati sportivi conseguiti;
- 3) concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla realizzazione dei fini e all'esercizio dei compiti istituzionali della Federazione;
- 4) tratta le questioni di carattere generale relative alle attività nazionali e internazionali;
- 5) vigila sul buon andamento della gestione federale;
- 6) delibera e approva il bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il bilancio di esercizio, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI per la prescritta approvazione;
- 7) delibera i Regolamenti federali e le successive modificazioni, trasmettendoli al C.O.N.I. per l'approvazione;
- 8) vigila sull'osservanza del presente Statuto e delle norme federali;
- 9) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente della Federazione e in via d'urgenza dal Consiglio di Presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman

Formattato: Giustificato, SpazioDopo: 0 pt

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman

Formattato: Allineato a sinistra, Destro 0 cm, SpazioDopo: 10 pt, Interlinea multipla 1,15 ri, Controlla righe isolate, Regola lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Regola lo spazio tra caratteri asiatici e numeri, Motivo: Trasparente

- 10) delibera sulle domande di affiliazione nonché, per delega del CONI, il riconoscimento ai fini sportivi delle società e degli organismi, di cui approva gli statuti, se delegato dalla Giunta Nazionale, e i regolamenti sociali;
- 11) delibera sulle richieste di fusione ed incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico;
- 12) delibera le iscrizioni agli Albi Federali;
- 13) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- 14) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- 15) determina le modalità di finanziamento degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
- 16) approva il conto preventivo e il conto consuntivo dei Comitati Regionali;
- 17) delibera la formulazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi di cui all'art. 21, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- 18) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee Regionali per le elezioni dei componenti i propri organi direttivi;
- 19) provvede, in caso di gravi irregolarità di gestione, o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, ovvero in caso di constatata irregolarità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Regionali nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvederà alla indizione della Assemblea straordinaria elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
- 20) provvede, in caso di perdita dei requisiti da parte delle Società Sportive, alla revoca dell'affiliazione;
- 21) vigila sulle modalità di preparazione tecnica dei giocatori chiamati a rappresentare la Federazione o comunque di interesse nazionale;
- 22) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento, con le modalità e i limiti previsti dal Regolamento di Giustizia;
- 23) può delegare al Presidente della Federazione e al Consiglio di Presidenza l'esercizio di poteri determinati, non esclusivi;
- 24) designa i Soci Onorari e i Soci Benemeriti da proporre all'Assemblea Nazionale;
- 25) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione delle norme regolamentari e delle norme statutarie, ad eccezione delle disposizioni di attuazione e di recepimento delle disposizioni dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, e del Codice della Giustizia Sportiva, la cui interpretazione è di competenza della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport;
- 26) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione;
- 27) nomina i componenti della Commissione Federale di Garanzia
- Il Consiglio Federale inoltre, oltre a quanto disposto dall'art. 31, quarto comma, su proposta del Presidente:
- a) nomina il Direttore, il Direttore Amministrativo, il Responsabile, il Comitato di Redazione composto di almeno tre membri della Rivista "Bridge d'Italia" e di eventuali altri giornali o periodici editi dalla FIGB;
- b) nomina i Coordinatori ed i Responsabili dei Settori di attività federale, le Commissioni, i Commissari, i Comitati, i Delegati e gli eventuali Collaboratori e Consulenti;
- c) nomina gli eventuali Delegati Regionali e Provinciali, questi ultimi sentito il parere del Comitato Regionale di competenza;
- d) nomina, su proposta del Presidente federale, i componenti degli Organi di Giustizia
- e) nomina, su proposta del Presidente federale, il Procuratore federale;
- f) nomina, con le modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva, i Sostituti Procuratori e i Procuratori Aggiunti;
- g) assegna gli incarichi e i compiti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'attività federale;
- h) nomina il Revisore dei Conti Regionale.
- Il Consiglio Federale ha facoltà di revocare in qualsiasi momento le nomine indicate nel presente articolo ad eccezione di quelle della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia.
- Il Consiglio Federale delibera infine su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme di carattere regolamentare.

Art. 34 - Decadenza del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale decade:

- a) per dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, l'intero

Consiglio resta in carica, unitamente al Presidente dimissionario, o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario o, in sua assenza dal VicePresidente più anziano di carica, per l'ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo delle cariche, dell'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta;

b) per impedimento definitivo dalla carica del Presidente della Federazione: decadenza immediata del Consiglio Federale, i compiti e le funzioni del Presidente vengono assunti per l'ordinaria amministrazione dal Vice Presidente Vicario; l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a) dal VicePresidente Vicario o, in sua assenza dal VicePresidente più anziano di carica;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà tenersi nei termini sub a).

La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale si estende a tutte le cariche e gli incarichi ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia.

Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

Art. 35 - Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente della Federazione, dal Vice Presidente Vicario e da tre membri del Consiglio Federale, eletti nel proprio ambito e di cui uno scelto tra i Consiglieri Atleti e dal Consigliere Insegnante Tecnico.

Funge da segretario il Segretario Generale della Federazione o un funzionario della Segreteria federale, senza diritto a voto.

Il Consiglio di Presidenza attua le deliberazioni del Consiglio Federale e provvede al disbrigo degli affari correnti.

Il Consiglio di Presidenza, in via d'urgenza, adotta deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Federale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, debbono essere presenti almeno tre componenti compreso il Presidente della Federazione, o, in sua assenza, il Vice Presidente Vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente della Federazione, in ogni momento, senza formalità anche con breve preavviso.

Al Consiglio di Presidenza debbono essere invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 5 della Sezione 11 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

Art. 36- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.

I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza nonché a quelle degli altri Organi, ove vengano assunti provvedimenti di carattere amministrativo.

La decadenza dalla carica di Presidente o componente del Collegio dei Revisori dei Conti è regolata dalle disposizioni del Codice Civile.

Art. 37 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le Norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

Il Collegio esercita anche il controllo contabile, e quindi controlla la regolare tenuta di tutta la contabilità federale assumendosi la responsabilità che gli deriva dalle leggi dello Stato ed a tal fine verifica, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

appronta la relazione che correda il bilancio d'esercizio da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI; vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della Federazione, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, debbono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio è validamente costituito e le sue deliberazioni sono validamente assunte nel rispetto dei quorum previsti dall'art. 2404 del C.C..

Art. 37 bis– Commissione Federale di Garanzia

La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati quali componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e dei componenti dell'Ufficio della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 37 ter– Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.

Salva la facoltà del Consiglio Federale di determinarne il numero dei componenti, l'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, di due Sostituti Procuratori e di un Procuratore Aggiunto.

Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

I Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, lo sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.

Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto

previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 37 quater - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Il Procuratore federale, il Sostituto Procuratore e il Procuratore aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

SEZIONE II – Strutture

Art. 38 – Il Comitato Regionale

In ogni Regione ove esistano almeno dieci Affiliati aventi diritto di voto è costituito un Comitato Regionale con il compito di organizzare e sviluppare lo sport del bridge nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, di dare attuazione ai provvedimenti e alle disposizioni degli Organi Federali Centrali e di indirizzare e controllare l'attività dei Delegati Provinciali rientranti nella competenza territoriale di ciascuna Regione.

Sono Organi del Comitato Regionale:

- a) l'Assemblea Regionale
- b) il Presidente del Comitato Regionale
- c) il Consiglio Regionale

Nelle Regioni ove esistano meno di dieci Affiliati aventi diritto di voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

Nelle Province di Trento e di Bolzano e in Valle d'Aosta vengono istituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli Organi periferici a livello regionale.

Art. 39 - L'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è costituita dagli Affiliati della medesima Regione, aventi diritto a voto ai sensi del precedente art. 21, rappresentati dai Presidenti dei Sodalizi o da delegati degli stessi, che siano componenti del Consiglio Direttivo di appartenenza regolarmente tesserati alla F.I.G.B.

L'Assemblea Regionale è l'Organo sovrano della Regione ed alla stessa spettano poteri deliberativi.

L'Assemblea Regionale è indetta dal Comitato Regionale, su proposta del Presidente, ed è da questi convocata con invio di comunicazione agli aventi diritto al voto -a mezzo PEC-lettera spedita agli aventi diritto al voto-, anche o eventualmente a mezzo fax,-o posta elettronica o lettera, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento almeno 15 giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea Regionale può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta da un partecipante all'uopo eletto con voto palese.

L'Assemblea ordinaria ha cadenza quadriennale ed è convocata per il rinnovo delle cariche regionali entro il 31 marzo dell'anno successivo alla disputa delle Olimpiadi estive. Le candidature alle cariche regionali dovranno essere depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale entro il quarantesimo giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea Regionale.

Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo le stesse modalità e procedure previste per l'Assemblea Nazionale elettiva. L'Assemblea straordinaria deve essere indetta: a) a seguito di richiesta motivata presentata da almeno la metà più uno degli affiliati appartenenti alle Regione che detengano almeno un terzo del totale dei voti sul territorio

regionale; b) a seguito di richiesta avanzata dalla metà più uno dei Consiglieri Regionali.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, gli altri Affiliati, il Presidente della Federazione, o in sua vece un Consigliere Federale da lui delegato, i Consiglieri Federali della Regione, il Revisore dei Conti Regionale, il Presidente e i componenti del Comitato Regionale, i Delegati Provinciali e gli eventuali Presidenti dei Comitati Provinciali, oltre ad eventuali altre persone che il Presidente ritenga opportuno invitare, nonché i Candidati alle cariche elettive regionali.

~~Nei Comitati con oltre 20 società aventi diritto di voto è ammessa una delega.~~

Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1, oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 2, oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 3, oltre le 300 associazioni e società votanti;
- 4, oltre le 500 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 600 associazioni e società votanti.

Le deleghe devono essere rilasciate secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 21 *bis*.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm

Formattato: Tipo di carattere: Corsivo

Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale, l'eventuale Delegato Regionale, i Delegati Provinciali, il Revisore dei Conti Regionale e i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Affiliati né direttamente né per delega.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art. 40 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale;
- b) vota la relazione morale e programmatica del Presidente del Comitato Regionale;
- c) vota il conto preventivo e il conto consuntivo che devono essere trasmessi per l'approvazione al Consiglio Federale;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'Ordine del Giorno, provvede ad eleggere con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Regionale, l'intero Comitato Regionale o singoli membri dello stesso, a norma degli artt. 34 e 63 del presente Statuto.

Art. 41 - Il Presidente del Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione, e secondo le disposizioni di cui all'art. 66 del presente Statuto e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature. Rappresenta la F.I.G.B. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.G.B.

Art. 42 - Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da sei membri se gli Affiliati della Regione sono meno di venti; da otto membri se sono da ventuno a quarantanove; da dieci membri se sono da cinquanta a novantanove; da dodici membri da cento in poi.

Esso è eletto dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico. Per la elezione dei

componenti il Comitato Regionale, per la convocazione, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Nelle Regioni ove esistano meno di dieci affiliati aventi diritto di voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

Nella provincia di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta vengono istituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi periferici a livello regionale.

Possano essere invitati alle riunioni del Consiglio Regionale i Delegati Provinciali, senza diritto di voto.

Art. 43 - Attribuzioni del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale:

- a) promuove, propaganda, disciplina l'attività bridgistica nella Regione di competenza, in armonia con le strutture periferiche del CONI e secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
- b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità le delibere dell'Assemblea Regionale relative all'elezione dei propri organi elettivi;
- c) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello statuto e delle altre norme federali;
- d) cura che gli Affiliati ed i tesserati della regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
- e) svolge e organizza tutta l'attività specificatamente ad esso demandata dal Regolamento Organico e dalle delibere del Consiglio Federale;
- f) predispose il conto preventivo e il conto consuntivo che devono essere votati dall'Assemblea Regionale e approvati dal Consiglio Federale;

Per lo svolgimento della sua attività il Comitato Regionale gode di autonomia amministrativo-contabile, entro i limiti fissati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale.

Il conto preventivo e il conto consuntivo del Comitato Regionale sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale. L'attività del Comitato Regionale è sottoposta al controllo del Revisore del Conti Regionale.

Art. 44 - Delegati Regionali

Il Delegato promuoverà tutte le iniziative idonee alla massima diffusione e crescita dello sport del bridge nella Regione e conseguentemente all'incremento del numero degli Affiliati e dei tesserati.

Il Delegato amministra, dietro rendiconto annuale, i fondi assegnatigli per lo svolgimento della sua attività dal Consiglio Federale.

Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato al Consiglio Federale per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

La carica di Delegato Regionale ha durata quadriennale.

La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

Art. 45 - Comitati Provinciali

Qualora esista nell'ambito di una provincia un numero di almeno 20 Società aventi diritto di voto, ai fini di una migliore ripartizione delle competenze sul territorio, il Consiglio Federale può costituire un Comitato Provinciale.

Per la costituzione, l'organizzazione, la amministrazione e le attribuzioni del Comitato Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 39, 40, 41, 42, 43.

Art. 46 - Delegati Provinciali

Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale.

Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

La carica di Delegato Provinciale ha durata quadriennale.

La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 47 - Compiti

Il Delegato Provinciale assolve compiti di collaborazione con il Comitato Regionale, di omologare le sedi di gara, di organizzare le fasi provinciali dei Campionati, di approvare le competizioni a carattere provinciale, di gestire, previa rendicontazione, i fondi affidatigli dal Comitato Regionale per l'attività provinciale e di svolgere ogni altra funzione indicata nel Regolamento Organico.

Art. 47 bis – Il Revisore dei Conti Regionale

Il Revisore dei Conti Regionale è nominato dal Consiglio Federale a mente dell'art. 33, secondo comma lettera g), dura in carica per l'intero quadriennio olimpico e non può essere revocato.

Il Revisore dei Conti Regionale svolge le funzioni ed assume i compiti previsti dal precedente art. 37. Le risultanze dell'attività, comportanti rilievi a carico del Comitato Regionale, debbono immediatamente essere rese note al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

SEZIONE III - Organi di Giustizia e Vigilanza**Art. 48 - Principi informativi della Giustizia Federale**

Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

La decisione del giudice è motivata e pubblica.

Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.

Ciascun Affiliato e Tesserato si impegna:

- a) a mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale in ogni rapporto legato alla qualità da lui rivestita di Affiliato o Tesserato;
- b) a non esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altri Affiliati o Tesserati, o di Organi centrali e periferici;
- c) a non fare comunicati, concedere interviste e dare comunque a terzi notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari;
- d) a non compiere o consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compia con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.

L'Affiliato o il Tesserato che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti innanzi indicati, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo che altri abbia avuto tali rapporti, ha il dovere, pena la incriminazione, di informarne senza indugio gli organi di Giustizia.

EE' sancito altresì il principio della riabilitazione. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna, purché siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Art. 49 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo

Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale. Il Giudice sportivo nazionale si compone di due componenti, di cui uno effettivo e un supplente, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva

I componenti del Giudice Sportivo Nazionale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.

Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

Art. 49 bis - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

Le attribuzioni del Giudice Sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 49 ter - Istituzione e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2 e dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compone di ~~tre~~ sei componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.

Art. 49 quater – Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 50 – Istituzione e composizione dei Giudici federali

Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Possano essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Tribunale federale e la Corte federale di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono di ~~cinque-sei~~ componenti, di cui ~~tre~~ effettivi e due supplenti.

Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 51 - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 52- Procedimenti in materia di doping

In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Art. 53 - Rinvio

I termini, le modalità le procedure concernenti gli Organi di Giustizia, sono determinati nel Regolamento di Giustizia Sportiva.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono determinate nel Regolamento di Giustizia Sportiva.

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva si rinvia ai Principi del Diritto Processuale Penale, Civile e Amministrativo, in quanto applicabili.

SEZIONE IV - Altri Organismi

Art. 54 - La Segreteria Federale

La Segreteria Federale è retta dal Segretario Generale della Federazione che coordina e dirige gli uffici centrali assumendone la responsabilità secondo quanto stabilito dal Regolamento Organico.

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il

Consiglio Federale, dura in carica quattro anni, per la durata del quadriennio olimpico, e decade automaticamente al termine del quadriennio con la decadenza delle cariche federali.

Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile della gestione amministrativa della Federazione.

Il Segretario Generale uniforma la sua attività e le sue iniziative alle direttive del Presidente e alle delibere degli Organi Collegiali.

Il Segretario Generale, se consentito dalle normative federali, può delegare l'espletamento di talune sue funzioni ad altro personale dipendente qualificato; ove necessario, per alcuni particolari atti o funzioni, può richiedere al Consiglio Federale la nomina di consulenti che lo assistano.

Il Segretario Generale relaziona costantemente il Presidente e il Consiglio di Presidenza sull'espletamento delle funzioni a lui stesso affidate formulando, se necessario delle proposte.

Il Segretario Generale può essere coadiuvato da un Vice Segretario Generale, che ne assume le funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento. Al Vice Segretario Generale possono dal Consiglio Federale essere attribuite e demandate funzioni di spettanza del Segretario Generale.

In particolare spetta al Segretario Generale:

- 1) assistere alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e dei Collegi Federali e curare la redazione dei verbali; in caso di assenza o impedimento alla redazione del verbale può essere delegato altro dipendente della Federazione.
- 2) soprintendere agli uffici della Federazione, al loro funzionamento e coordinamento; soprintendere al personale dipendente e provvedere alla assegnazione dello stesso agli uffici;
- 3) esercitare la disciplina nei riguardi dei dipendenti della Federazione;
- 4) eseguire le delibere degli Organi Collegiali e del Presidente;
- 5) stipulare contratti e assumere spese nei limiti predeterminati dal Consiglio Federale;
- 6) compiere tutte le operazioni contabili attive e passive con potere di firma nei limiti fissati dal Consiglio Federale;
- 7) liquidare i rimborsi spese agli Organi della Federazione e ai suoi componenti, secondo le modalità e i criteri determinati dal Consiglio Federale;
- 8) proporre al Presidente argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno degli Organi Collegiali;
- 9) esprimere, se richiesto dal Presidente, parere sulle relazioni e sulle proposte di deliberazione sugli argomenti di competenza degli Organi Collegiali;
- 10) informare il Presidente su ogni fatto rilevante per la Federazione;
- 11) curare la regolare tenuta delle scritture contabili nel rispetto delle normative civilistiche e tributarie;
- 12) controllare il rispetto e l'applicazione, con riferimento al personale dipendente, della normativa previdenziale ed infortunistica;
- 13) controllare il rispetto e l'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro.

Art. 55 - Le Consulte Nazionali

Le Consulte Nazionali hanno la funzione di:

- a) confrontare le diverse esperienze locali;
- b) uniformare metodi e criteri di gestione;
- c) recepire direttive univoche;
- d) suggerire indicazioni per la conduzione federale.

Sono istituite le seguenti Consulte nazionali:

- a. Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali;
- b. Consulta degli Organi di Giustizia Sportiva;
- c. Consulta degli Atleti Nazionali;
- d. Consulta dei Commissari Arbitrali regionali.

Il Consiglio Federale può istituire, in relazione alle necessità operative e di sviluppo, altre Consulte disciplinandone il funzionamento.

Art. 56 – Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali

I Presidenti dei Comitati Regionali sono convocati dal Presidente Federale almeno due volte all'anno e, comunque, debbono essere interpellati ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

La Consulta assolve il compito di:

- a) svolgere un ruolo consultivo per il Consiglio Federale;
- b) attuare il più efficace collegamento tra gli organi centrali e quelli periferici;

c) segnalare al Consiglio Federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni.
La Consulta è presieduta dal Presidente Federale e svolge funzioni di segretario il Segretario Generale.

Art. 57– Consulta degli Organi di Giustizia Sportiva e dei componenti dell'Ufficio della Procura Federale

Il Presidente della Corte Federale di Appello convoca, almeno una volta all'anno:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Tribunale Federale;
- c) i componenti della Corte Federale di Appello;
- d) il Procuratore Federale;
- e) i Sostituti Procuratori Federali e il Procuratore Aggiunto
- f) la Commissione Federale di Garanzia.

La Consulta assolve il compito di:

- a) dibattere le problematiche della Giustizia Sportiva;
- b) proporre gli emendamenti ritenuti necessari al Regolamento di Giustizia Sportiva;
- c) confrontare i provvedimenti adottati al fine di uniformare i criteri di valutazione e la misura delle sanzioni;
- d) concorrere alla redazione di un massimario delle decisioni della Giustizia Sportiva;
- e) contribuire alla formulazione dei criteri per determinare in modo uniforme le specie di infrazioni disciplinari.

La Consulta è presieduta dal Presidente della Corte Federale di Appello e designa tra i suoi componenti il segretario. I provvedimenti adottati hanno natura meramente amministrativa.

Art. 58 – Consulta degli Atleti Nazionali

Il Presidente Federale convoca almeno una volta all'anno gli atleti tesserati agonisti della FIGB che, negli ultimi otto anni antecedenti l'Assemblea elettiva della legislatura, abbiano rappresentato l'Italia alle Olimpiadi, ai campionati del Mondo e d'Europa maschili e femminili a squadre o che abbiano vinto una medaglia nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa.

Partecipano alla Consulta i Consiglieri Atleti Federali e il Coordinatore del Settore Squadre Nazionali.

La Consulta assolve il compito di:

- a) svolgere un ruolo consultivo per il Consiglio Federale;
- b) segnalare al Consiglio Federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni in ordine all'attività agonistica sia di base che di alto livello.

Art. 59 – Consulta dei Commissari Arbitrali Regionali

Il Coordinatore del Settore Arbitrale convoca, almeno due volte all'anno, la Consulta, costituita da:

- a) i componenti della Commissione Nazionale Arbitri;
- b) i Commissari Arbitrali Regionali.

La Consulta è presieduta dal Coordinatore del Settore Arbitrale e svolge la funzione di segretario il Segretario del Settore. E' invitato ad assistere ai lavori il Presidente Federale.

La Consulta assolve il compito di:

- a) dibattere i problemi del settore;
- b) confrontare i criteri di organizzazione del settore;
- c) segnalare le modifiche regolamentari necessarie per il miglioramento dell'organizzazione del settore e della conduzione delle gare

Art. 60 – Elezioni dei Delegati Atleti

Il Presidente Federale indice la giornata delle elezioni dei Delegati Atleti all'Assemblea Nazionale, che viene convocata dai Presidenti del Comitato Regionale o dai Delegati Regionali in tutte le Regioni italiane e dai Delegati provinciali nelle Province di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta.

Con l'indizione il Presidente Federale deve stabilire la durata di apertura del Seggio Elettorale, che deve consentire la maggior frequenza possibile da parte degli Atleti aventi diritto al voto, mentre il Presidente Regionale o le altre persone indicate nel comma precedente devono predisporre l'organizzazione del seggio e provvedere alla nomina di un Presidente, un Segretario e due scrutatori, che debbono essere tesserati della FIGB, ma non possono essere candidati.

Tutte le modalità relative alla pubblicizzazione, alla organizzazione e alle procedure elettorali sono dettate

dal Regolamento Organico.

Hanno diritto di voto tutti gli atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività presso gli Affiliati della Regione di competenza.

Ciascun Atleta avente diritto a voto può essere portatore di tre deleghe di Atleti aventi diritto a voto della propria Regione.

Ciascuna Regione, in ragione del numero dei propri tesserati agonisti correlato al numero totale dei tesserati agonisti della FIGB, elegge un numero di Delegati Atleti Federali proporzionale al numero totale dei Delegati Atleti Federali all'Assemblea Nazionale, che rappresentano il 20% degli Affiliati aventi diritto di voto in Assemblea Nazionale.

Art. 61 - Elezione dei Delegati Tecnici

Il Presidente Federale indice la giornata delle elezioni dei Delegati Tecnici all'Assemblea Nazionale, che viene convocata dai Presidenti del Comitato Regionale o dai Delegati Regionali in tutte le Regioni italiane e dai Delegati provinciali nelle Province di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta, entro il quindicesimo giorno antecedente la celebrazione delle Assemblee Regionali Elettive.

Con l'indizione il Presidente Federale deve stabilire la durata di apertura del Seggio Elettorale, che deve consentire la maggior frequenza possibile da parte dei Tecnici aventi diritto al voto, mentre il Presidente Regionale o le altre persone indicate nel comma precedente devono predisporre l'organizzazione del seggio e provvedere alla nomina di un Presidente, un Segretario e due scrutatori, che debbono essere tesserati della FIGB, ma non possono essere candidati.

Tutte le modalità relative alla pubblicizzazione, alla organizzazione e alle procedure elettorali sono dettate dal Regolamento Organico.

Hanno diritto di voto tutti i tecnici maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività iscritti all'Albo Federale.

Ciascuna Regione, in ragione del numero dei propri tecnici correlato al numero totale dei tecnici della FIGB, elegge un numero di Delegati Tecnici Federali proporzionale al numero totale dei Delegati Tecnici Federali all'Assemblea Nazionale, che rappresentano il 10% degli Affiliati aventi diritto di voto in Assemblea Nazionale.

TITOLO IV - DELLE CARICHE FEDERALI

Art. 62 - Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano maggiorenni ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani;
- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte della F.I.G.B., della WBF, della EBL, del C.O.N.I., di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
- e) siano in regola con il tesseramento, laddove previsto, alla data di presentazione della candidatura.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere Atleta Federale coloro che oltre ai requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente, sono in attività o siano stati tesserati agonisti della FIGB per almeno 2 anni nell'ultimo decennio.

Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio federale Nazionale del CONI.

Il Presidente Federale, fermo il limite di cui al successivo art. 62 bis, così come i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere Insegnante Tecnico Federale coloro che oltre ai requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente, sono in attività o siano stati tesserati alla FIGB per almeno 2 anni nell'ultimo decennio.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) per tutti gli organi della Giustizia e per i componenti del

Collegio dei Revisori dei Conti, che possono essere scelti anche fra i non tesserati alla FIGB.

Per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è altresì richiesta l'iscrizione ad uno dei seguenti Albi Professionali: Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori dei Conti.

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.

Sono altresì ineleggibili coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie ~~contro~~ con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, o con altri organismi riconosciuti dal CONI o contro la FIGB.

È altresì ineleggibile a qualsiasi carica né può rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo il soggetto che sia stato radiato anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FIGB.

Art. 62 bis – Rieleggibilità

Tutti i componenti gli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche con ~~l'eccezione~~ il limite di cui al i-comma successivo.

Il presidente e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.

Oltre al limite di cui al precedente articolo, chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. In tal caso il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza dei voti esprimibili dai presenti accreditati, la maggioranza non inferiore al 55%. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

Formattato: Evidenziato

Art. 63 - Integrazione degli Organi elettivi

In caso di dimissioni o di vacanza di membri di Organi elettivi, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamandovi a farne parte i primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.

Nel caso in cui l'ipotesi prevista dal comma precedente non possa realizzarsi, si provvederà alla copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima e comunque non oltre un anno dal verificarsi della stessa. Ove viceversa sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che l'ha compromessa.

Le integrazioni degli organi elettivi debbono comunque avvenire sempre nel rispetto delle procedure di cui al precedente art. 23.

Art. 64 - Durata delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto hanno la durata di quattro anni, analogamente al ciclo olimpico.

Art. 65 - Incompatibilità

La qualifica di componenti gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica, salvo quanto specificamente previsto per la Commissione Federale di Garanzia, per i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale nonché per gli Organi di Giustizia.

Le cariche di Presidente e VicePresidente della Federazione, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono incompatibili anche con qualsiasi carica federale e sociale.

Le cariche di Presidente Federale e di componente il Consiglio Federale sono altresì incompatibili con

qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Compiti e incarichi specifici assegnati a componenti del Consiglio Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale diversa da quella di Consigliere Federale o con qualsiasi altra carica sociale.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente di Comitato Regionale e Provinciale e di Delegato Regionale e Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva federale.

La carica di Presidente o Delegato Regionale e di Presidente o Delegato Provinciale è incompatibile con qualsiasi carica sociale.

La attività e la qualifica di Arbitro, comprovata dalla iscrizione al relativo Albo Federale, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.

L'attività e la qualifica di Organizzatore Federale, comprovata dall'iscrizione al relativo Albo Federale, è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.

Le persone che ricoprono cariche ed incarichi federali non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia.

Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 65 bis – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.

Può essere prevista una indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art. 66 - Candidature

Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono ~~porre~~ presentare la propria formale candidatura elencando specificamente la carica per la quale intendono candidarsi rispettivamente entro il ~~ventesimo e il decimoquarantesimo~~ ventesimo e il decimoquarantesimo giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea per le cariche elettive centrali e di quella per le strutture periferiche e secondo le procedure di cui al Regolamento Organico.

Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Le candidature alla Presidenza della Federazione, presentate nei termini di cui al comma precedente e nei modi previsti dal Regolamento Organico, debbono essere sottoscritte da almeno il 20 % degli aventi diritto al voto, che

rappresentino almeno il 20% dei voti totali.

Gli Affiliati che abbiano già accreditato un candidato non possono accreditarne altri.

Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.

Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

Art. 67 - Compilazione delle Liste

Delle candidature, ritualmente proposte, vengono compilate apposite liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico, alle quali va data pubblicità a norma del Regolamento Organico.

Delle candidature alla carica di Consigliere Federale vengono compilate tre distinte e separate liste, di cui una riservata ai candidati Consiglieri Societari, una ai Consiglieri Atleti Federali e una ai candidati Consiglieri Insegnanti Tecnici.

TITOLO V - GESTIONE FEDERALE

Art. 68 - Patrimonio

Il Patrimonio della F.I.G.B. è costituito da:

a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;

- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 69 - Esercizio finanziario e Gestione finanziaria

L'Esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La Gestione della FIGB spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite debbono rientrare nel bilancio della Federazione.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.

Il bilancio consuntivo annuale (schemi e relazioni illustrative) e il bilancio preventivo devono essere pubblicati, entro quindici giorni dall'approvazione da parte del CONI, sul sito internet ufficiale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio deve essere pubblicato sul sito internet della Federazione con le modalità di cui al comma precedente. Il bilancio consuntivo deve essere allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 70 - Sistema di giustizia e- Collegio di garanzia dello sport

I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado.

Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni.

Art. 71 - Arbitrato federale

Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché

si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 72 – Procedimento in materia di doping

In materia di doping si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal C.O.N.I., in attuazione del Codice della World Anti Doping Agency – W.A.D.A.º

TITOLO VII - NORME GENERALI

Art. 73- Anno Sportivo Federale

L'anno sportivo federale coincide con l'anno finanziario e, quindi, con l'anno solare: ha infatti inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 74 - Attività sportiva

Per attività sportiva si intende la partecipazione alla attività bridgistica in generale, sia essa attività agonistica, ~~o attività~~ amatoriale, scolastica e promozionale comunque indetta, organizzata, promossa o patrocinata dalla FIGB.

Le modalità di organizzazione, svolgimento e partecipazione all'attività agonistica e alla attività amatoriale sono dettate dai rispettivi Regolamenti federali.

In ogni caso si intende:

- a) per attività agonistica la partecipazione, nell'anno, ad almeno un campionato Italiano;
- b) per attività amatoriale la partecipazione con continuità, nell'anno, all'attività societaria e ai tornei locali.

Art. 75 - Partecipazione all'attività sportiva

A tutte le gare e manifestazioni indette dalla F.I.G.B. ed a quelle da essa patrocinate o promosse, o che comunque si svolgano nel suo ambito, potranno partecipare solamente i Tesserati della stessa, oltre agli iscritti alle Federazioni straniere affiliate alla W.B.F. o alla E.B.L.

Il tesseramento degli Atleti stranieri è regolato dalle disposizioni dettate dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti federali, in ogni caso e comunque nei Campionati di vertice, il tesseramento degli atleti stranieri, anche comunitari, è consentito a condizione che le squadre non siano in prevalenza composte da detti atleti.

I requisiti, i criteri e le modalità di partecipazione alle gare e alle manifestazioni di cui al precedente primo comma sono dettati dal Regolamento Organico, dagli altri Regolamenti federali e dalle deliberazioni del Consiglio Federale.

Art. 76 – Vincolo sportivo-societario e vincolo agonistico

Il vincolo sportivo, che lega un tesserato alla propria Società Sportiva non può essere superiore ad un anno e può essere rinnovato.

Il vincolo agonistico che lega un tesserato atleta alla propria Società Sportiva non può essere superiore a quattro anni e può essere rinnovato.

Art. 77 – Squadre e rappresentative nazionali

Delle squadre nazionali e delle rappresentative italiane possono far parte esclusivamente Tesserati della F.I.G.B., di nazionalità italiana.

Art. 78- Regolamenti di Applicazione

L'esecuzione delle norme del presente Statuto e l'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
Delibere del Consiglio Federale n. 12 del 19 febbraio 2019

Delibera C.P. n. 7/2018 - Il Consiglio di Presidenza, a seguito della valutazione dei preventivi per la consulenza in materia di lavoro e previdenza, elaborazione paghe e contributi in rapporto al numero di lavoratori, delibera di affidare l'incarico per l'anno 2019 allo Studio Cagnes per un importo massimo di € 12.000,00 + IVA e CPA.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 2.01.04 Costi Generali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.P. n. 8/2018 - Il Consiglio di Presidenza, in riferimento alla delibera del C.F. n.82/2018 del 24/11/2018, considerato il prolungarsi dei tempi tecnici organizzativi con il centro per l'impiego, delibera di procrastinare fino al compimento dell'iter procedurale preventivo l'inizio del periodo dello stage formativo del Sig. Yvan Cusati, ferma restando la sua durata.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.P. n. 9/2018 - In riferimento alla delibera del C.F. n. 120/2017 del 25/11/2017, a seguito dell'aggiudicazione del servizio assicurativo - polizza infortuni per il biennio 2018-2019 avvenuta in data 16/11/2017 a favore di Reale Mutua Assicurazioni, considerato il preventivo e le polizze da sottoscrivere, delibera lo stanziamento di € 34.000,00.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019: 2.01.04 Costi Generali e 1.01.01.05 Interventi per gli Atleti.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.P. n. 10/2018 - Il Consiglio di Presidenza, preso atto della medaglia di bronzo ottenuta dalla Coppia Senior Ruggero Pulga - Aldo Mina ai Campionati Europei a Coppie Senior di Ostenda, delibera l'erogazione ai 2 tesserati di un premio podio di € 500,00 lordi ciascuno.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018: codice 1.01.01.01 Partecipazione a Manifestazioni Nazionali e Internazionali e A.L..

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.P. n. 11/2018 - Il Consiglio di Presidenza, in riferimento alla delibera del C.F. n. 58/2018 del 06/10/2018 e alla delibera d'urgenza del Presidente federale n. 37/2018 del 15/11/2018, ratificata dal C.F. il 24/11/2018, preso atto del numero di coppie iscritte alla Selezione a Coppie Miste, tenuto conto della modalità di svolgimento della gara ritenuta più idonea, considerata come migliore opportunità quella di ampliare da 6 a 8 il numero di coppie partecipanti alla Fase Finale, preso atto della disponibilità dell'Hotel Villa Fiorita di Salsomaggiore, delibera di ospitare anche gli altri quattro atleti finalisti per il periodo 24-27 gennaio 2019 presso l'Hotel Villa Fiorita di Salsomaggiore Terme per tre giorni in full board, pernottamento in camera singola, con uno stanziamento integrativo di € 1.500,00.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 - 20146 Milano

☎ +39 02 70000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152





Delibera C.P. n. 12/2018 - Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico FIGB, vista la documentazione presentata, il Consiglio di Presidenza delibera l’Affiliazione 2019 del Sodalizio denominato Associazione Sportiva Dilettantistica Resegone Bridge Lecco. La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.

Delibera P.F. n. 38/2018 del 4/12/2018 - Il Presidente federale, considerata la necessità di organizzare uno stage di allenamento per gli atleti di interesse nazionale Under 26, Girls, e Under 21 in funzione della preparazione degli Europei 2019; Vista la richiesta presentata dal CT Dario Attanasio in data 3 dicembre 2018; preso atto dello stanziamento deliberato dal Consiglio Federale del 24/11/2018, delibera n. 87/2018 e dell’impossibilità di organizzare lo stage previsto a Nova Siri dal 30 giugno 2019 al 7 luglio 2019 a causa di concomitanza con il sopravvenuto inserimento nel calendario internazionale del Campionato Europeo Youth; delibera di organizzare un raduno giovanile per gli atleti Under 26, Girls, Under 21, procedendo alle relative convocazioni, dal 3 al 5 gennaio 2019 a Roma presso la ASD Nuovo Bridge Insieme, lo stanziamento relativo pari a € 6.000,00, compreso un contributo da riconoscere alla ASD ospitante pari a € 500,00, azzerando di conseguenza lo stanziamento di € 16.000,00 deliberato dal Consiglio Federale il 24/11/2018 (delibera n. 87/2018); L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 1.01.01.02 - Allenamenti e Stage. La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.

Delibera P.F. n. 39/2018 del 6/12/2018 - Il Presidente federale, considerato il numero di formazioni iscritte alla data odierna e quanto indicato in merito al montepremi nel bando di gara; delibera l’integrazione di € 6.000,00 agli stanziamenti già deliberati con delibera d’urgenza n. 12/2018 e 19/2018 ratificate dal Consiglio Federale del 30/04/2018 e 20/06/2018; L’onere di attuazione della presente delibera, per la parte eccedente il capitolo di Budget 2018: 1.01.02 - Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali, sarà registrato nel conto consuntivo al 31/12/2018. La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.

Delibera P.F. n. 40/2018 del 28/12/2018 - Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza, al fine di consentire l'emissione dei relativi bandi di gara, a completare gli impegni relativi all'organizzazione dei Campionati Nazionali in calendario agonistico per l'anno 2019, tutti in programma a Salsomaggiore Terme, il Presidente federale delibera lo stanziamento massimo onnicomprensivo di € 75.000,00, con il seguente dettaglio:

- Accorpamento Coppa Italia Over 61/Coppie Libere Open e Femminili (10-13 ottobre) € 23.000,00;
- Accorpamento Coppa Italia Mista/Coppie Miste (30 ottobre - 3 novembre) € 25.000,00;
- Campionati Allievi e Trofeo di 2^a/3^a/N.C. a Squadre (8-10 novembre) € 13.000,00;
- Accorpamento Coppa Italia Maschile e Femminile/Campionato Italiano IMP (21-24 novembre) € 14.000,00;

con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti che si rendessero necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi.

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Delibera P.F. n. 1/2019 del 11/1/2019 - Considerata l'opportunità di partecipare ai Campionati Europei Universitari EUSA, che si terranno a Budapest dal 24 al 28 luglio 2019; Vista la proposta presentata dal Commissario Tecnico Dario Attanasio, il Presidente federale delibera la partecipazione ai Campionati Europei Universitari EUSA 2019 a Budapest con l'Università di Catania; lo stanziamento massimo pari a Euro 5.000,00 il cui onere di attuazione graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 1.01.01.01. – Partecipazione Manifestazioni Nazionali e Internazionali e Alto Livello.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera P.F. n. 2/2019 del 16/1/2019 - Vista la delibera d'urgenza n. 37/2018, ratificata dal Consiglio Federale del 25 novembre 2018; considerate le cause di forza maggiore che hanno impedito all'Hotel Villa Fiorita di confermare la disponibilità di ospitare la finale del campionato di Selezione Mista in programma dal 24 al 27 gennaio 2019; preso atto della disponibilità dell'Albergo Casa Romagnosi; delibera lo spostamento della finale del Campionato di Selezione a Coppie Miste, per la designazione della Squadra Italiana che parteciperà al primo Campionato Europeo a Squadre Miste (Lisbona 22-28 febbraio 2019) dall'Hotel Villa Fiorita all'Hotel Casa Romagnosi di Salsomaggiore Terme, alle condizioni previste nella delibera n. 37/2018 oltre a buffet finale nell'ambito dello stanziamento già deliberato il cui onere di attuazione farà capo al seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 1.01.03 – Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera P.F. n. 3/2019 del 11/2/2019 - Vista la delibera n. 4/2018 del Consiglio Federale del 20 gennaio 2018 e la delibera d'urgenza del Presidente Federale n. 3/2018, ratificata dal Consiglio Federale del 30 aprile 2018; considerato il bando di Concorso allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; il Presidente federale delibera la nomina dei componenti della Giuria preposta alla valutazione dei filmati come di seguito specificata: Francesco Ferlazzo Natoli, Riccardo Garavaglia, Michele Leone.
Delega il Segretario Generale a formalizzare le relative nomine nei tempi più brevi.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n° 1/2019

PROPOSTA DA: SEGRETERIA FEDERALE – Ufficio Legale

OGGETTO: Statuto Federale - approvazione del testo modificato

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 33 dello Statuto Federale e il Regolamento Organico;

LETTI i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, approvati con deliberazione del Consiglio

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152





Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 – Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri UPS del 14 settembre 2018;

- VISTA** la delibera n. 55/2018 del Consiglio Federale del 06/10/2018 adottata per il recepimento dei principi fondamentali e per la nomina del Commissario *ad acta*.
- RECEPITE** le modifiche statutarie, necessarie per assicurarne la conformità ai Principi Fondamentali già citati;
- LETTO** il testo dello Statuto Federale, modificato e trasmesso dal Prof. Pierluigi Matera, Commissario *ad acta*, nell'adempimento del proprio incarico;

DELIBERA

- di approvare il testo dello Statuto Federale allegato, che diventa parte integrante della delibera.
- di trasmettere la presente delibera al Commissario *ad acta* affinché sottoscriva il decreto di approvazione del nuovo testo dello Statuto Federale.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 2/2019 - Il Consiglio federale, viste le note dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI in relazione al Regolamento Campionati, delibera l'approvazione della versione modificata di detto Regolamento, allegata al presente Verbale per farne parte integrante.

Come richiamato dalle note stesse, in attuazione dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI, detto Regolamento sarà inviato al CONI per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, che ne determinerà l'entrata in vigore.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 3/2019 - Il Consiglio federale, viste le note dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI in relazione al Regolamento del Settore Arbitrale, delibera l'approvazione della versione modificata di detto Regolamento, allegata al presente Verbale per farne parte integrante.

Come richiamato dalle note stesse, in attuazione dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI, detto Regolamento sarà inviato al CONI per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, che ne determinerà l'entrata in vigore.


La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata con 9 voti favorevoli e 2 contrari: Vice Presidente Vicario Fornaciari e Consigliere Ferri.

Delibera C.F. n. 4/2019 - Il Consiglio federale, viste le note dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI in relazione al Regolamento del Settore Insegnamento della FIGB, delibera l'approvazione della versione modificata di detto Regolamento, allegata al presente Verbale per farne parte integrante.

Come richiamato dalle note stesse, in attuazione dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI, detti Regolamenti saranno inviati al CONI per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, che ne determinerà l'entrata in vigore.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Delibera C.F. n. 5/2019 - Il Consiglio federale, considerati gli obblighi derivanti dalla fatturazione elettronica, le migliori opportunità di gestione e l'offerta formulata dalla Società GESINF che gestisce il programma di contabilità della FIGB, delibera di approvare il preventivo pari a Euro 670,00 + IVA per attivazione e licenza d'uso una tantum ed Euro 897,50 + IVA di canone annuo.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 2.01.04 - Costi generali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 6/2019 - Il Consiglio federale, vista la disponibilità del Comune di Forte dei Marmi, valutate le condizioni per lo svolgimento dell'evento, delibera l'inserimento in calendario agonistico del Festival Over 61 2019 per il periodo dal 9 al 16 giugno 2019, con sede di gara al Palazzetto dello Sport di Forte dei Marmi e stanziamento per la relativa organizzazione di € 35.000,00.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.03 - Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 7/2019 - Il Consiglio federale, ravvisata la necessità di provvedere agli impegni relativi alla partecipazione delle squadre e delle rappresentative Nazionali ai Campionati Internazionali in calendario per il 2019, delibera lo stanziamento massimo onnicomprensivo di € 112.000,00, con il seguente dettaglio:

- | | |
|--|--------------|
| - European Youth Team Championships (Stokke, NOR, 4-11 luglio) | € 27.000,00; |
| - World Youth Open Championships (Opatija, CRO, 20-29 agosto) | € 30.000,00; |
| - Bermuda Bowl (Wuhan, CHN, 14-28 settembre) | € 55.000,00; |

con possibilità di effettuare, nell'ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti che si rendessero necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 8/2019 - Il Consiglio federale, nell'ambito dei progetti promozionali attuati dalla Federazione, delibera lo svolgimento di raduni giovanili regionali, da effettuarsi nelle aree a maggior diffusione del Bridge a Scuola, con stanziamento massimo per l'organizzazione di € 20.000,00.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.06 Promozione sportiva.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 9/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto dell'esigenza di rinnovare le macchine per la duplicazione utilizzate per i Campionati Italiani, preso atto dei requisiti tecnici delle specifiche attrezzature fornite da Jannersten Förlag AB, presa visione del preventivo ricevuto, visto l'Art. 39 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, delibera l'acquisto di 5 bridge sorter MK III Prim, per un impegno totale massimo di € 13.950,00 + VAT.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.10 Ammortamenti Att. Sportiva.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Delibera C.F. n. 10/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto dell'esigenza di acquistare carte da gioco, board e altro materiale di consumo per i Campionati Nazionali e, su richiesta delle Strutture Periferiche, per i Campionati Regionali, preso atto della necessità che detto materiale sia compatibile, in riferimento alla delibera del C.F. n. 9 presa in data odierna e alle altre macchine duplicatrici in uso presso le strutture periferiche, presa visione dei preventivi Jannersten Förlag AB, visto l'Art. 39 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, delibera l'acquisto dei materiali necessari, con stanziamento massimo di € 14.000,00 per l'acquisto di carte da gioco per i Campionati Nazionali e di € 7.000,00, che saranno oggetto di apposita variazione di budget, per acquisto di materiali vari di consumo per le Strutture Periferiche.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali e codice 1.02. Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 11/2019 – Il Consiglio Federale, vista la necessità di dismettere il furgone Renault Master, ne delibera la vendita per € 1.300,00.

Il valore di attività rientrerà quale plusvalenza.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 12/2019 - Il Consiglio federale, in riferimento ai Campionati Mondiali in programma a Wuhan (CHN) dal 14 al 28 settembre 2019 e al Campionato Europeo per Nazioni previsto per il 2020, delibera una selezione a coppie Over 61, valida per la composizione della Squadra Nazionale per il Mondiale 2019 nel caso in cui la Nazionale Seniores venga ammessa in subentro a partecipare, per l'Europeo 2020 in caso contrario, con svolgimento su due Fasi nelle date 2/5 maggio e 23/26 maggio 2019, con stanziamento massimo per i costi organizzativi e per l'ospitalità dei finalisti di € 12.000, che sarà oggetto di apposita delibera di variazione di budget.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata con 9 voti favorevoli e 2 astenuti: Consiglieri Ferri e Parolaro.

Delibera C.F. n. 13/2019 - Il Consiglio federale, delibera di organizzare il Torneo Internazionale di Milano programmato in calendario agonistico per il 6-8 dicembre 2019, stabilendo la quota di iscrizione a formazione pari a € 330,00, con riduzione per le formazioni iscritte on line entro termine di € 30,00 a squadra e gratuità per le squadre composte interamente da Under 26; di organizzare, per la giornata del 7 dicembre, un torneo allievi fissando la quota di iscrizione a giocatore a € 5,00 e gratuità per i partecipanti di età inferiore a 26 anni; di assegnare, per ciascuno dei Tornei Nazionali e Internazionali a Squadre e a Coppie Open 2019 e per i Tornei a Squadre di Rastignano del 07/09/2019 e di Bologna del 05/10/2019, ritenuti equivalenti per numero e livello dei partecipanti, un voucher valido per l'iscrizione gratuita al Torneo Internazionale Città di Milano, la cui assegnazione è da determinare per sorteggio pubblico in sede di gara, con consegna del voucher al Capitano nei Tornei a Squadre, a uno dei componenti della coppia in quelli a coppie e che possa essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui almeno uno dei componenti della formazione a cui è stato assegnato faccia attivamente parte della formazione, che dovrà essere interamente italiana, che lo utilizzerà.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

Via Giorgio Washington, 33 - 20146 Milano

+39 02 70000333

+39 02 70001398

figb@federbridge.it

www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152





Lo stanziamento massimo è di € 35.000,00.

Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.03 Quote degli Associati.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.01.02 Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 14/2019 - Il Consiglio federale, preso atto che non sussistono i requisiti necessari per l'attuazione, delibera l'annullamento delle delibere del C.F. n. 82/2018 del 24/11/2018 e del C.P. n. 8/2019 ratificata dal C.F. in data odierna.

Conseguentemente, permanendo la necessità di risorsa nella Segreteria del Settore Insegnamento, il Consiglio federale delibera di assumere il Sig. Yvan Cusati a tempo determinato, a partire da 1 marzo 2019 fino a tutto il 31 maggio 2019, per un totale di 25 ore settimanali da utilizzare 5 ore al giorno, con possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi e facoltà di aumentare, ove se ne riscontrasse la necessità, le ore lavorative fino al massimo previsto dal CCNL. Si delibera altresì di inquadrare il Sig. Cusati al 5° livello del CCNL, dovendo il soggetto comunque svolgere mansioni d'ordine.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 2.01.01 - Costi del personale.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 15/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto della necessità di adeguamento dei server virtuali esterni per far fronte alle crescenti esigenze di gestione interna, servizi e pubblicazioni, tenuto conto del preventivo ricevuto da fastweb, attuale fornitore di servizi in hosting, delibera di procedere all'adeguamento per un costo annuale di € 7.700 + IVA.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 2.01.04 Costi generali.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 16/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto della disponibilità di Valerio Giubilo, preso atto che lo stesso è in possesso dei necessari requisiti, delibera di assegnargli l'incarico a titolo gratuito, per l'anno 2019, di Direttore Responsabile di Bridge d'Italia.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 17/2019 - Il Consiglio Federale, ravvisata la necessità di una figura per il controllo di alto livello degli articoli in pubblicazione sui siti e sull'Annuario federale, per la stesura di articoli, rubriche e quiz, delega il Presidente federale all'individuazione del collaboratore e ai relativi seguiti contrattuali.


La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 18/2019 - Il Consiglio Federale, con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico FIGB, vista la documentazione presentata, delibera l'Affiliazione del Sodalizio denominato Associazione Sportiva Dilettantistica Perugia Bridge.

Il Consiglio Federale prende atto della cessazione di affiliazione alla FIGB dei seguenti Sodalizi: ASD B. Club Massalombarda, ASD Bridge Cava, Bellavista Bridge Club ASD, ASD Bridge Ostuni.

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Delibera C.F. n. 19/2019 - Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri, a seguito delle sessioni di esame svoltesi a Torino il 27 gennaio 2019, a Viareggio il 27 gennaio 2019 e a Bologna il 16 febbraio 2019, il Consiglio Federale delibera l'iscrizione all'Albo Arbitri come segue:

RUSSO Gennaro	Arbitro di Associazione
CAMIA Roberto	Arbitro di Associazione
TOMLIN Brian	Arbitro di Associazione
MARCHI Flavio	Arbitro di Associazione
BANCHETTI Rosalba	Arbitro di Associazione
GIANDOLFI Susanna	Arbitro di Associazione
GIUSTI Stefania	Arbitro di Associazione
MUSETTI Edoardo	Arbitro di Associazione
SARDEGNOLI Alessandro	Arbitro di Associazione
BATTISTINI Rubens	Arbitro di Associazione
BATTISTINI Brunella	Arbitro di Associazione
FERRARINI Fabrizio	Arbitro di Associazione
DELLA GHEZZA Tommaso	Arbitro di Associazione

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

Delibera C.F. n. 20/2019 - Il Consiglio federale, su proposta della Commissione Nazionale Arbitri, valutate le competenze e le capacità, delibera di nominare Manolo Eminentis Arbitro Capo.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE



Al di là di altri che ritiene opportuno emanare per la gestione dell'attività della Federazione, il Consiglio Federale emana i seguenti regolamenti:

- Regolamento Organico
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità
- Regolamento di Giustizia Sportiva
- Regolamento di Sorveglianza Tecnica
- Regolamento Attività Agonistica
- Regolamento Attività Amatoriale
- Regolamento Categorie Giocatori
- Regolamento Settore Arbitrale
- Regolamento Settore Insegnamento
- Regolamento Scuole Bridge e Allievi
- Regolamento Attività Giovanile e CASB
- Regolamento Organizzatori di manifestazioni di bridge
- Regolamenti Tecnici per la gestione delle gare

L'elencazione precedente è indicativa e non restrittiva, in quanto possono essere adottati dal Consiglio Federale altri Regolamenti al fine dello sviluppo e del buon andamento della vita e delle attività federali.

I Regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale ed hanno efficacia immediata, salvo il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia, che hanno efficacia dopo la loro approvazione da parte del C.O.N.I.:

Art. 79 - Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli Affiliati, deve riportare integralmente nell'Ordine del Giorno le proposte di modifica.

Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di partecipanti che dispongano dei due terzi dei voti e che rappresentino i due terzi degli aventi diritto. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Le modifiche statutarie diventano esecutive il giorno successivo all'approvazione da parte del competente Organo del C.O.N.I.

Art. 80 - Scioglimento della Federazione

In tema di scioglimento della Federazione resta valido solo il voto di base ed in relazione ai quorum relativi alla richiesta, alla validità della costituzione, alla validità della deliberazione e alle procedure di liquidazione, si rimanda alle disposizioni dell'art. 21 del C.C.

Il residuo patrimonio eventuale sarà destinato a fini sportivi secondo le determinazioni dell'Assemblea stessa.

TITOLO VIII - INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Art. 81 - L'informazione agli Affiliati

Salvo quanto previsto per le comunicazioni, di cui all'art. 11 del Codice della Giustizia Sportiva, la F.I.G.B. informa gli Affiliati di quanto può loro interessare con comunicazioni dirette, o a mezzo della Rivista periodica "Bridge d'Italia", o con altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 82 - Informazioni di natura generale

Gli Affiliati possono rivolgere interrogazioni al Presidente della F.I.G.B. con richiesta di risposta da dare direttamente o nel corso di Assemblea Nazionale. Se la risposta è data pubblicamente deve essere mantenuto l'anonimato per notizie di carattere riservato.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Disposizioni Finali

Art. 83 - Esecutività

Lo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi di legge o provvedimento equivalente.

Art. 84 - Diritti acquisiti

Sono fatti salvi i diritti sportivi acquisiti dagli Affiliati e dai Tesserati prima dell'entrata in vigore del presente Statuto.

Capo II – Disposizioni Transitorie

Art. 85 – Norma Transitoria

Il computo dei mandati di cui al precedente art. 62 si effettua, a sensi dell'art. 2 comma 6 del DL 8.1.2004 n. 15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 Giugno 2005.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto di cui all'art. 21 bis, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data ~~avevano~~ abbiano già raggiunto il limite di cui all'art. 62 bis del presente Statuto possono svolgere se eletti un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.

In tal caso, ~~in~~ presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui al precedente comma, la maggioranza di cui ~~alla presente disposizione~~ all'art. 30 dello Statuto. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi di giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.

Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: Corsivo

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman

Formattato: Giustificato, Destro -0 cm,
SpazioDopo: 0 pt, Interlinea singola,
Nessun controllo righe isolate, Non
regolare lo spazio tra testo asiatico e in
alfabeto latino, Non regolare lo spazio
tra testo asiatico e caratteri numerici,
Motivo: Trasparente (Bianco)

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman

Formattato: Tipo di carattere:
(Predefinito) Times New Roman



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

INDICE

- Art.1 - Generalità
- Art.2 - Definizione dei Campionati
- Art.3 - Dergoghe e altri Campionati
- Art.4 - Regole di Gara – Compiti e poteri discrezionali del Direttore dei Campionati
- Art.5 - Comunicazioni e Calendario Agonistico-Sportivo
- Art.6 - Partecipazione
- Art.7 - Partecipazione di giocatori stranieri – Lingua ufficiale
- Art.8 - Iscrizioni
- Art.9 - Responsabilità delle iscrizioni
- Art.10 - Posizioni irregolari
- Art.11 - Riscontro della regolarità
- Art.12 - Rappresentanza
- Art.13 - Prestito / Nulla Osta
- Art.14 - Designazione delle formazioni
- Art.15 - Assegnazione dei concorrenti ai raggruppamenti, ai gironi e ai tabelloni a KO
- Art.16 - Denominazione delle squadre
- Art.17 - Composizione delle squadre
- Art.18 - Modificazione delle formazioni e sostituzioni
- Art.19 - Ritardi e mancata presentazione alla gara per cause di forza maggiore
- Art.20 - Forfait
- Art.21 - Obbligo di ultimazione della gara
- Art.22 - Rifiuto di effettuare un incontro
- Art.23 - Etica e comportamento
- Art.24 - Attività del Capitano non giocatore
- Art.25 - Ammissioni alle sale da gioco - Spettatori
- Art.26 - Sala chiusa
- Art.27 - Arbitraggio
- Art.28 - Commissario di tavolo
- Art.29 - Duplicazione e Bridgemate
- Art.30 - Carte da gioco e Carta delle Convenzioni
- Art.31 - Sipari e Bidding Box
- Art.32 - Trasmissioni degli incontri
- Art.33 - Divulgazione di dati e delle immagini
- Art.34 - Interviste
- Art.35 - Controllo Antidoping
- Art.36 - Alcool e Fumo e Svapo
- Art.37 - Telefoni portatili e strumenti elettronici
- Art.38 - Abbigliamento e badge di riconoscimento
- Art.39 - Omologazione dei Risultati
- Art. 40 - Disposizione finale



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI



Art.1 - Generalità

La Federazione Italiana Gioco Bridge – FIGB – organizza, a mente dell'Art. 4 comma b dello Statuto Federale, direttamente o tramite le proprie strutture territoriali, Campionati a squadre e a coppie che sono riservati ai propri tesserati secondo quanto disposto dal Libro Primo, Parte Prima, Sezione V del Regolamento Organico.

Il Direttore Generale dei Campionati (DGC) è delegato dal Consiglio Federale (CF) all'organizzazione e alla gestione dei Campionati.

Il CF, di concerto con il DGC, delega alle strutture territoriali l'organizzazione dei Campionati Regionali e degli altri Campionati Locali.

Il CF, di concerto con il DGC, può comunque delegare a funzionari federali o ad altri incaricati l'organizzazione di particolari manifestazioni.

Le funzioni svolte dalle strutture territoriali o da altri delegati sono comunque subordinate al coordinamento generale e all'approvazione preventiva del DGC.

Il presente Regolamento (PR) non si occupa dei Campionati riservati agli Allievi Scuola Bridge, che hanno dedicata trattazione presso l'Area Insegnamento Federale e gli specifici RDG.

Per quanto non previsto dal PR, si rimanda ai RDG, che possono prevedere maggiori dettagli rispetto a quanto disposto dal PR.

Art.2 - Definizione dei Campionati

La FIGB organizza Campionati, che vengono definiti, in base ai requisiti richiesti alle formazioni iscritte, denominate concorrenti della gara: Open (iscrizione aperta indifferentemente a uomini e donne), Maschili, Femminili e Misti.

Il Consiglio Federale può disporre, per altri specifici Campionati, ulteriori limitazioni all'iscrizione basate sull'età, sulla categoria, sulla tipologia di tesseramento o su altri parametri.

Ciascun Campionato ha, salvo diversa delibera del CF, cadenza annuale.

A) All'interno dell'insieme dei Campionati indetti dalla FIGB i Campionati si suddividono, in base al Titolo che assegnano, in:


A1) Campionati Nazionali (CN), che designano il Campione Nazionale di specialità.

- a) CN di Società a Squadre Open (Serie Nazionali: A-B-C) (5)
- b) CN di Società a Squadre Open (Serie Promozione) (6)
- c) CN di Società a Squadre Femminili (Serie Nazionali: A-B) (5)
- d) CN di Società a Squadre Femminili (Serie Promozione) (6)
- e) CN di Società a Coppie Open (Serie Eccellenza-A-B) (5)
- f) CN di Società a Coppie Femminili (Serie Eccellenza-A-B) (5)
- g) Finale Nazionale Coppa Italia di Società a Squadre Maschili (5)
- h) Finale Nazionale Coppa Italia di Società a Squadre Femminili (5)
- i) CN Libero a Squadre Open (6)
- j) CN Libero a Squadre Femminili (6)
- k) CN Libero a Squadre Miste (6)
- l) CN Libero a Coppie Open (6)
- m) CN Libero a Coppie Femminili (6)
- n) CN Libero a Coppie Miste (6)
- o) Finale Nazionale di Coppa Italia Libera a Squadre Miste (6)
- p) Finale Nazionale di Coppa Italia Libera a Squadre Over 61 (--->65) (1) (6)
- q) CN Libero a Coppie IMP (6)
- r) CN Libero a Squadre Open Over 61 (--->65) (1)
- s) CN Libero a Squadre Miste Over 61 (--->65) (1)
- t) CN Libero a Coppie Open Over 61 (--->65) (1)



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI



- u) CN Libero a Coppie Femminili Over 61 (--->65) (1)
- v) CN Libero a Coppie Miste Over 61 (--->65) (1)
- w) CN Libero Individuale Open Over 61 (--->65) (1)

A2) Campionati Regionali (CR), che designano il Campione Regionale di specialità di ogni regione:

- a) CR di Società a Squadre Open
- b) CR di Società a Squadre Femminili
- c) CR di Società a Coppie Open (2)
- d) CR di Società a Coppie Femminili (2)
- e) Coppa Italia Regionale di Società a Squadre Maschili (3) (4)
- f) Coppa Italia Regionale di Società a Squadre Femminili (3) (4)
- g) CR Libero a Squadre Open (2)
- h) CR Libero a Squadre Femminili (2)
- i) CR Libero a Squadre Miste (2)
- j) CR Libero a Coppie Open (3)
- k) CR Libero a Coppie Femminili (3)
- l) CR Libero a Coppie Miste (3)
- m) Coppa Italia Regionale Libera a Squadre Miste (3) (4)
- n) Coppa Italia Regionale Libera a Squadre Over 61 (--->65) (1) (3) (4)

I Campionati Regionali sono riservati ai tesserati Agonisti, Agonisti Senior, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti, Ordinari Sportivi.

A3) Campionati Provinciali o Zonali, che possono essere organizzati in luogo o in aggiunta ai Campionati Regionali e designano il relativo Campione Provinciale o Zonale delle province o zone.

B) All'interno dell'insieme dei Campionati indetti dalla FIGB, in base all'appartenenza delle formazioni e alle responsabilità, i Campionati si suddividono in:

B1) Campionati riservati agli Enti Affiliati, nei quali le formazioni rappresentano l'ASD/SSD, alle quali appartengono.

L'ASD/SSD è, nella persona del proprio Presidente, responsabile degli atti e dei fatti delle proprie formazioni.

Essi sono:

- a) CN di Società a Squadre Open (Serie Nazionali: A-B-C) (5)
- b) CN di Società a Squadre Open (Serie Promozione) (6)
- c) CN di Società a Squadre Femminili (Serie Nazionali: A-B) (5)
- d) CN di Società a Squadre Femminili (Serie Promozione) (6)
- e) CN di Società a Coppie Open (Serie Eccellenza-A-B) (5)
- f) CN di Società a Coppie Femminili (Serie Eccellenza-A-B) (5)
- g) Finale Nazionale Coppa Italia di Società a Squadre Maschili (5)
- h) Finale Nazionale Coppa Italia di Società a Squadre Femminili (5)
- i) CR di Società a Squadre Open
- j) CR di Società a Squadre Femminili
- k) CR di Società a Coppie Open (2)
- l) CR di Società a Coppie Femminili (2)
- m) Coppa Italia Regionale di Società a Squadre Maschili (3) (4)
- n) Coppa Italia Regionale di Società a Squadre Femminili (3) (4)



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI



- B2) Campionati Liberi, nei quali le formazioni appartengono ai tesserati, che sono responsabili degli atti e dei fatti della formazione stessa, fatto salvo il disposto dell'Art. 9 del PR
- a) CN Libero a Squadre Open (6)
 - b) CN Libero a Squadre Femminili (6)
 - c) CN Libero a Squadre Miste (6)
 - d) CN Libero a Coppie Open (6)
 - e) CN Libero a Coppie Femminili (6)
 - f) CN Libero a Coppie Miste (6)
 - g) Finale Nazionale di Coppa Italia Libera a Squadre Miste (6)
 - h) Finale Nazionale di Coppa Italia Libera a Squadre Over 61 (--->65) (1) (6)
 - i) CN Libero a Coppie IMP (6)
 - j) CN Libero a Squadre Open Over 61 (--->65) (1)
 - k) CN Libero a Squadre Miste Over 61 (--->65) (1)
 - l) CN Libero a Coppie Open Over 61 (--->65) (1)
 - m) CN Libero a Coppie Femminili Over 61 (--->65) (1)
 - n) CN Libero a Coppie Miste Over 61 (--->65) (1)
 - o) CN Libero Individuale Open Over 61 (--->65) (1)
 - p) CR Libero a Squadre Open (2)
 - q) CR Libero a Squadre Femminili (2)
 - r) CR Libero a Squadre Miste (2)
 - s) CR Libero a Coppie Open (3)
 - t) CR Libero a Coppie Femminili (3)
 - u) CR Libero a Coppie Miste (3)
 - v) Coppa Italia Regionale Libera a Squadre Miste (3) (4)
 - w) Coppa Italia Regionale Libera a Squadre Over 61 (--->65) (1) (3) (4)

La tipologia, la struttura organizzativa e le fattispecie regolamentari dei Campionati Italiani sono dettagliate nei RDG.

- (1) 2018-2019: over 61
2020-2021: over 62
2022-2023: over 63
2024-2025: over 64
dal 2026: over 65.
- (2) Valido anche come selezione per il CN omologo dell'anno agonistico successivo.
- (3) Valido anche come selezione per il CN omologo dello stesso anno agonistico.
- (4) Comprende la prima fase, locale/regionale, e la semifinale, regionale/interregionale.
- (5) Riservato ai tesserati Agonisti, Agonisti Senior, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti.
- (6) Riservato ai tesserati Agonisti, Agonisti Senior, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti.

Art.3 - Deroche ed altri Campionati

Il DGC ha facoltà di annullare lo svolgimento di un Campionato qualora il numero degli iscritti non raggiunga il minimo necessario a garantire il successo agonistico della manifestazione, o per altre cause di opportunità contingente e/o forza maggiore.

Il CF ha facoltà di organizzare altri Campionati e gare dettandone di volta in volta modalità, limitazioni alla partecipazione e norme regolamentari negli specifici Rdg.

Le strutture territoriali hanno facoltà di organizzare nella propria regione, se autorizzati del Segretario Generale altri Campionati Regionali e gare, oltre a quelli istituzionali, fissandone le caratteristiche e le eventuali limitazioni alla partecipazione negli specifici Rdg.



REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI

Art.4 - Regole di Gara – Compiti e poteri discrezionali del Direttore dei Campionati

I Campionati sono disputati secondo le norme dettate dal PR, nel rispetto dei Regolamenti Federali, delle disposizioni del Codice Internazionale del Bridge di gara e dei principi di etica dello sport ed equità.

Le disposizioni del PR sono valide per tutti i Campionati in generale e per ciascuno in particolare.

Il CF, sentita la Commissione Calendari, Campionati e Classifiche, potrà stabilire poi anno per anno, dandone comunicazione tramite il DGC nei rispettivi RDG, ulteriori norme correlate alle caratteristiche di ciascun singolo Campionato; i RDG devono essere stilati dal DGC o dal suo delegato e devono indicare tutti i dettagli inerenti la competizione. I RDG devono contenere tutte le informazioni necessarie a presentare una chiara e completa descrizione dello svolgimento.

Il DGC, in qualità di delegato del CF, è responsabile dell'organizzazione dei Campionati e della stesura e della pubblicazione dei RDG.

- a) Esclusivamente il DGC, ha facoltà, nel rispetto dei Regolamenti Federali, delle disposizioni del Codice Internazionale del Bridge di gara e dei principi di etica dello sport ed equità:
- di modificare prima dell'inizio della competizione, in base alle esigenze contingenti, i parametri regolamentari, strutturali ed organizzativi di gara descritti negli Allegati del PR e nei RDG, adattandoli alle esigenze contingenti;
 - di assegnare i concorrenti ai gironi o ai tabelloni, in piena autonomia e secondo il proprio insindacabile giudizio, in base a quanto disposto dall'Art. 15 del PR e nel rispetto delle disposizioni specifiche indicate negli Allegati del PR;
 - di accrescere, rispetto a quanto previsto dal RDG ed anche a classifiche acquisite, il numero dei concorrenti promossi ad una Fase successiva della gara, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la validità tecnica del successivo svolgimento;
 - di valutare la sussistenza e la consistenza delle eventuali cause di forza maggiore in caso di ritardo o di mancata presentazione di un concorrente ad un Campionato, secondo quanto disposto dall'Art. 19 del PR.; di ammettere quindi concorrenti anche a gara in corso, stabilendo in base alle situazioni contingenti quali punteggi assegnare loro per la parte di gara non giocata;
 - di concedere wild card, cioè ammettere un concorrente ad una Fase di gara successiva alla prima;
 - di autorizzare sostituzioni di giocatori per causa di forza maggiore o per consentire il corretto svolgimento della gara, in base a quanto disposto dall'Art. 18 del PR;
 - di effettuare subentri e surroghe di concorrenti, qualora questo sia previsto nella particolare Fase o Serie di gara considerata e/o sia necessario per un miglior svolgimento della competizione, in piena autonomia e secondo il proprio insindacabile giudizio se, in base a quanto disposto negli Allegati del PR e nei RDG, non sia possibile determinare con certezza quale sia il concorrente avente diritto al subentro, o qualora non sia possibile, per motivi di urgenza o necessità, reperire in tempo utile i concorrenti aventi diritto al subentro;
 - di autorizzare, se sussistono valide motivazioni, concorrenti ad interrompere anticipatamente la propria partecipazione alla gara;
 - di delegare alcuni dei poteri discrezionali elencati al comma a) del presente Articolo ai suoi delegati all'organizzazione ed esclusivamente in relazione alle gare per le quali essi hanno delega organizzativa.
- b) Esclusivamente il DGC, qualora lo ritenga necessario per consentire una corretta prosecuzione della gara, ha facoltà, nel rispetto dei Regolamenti Federali, delle disposizioni del Codice Internazionale del Bridge di gara e dei principi di etica dello sport ed equità:
- di modificare in corso di competizione, in base alle esigenze contingenti, i parametri regolamentari, strutturali ed organizzativi di gara descritti negli Allegati del PR e nei RDG, adattandoli alle esigenze contingenti;



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI



- di ammettere, al di fuori dei poteri dell'Arbitro Responsabile, ad una gara o ad una Fase di gara formazioni fuori classifica quando lo ritiene necessario, in base alla struttura ed alla formula utilizzate, per un miglior svolgimento tecnico;
- di prendere qualunque altra decisione ritenga necessaria in materia gestionale ed organizzativa.

Art.5 - Comunicazioni e Calendario Agonistico-Sportivo

Il CF delibererà il calendario agonistico/sportivo (1/1 - 31/12), con indicazione delle date e delle sedi dei Campionati e dei Tornei Nazionali e Internazionali.

Saranno successivamente stilati, a firma del Presidente e del Segretario Generale, i bandi dei Campionati Nazionali.

Il DGC disporrà infine i RDG e i programmi di svolgimento.

Calendario, bandi e RDG saranno pubblicati sul sito federale, fonte ufficiale di consultazione, che ospiterà anche le eventuali successive modifiche.

In conformità con il calendario e con le direttive nazionali e previa ratifica del DGC, le strutture territoriali disporranno la stesura dei calendari agonistico/sportivi regionali, si occuperanno dell'organizzazione dei Campionati Regionali e degli altri Campionati Locali e della redazione e firma dei relativi documenti attuativi, provvedendo ad opportuna e tempestiva divulgazione presso gli Enti Affiliati e i tesserati tramite i siti regionali e/o a mezzo e-mail.

Art.6 - Partecipazione

La partecipazione ai Campionati Italiani è regolamentata da quanto disposto dall'Art. 75 dello Statuto Federale, dall'Art. 22 del Regolamento Organico e dagli Artt. del PR.

La partecipazione ai Campionati è da intendersi a invito; essa è infatti sempre subordinata all'accettazione dell'iscrizione da parte del Comitato delle Credenziali appositamente istituito dal CF.

A discrezione del Comitato delle Credenziali, a norma dell'Art. 4b dello Statuto Federale, e senza obbligo di motivazione, può essere rifiutata l'iscrizione di qualsiasi giocatore o Capitano non giocatore.

Ai Campionati riservati agli Affiliati possono partecipare esclusivamente, con le proprie rappresentative, le ASD/SSD in regola con l'affiliazione per l'anno corrente.

A tutti i Campionati possono partecipare esclusivamente le formazioni ed i tesserati in regola con il pagamento delle relative quote di iscrizione.

I concorrenti che non abbiano diritti di partecipazione acquisiti o wild card devono iscriversi e partecipare ai Campionati Regionali e alle Serie Promozione nella propria regione di competenza (v. Art. 8 PR).

Un'ASD/SSD che, per motivi logistico-geografici, volesse appartenere stabilmente, per quanto riguarda la partecipazione ai Campionati riservati agli Affiliati e Liberi di tutte le proprie formazioni, ad una regione diversa da quella di appartenenza, può farne richiesta scritta, a far capo dal successivo anno agonistico, al CF.

Una formazione partecipante a un Campionato Libero che, per motivi contingenti, volesse disputare un Campionato in una regione diversa da quella/quelle nella/e quale/i può prendervi parte, può farne richiesta scritta, tramite la propria ASD/SSD, al DGC almeno 3 giorni prima della data di chiusura iscrizioni di tale gara.


Tutti i concorrenti ed i tesserati che compongono le formazioni devono essere in regola con i requisiti, i vincoli e le limitazioni di età, sesso, categoria e di qualunque altro tipo definite dai Regolamenti Federali dai RDG.

- 1) CR che valgono anche come Selezione per Fasi/Finali Nazionali dello stesso anno
 - a) i tesserati di diritto per i rispettivi Campionati/Fasi Nazionali (per la Coppa Italia, anche diritti per Semifinale) potranno partecipare al Campionato/Fase Regionale, ma in questo



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI



- caso la formazione di cui fanno parte potrà concorrere per il solo titolo regionale/provinciale/zonale, qualora ne abbia i requisiti;
- b) i tesserati potranno giocare liberamente, senza richiesta di autorizzazione in merito e senza vincoli, anche a più CR in diverse regioni, concorrendo anche più volte per la selezione.
- 2) CR che valgono anche come Selezione per Fasi/Finali Nazionali dell'anno successivo
- a) i giocatori di diritto per i rispettivi Campionati/Fasi Nazionali potranno partecipare al Campionato Regionale, la loro formazione concorrerà senza vincoli per la selezione e, qualora ne abbia i requisiti, anche per il titolo regionale/provinciale/zonale.
 - b) i giocatori potranno iscriversi e giocare liberamente, senza richiedere autorizzazione in merito, a più CR in diverse regioni, concorrendo anche più volte per la selezione.

Art.7 - Partecipazione di atleti stranieri – Lingua ufficiale

La partecipazione ai Campionati Italiani di atleti stranieri è regolamentata da quanto disposto dall'Art. 75 dello Statuto Federale e dall'Art. 22 del Regolamento Organico.

La lingua ufficiale dei Campionati Liberi e Societari è l'italiano.

Art.8 - Iscrizioni

Le iscrizioni delle formazioni che hanno diritto di partecipare direttamente a CN o alle Semifinali Regionali/Interregionali di Coppa Italia devono essere effettuate per iscritto al Settore Gare FIGB, tutte le altre iscrizioni devono pervenire, secondo le modalità da questo disposte, al Comitato Regionale della regione di competenza e riferimento, cioè:

- la regione a cui appartiene l'ASD/SSD nel caso di Campionati riservati agli Affiliati;
- la regione a cui appartiene l'ASD/SSD per cui è tesserato con tessera primaria il Capitano nel caso di Campionati Liberi a Squadre;
- la regione a cui appartiene l'ASD/SSD per cui è tesserato con tessera primaria almeno uno dei componenti nel caso di Campionati a Coppie;

Il concorrente potrà essere comunque indirizzato a disputare la gara in una regione limitrofa nel caso in cui il DGC disponga un accorpamento pluri-regionale o nel caso di motivata richiesta e autorizzazione del DGC.

Nei RDG saranno indicati requisiti e modalità per l'iscrizione, la cui accettazione è subordinata all'avvenuto assolvimento di tutti gli adempimenti richiesti.

L'iscrizione è comunque sempre sottoposta all'accettazione del Comitato delle Credenziali; l'iscrizione si intenderà automaticamente accettata dal Comitato delle Credenziali trascorsi sette giorni dalla scadenza del termine di chiusura delle iscrizioni.

L'iscrizione può comunque non essere accettata se esistono posizioni di morosità pregressa di qualunque tipo a carico di un giocatore, per i Campionati definiti Liberi, ovvero dell'ASD/SSD di appartenenza della formazione o di uno dei componenti la formazione per i Campionati riservati agli Affiliati.

Le iscrizioni ai Campionati successive alla scadenza del termine fissato saranno comunque accettate, nel rispetto dei parametri e delle limitazioni previste, qualora l'organizzazione lo ritenga possibile, considerate le esigenze organizzative e gestionali.

Art.9 - Responsabilità delle iscrizioni

- 1) Campionati riservati agli Affiliati

L'ASD/SSD, nella persona del suo Presidente, è responsabile degli atti e dei fatti delle proprie rappresentative e risponde pertanto della regolarità delle iscrizioni.



REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI

L'ASD/SSD che iscrive la formazione ha pertanto il dovere di verificare l'avvenuta regolarizzazione, da parte delle rispettive ASD/SSD di tesseramento primario, degli atleti ricevuti in prestito/nulla-osta.

2) Campionati Liberi

I tesserati sono responsabili degli atti e dei fatti della formazione.

E' loro dovere provvedere all'iscrizione tramite l'ASD/SSD di riferimento e cioè: nei Campionati a Squadre, l'ASD/SSD per cui ha tessera primaria il Cap. o c.n.g.; nei Campionati a Coppie, l'ASD/SSD per cui ha tessera primaria almeno uno dei due componenti la formazione.

All'atto della comunicazione da parte dell'iscrizione da parte dei tesserati, l'ASD/SSD iscrivente assume tutte le responsabilità di cui al comma 1 del presente Articolo.

Se l'iscrizione di una coppia o di una squadra di diritto, effettuata nel rispetto dei requisiti per il mantenimento disposti dai Rdg, ha come presupposto l'assenso di componenti della formazione dell'edizione precedente della gara, non più compresi nell'attuale, tale assenso si intende implicitamente comprovato dall'atto stesso dell'iscrizione, sotto la responsabilità dell'ASD/SSD iscrivente e dei tesserati coinvolti, che saranno deferiti agli Organi di Giustizia Sportiva in caso di assenso dolosamente millantato.

Art.10 - Posizioni irregolari

L'irregolarità di iscrizione, di tesseramento o di partecipazione di un concorrente e/o di uno o più giocatori che ne costituiscono la formazione, accertata in qualunque momento antecedente all'omologazione della gara, comporta:

- nel caso di gara individuale o a coppie, l'esclusione della formazione di cui fanno parte dalla classifica e dalla gara. I risultati ottenuti vengono tutti cancellati ed il concorrente irregolare viene considerato come bye sia per le mani giocate che per le successive.
- nel caso di gara a squadre, per ciascuno degli incontri ai quali abbia partecipato il giocatore irregolare, l'assegnazione di zero punti alla squadra di cui fa parte, mentre alla squadra avversaria verrà attribuito il migliore tra il punteggio spettante alla squadra in riposo e, se l'incontro è stato regolarmente concluso, il punteggio ottenuto nell'incontro.

Verranno inoltre deferiti agli organi di Giustizia Sportiva:

- 1) il Presidente dell'ASD/SSD nel caso di Campionati riservati agli Affiliati;
- 2) il Capitano o c.n.g. della squadra, i giocatori in posizione irregolare, il Presidente dell'ASD/SSD iscrivente e i Presidenti delle ASD/SSD per le quali essi sono tesserati con tessera primaria, nel caso di Campionato Libero a Squadre;
- 3) i giocatori in posizione irregolare e i Presidenti delle ASD/SSD per le quali essi sono tesserati con tessera primaria nel caso di Campionato Libero a Coppie

Art.11 - Riscontro della regolarità

I tesserati che partecipano ad un Campionato devono risultare, alla consultazione delle apposite aree del sito federale (Area Regioni, Area Associazioni OnLine, schedino personale, ecc.), in regola, per il corrente anno agonistico, con il tesseramento e con gli adempimenti ed i pagamenti relativi all'iscrizione.

La regolarità di tesseramento è altresì rilevabile dall'anagrafico, interfacciato con i database federali, e i software approvati ed omologati dalla FIGB per il calcolo delle classifiche.

Art.12 - Rappresentanza

Nei Campionati di ASD/SSD i tesserati partecipano in rappresentanza dell'ASD/SSD che li schiera.

Nei Campionati Liberi a Squadre a ciascuna formazione viene associata l'ASD/SSD di riferimento, cioè quella di tesseramento primario del Capitano, e/o il nome di uno sponsor.



REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI

Art.13 - Prestito / Nulla Osta

Un'ASD/SSD può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato tipologia Agonista o Non Agonista ad altra ASD/SSD per la partecipazione ad un Campionato riservato agli Enti Affiliati, nei quali l'ASD/SSD può utilizzare esclusivamente propri tesserati tipologia Agonista e Ordinario Sportivo.

La partecipazione ai Campionati Liberi non richiede alcuna cessione.

La cessione in Nulla Osta è subordinata all'avvenuto tesseramento tipologia Normale del giocatore da parte dell'ASD/SSD ricevente.

La dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere:

- a) l'indicazione dell'ASD/SSD che effettua il prestito e di quella che ne usufruisce, nonché delle generalità complete del tesserato;
- b) la sottoscrizione dei Presidenti delle due ASD/SSD;
- c) la certificazione dell'avvenuto pagamento della quota federale, ove richiesta

L'ASD/SSD che sottoscrive la ricezione in prestito di un tesserato accetta implicitamente le responsabilità di cui all'art. 23 del Regolamento Organico.

Art.14 - Designazione delle formazioni

- 1) Campionati riservati agli Enti Affiliati

Tutti i tesserati partecipano ai Campionati in rappresentanza dell'ASD/SSD che li schiera, che ha quindi, nella persona del proprio Presidente o del suo delegato, diritto esclusivo di designare i giocatori iscritti e la formazione da schierare nei vari turni di gara. I tesserati non hanno alcun diritto individuale, al di fuori di quelli eventualmente evidenziati nei RDG.

- 2) Campionati Liberi a Squadre

Il Capitano o c.n.g. ha il diritto di designare la formazione da iscrivere al Campionato, fatte salve le specifiche norme che regolano il mantenimento dei diritti dall'anno precedente.

Il Capitano ha comunque sempre il diritto di stabilire la formazione da schierare nei vari turni di gara.

Art.15 - Assegnazione dei concorrenti ai raggruppamenti, ai gironi e ai tabelloni a KO

L'assegnazione dei concorrenti ai raggruppamenti, ai gironi ed ai tabelloni a KO viene effettuata, a proprio insindacabile giudizio ed in piena autonomia, dal DGC o dal suo delegato, in base ai criteri, alle modalità ed ai parametri, diversi a seconda del Campionato, della Fase di gara e della formula utilizzata, descritti dai RDG ai quali viene pertanto demandata la trattazione dell'argomento.

L'assegnazione non potrà mai tenere conto dei risultati di Fasi precedenti, salvo che questo venga specificato, prima dello svolgimento della Fase precedente, nella stesura del RDG.

Nel caso in cui si verificassero ritiri successivi all'assegnazione dei concorrenti ai raggruppamenti, ai gironi o ai tabelloni, o modifiche nella composizione delle formazioni in gare o Fasi di gara in cui viene utilizzato il criterio delle teste di serie, l'organizzazione nei limiti del possibile apporterà, se sussistono garanzia di equità ed opportunità logistica ed organizzativa, le modifiche di assegnazione, di struttura e di calendario di gara che ritiene più efficaci, fatte salve diverse specifiche previsioni dei RDG.

Art.16 - Denominazione delle squadre

Nei Campionati a Squadre riservati agli Enti Affiliati, la formazione deve essere denominata con il nome dell'ASD/SSD; nel caso l'ASD/SSD possa iscrivere in gara più squadre, il nome del Capitano seguirà quello dell'ASD/SSD.

Nei Campionati Liberi a Squadre, la squadra sarà denominata con il nome del Capitano, seguito da quello dell'ASD/SSD di tesseramento primario del Capitano o, in caso di richiesta del Capitano, di un'altra ASD/SSD e/o di un eventuale sponsor.



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI



Art.17 - Composizione delle squadre

Nei RDG viene indicato il numero massimo di componenti delle squadre per ogni Campionato.

In assenza di indicazioni, le squadre partecipanti devono essere composte da un massimo di 6 giocatori più un eventuale capitano non giocatore (c.n.g.).

L'iscrizione del c.n.g. non è vincolata alle limitazioni di sesso, età, categoria, tipologia di tesseramento ecc. alle quali sono sottoposti i componenti giocatori.

Il c.n.g. deve comunque essere un tesserato tipologia Agonista, Non Agonista, Ordinario in regola nell'anno corrente.

In caso di mancanza di c.n.g. le squadre debbono indicare, al momento della iscrizione, a quale dei giocatori è attribuita la funzione di Capitano.

Il CF può altresì autorizzare la designazione di un Assistente Capitano, di un Dirigente Accompagnatore, di un Coach.

Nei Campionati a squadre Miste dovranno sempre essere schierate al tavolo due coppie miste per ciascuna squadra.

Art.18 - Modificazione delle formazioni e sostituzioni

A. Campionati a Squadre.

- 1) La formazione iscritta di una squadra potrà essere modificata o completata anche in corso di gara fino a quando il numero di giocatori della stessa che prendano realmente parte al gioco raggiunga quello massimo di componenti previsto dallo specifico Rdg. Tutto questo nel rispetto delle specifiche regolamentazioni di gara che evidenzino l'obbligo di comunicare entro un termine preciso l'elenco completo o parziale dei giocatori utilizzabili, indicando eventuali limitazioni nelle successive aggiunte.
- 2) Nel caso venisse riscontrata una volontà strumentale nell'iscrizione di giocatori in squadra, atta a modificare il valore della stessa e quindi a migliorarne la posizione in girone o in tabellone o a facilitarne il cammino in gara, vi sarà deferimento agli Organi di Giustizia Sportiva del Presidente dell'ASD/SSD nel caso di Campionato di ASD/SSD, del Capitano della squadra nel caso di Campionato Libero.
- 3) Qualora un componente risulti iscritto in formazione, ma non abbia realmente preso parte al gioco, può essere rimpiazzato da un altro giocatore.
- 4) Un giocatore iscritto in una squadra, ma che non abbia realmente preso parte al gioco, può essere schierato, per lo stesso Campionato, in un'altra squadra, solo in presenza di assenso scritto dell'ASD/SSD (Campionati di ASD/SSD) o del Capitano (Campionati Liberi) che l'aveva inizialmente iscritto in formazione.
- 5) Esclusivamente nel corso dei Campionati in cui le formazioni siano composte da un massimo di 6 giocatori, il DGC può autorizzare, direttamente o tramite il suo delegato, il subentro per cause di forza maggiore del c.n.g. a sostituzione definitiva di uno dei componenti, che non potrà più essere successivamente schierato.
- 6) Il subentro del c.n.g. può essere effettuato esclusivamente in un intervallo di gara dopo il quale sia prevista la possibilità di modificare le formazioni in campo.
- 7) Il c.n.g. subentrante diventa a tutti gli effetti un giocatore e deve quindi essere in regola con tutti i requisiti richiesti ai giocatori di quel Campionato/Fase; la sua partecipazione alla gara deve avvenire, come per tutti gli altri giocatori, nel rispetto di quanto disposto dal PR e dagli altri Regolamenti Federali.
- 8) La sostituzione mantiene intatti tutti i diritti del concorrente; qualunque siano i risultati della squadra precedenti e successivi alla sostituzione, questi saranno validi.
- 9) Il sostituto ed il sostituito hanno entrambi diritto all'assegnazione di Punti Federali, Punti Piazzamento o Titoli, secondo quanto disposto dall'Art. 7 del Regolamento Categorie Giocatori.
- 10) Il DGC può autorizzare, se sussistono cause di forza maggiore, l'inserimento del c.n.g. in corso di competizione.



REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI

- 11) L'Arbitro Responsabile può autorizzare in qualunque momento, in regime di emergenza, una sostituzione temporanea per squadra per Fase, se questo è necessario per il buon proseguimento del gioco.
 - 12) La sostituzione può comunque avvenire al massimo per una sessione di gara per Fase.
 - 13) Il subentrante diventa a tutti gli effetti un giocatore e deve quindi essere in regola con tutti i requisiti richiesti ai giocatori di quel Campionato/Fase, ad eccezione del pagamento della quota di iscrizione, se relativa al singolo giocatore e non alla formazione; la sua partecipazione alla gara deve avvenire, come per tutti gli altri giocatori, nel rispetto di quanto disposto dal PR e dagli altri Regolamenti Federali.
 - 14) La sostituzione mantiene intatti i diritti del concorrente; qualunque sia il risultato conseguito dalla squadra con il sostituto che abbia giocato tutto o una parte della sessione, questo sarà valido.
 - 15) Il sostituto non assume alcun diritto individuale in merito all'assegnazione di Punti Federali, Punti Piazzamento o Titoli, secondo quanto disposto dall'Art. 7 del Regolamento Categorie Giocatori.
 - 16) E' dovere dell'Arbitro che designi un sostituto di informare il DGC non appena possibile e di presentargli un rapporto scritto sulla circostanza.
- B. Campionati a Coppie.**
- 1) Il DGC può autorizzare, direttamente o tramite il suo delegato, la sostituzione in via definitiva per cause di forza maggiore di uno dei componenti della coppia, che non potrà più successivamente partecipare alla gara, con un altro giocatore.
 - 2) La sostituzione può essere effettuata esclusivamente al termine di una Sessione o di una Fase di gara e prima dell'inizio della successiva.
 - 3) In ogni caso per ciascuna coppia partecipante non potrà essere ammessa la sostituzione di più di un componente, anche nel caso di Campionati a più Fasi; almeno uno dei componenti deve far parte della coppia originariamente partecipante.
 - 4) Il subentrante diventa a tutti gli effetti un giocatore e deve quindi essere in regola con tutti i requisiti richiesti ai giocatori di quel Campionato/Fase; la sua partecipazione alla gara deve avvenire, come per tutti gli altri giocatori, nel rispetto di quanto disposto dal PR e dagli altri Regolamenti Federali.
 - 5) La sostituzione mantiene intatti i diritti del concorrente.
 - 6) Qualunque siano i risultati della coppia precedenti e successivi alla sostituzione, questi saranno validi.
 - 7) Il sostituto ed il sostituito hanno entrambi diritto all'assegnazione di Punti Federali, Punti Piazzamento o Titoli, secondo quanto disposto dall'Art. 7 del Regolamento Categorie Giocatori.
 - 8) L'Arbitro Responsabile può autorizzare in qualunque momento, in regime di emergenza, la sostituzione temporanea di uno dei componenti della coppia, se questo è necessario per il buon proseguimento del gioco.
 - 9) La sostituzione può comunque avvenire al massimo per una sessione di gara per Fase.
 - 10) Il subentrante diventa a tutti gli effetti un giocatore e deve quindi essere in regola con tutti i requisiti richiesti ai giocatori di quel Campionato/Fase, ad eccezione del pagamento della quota di iscrizione, se relativa al singolo giocatore e non alla formazione; la sua partecipazione alla gara deve avvenire, come per tutti gli altri giocatori, nel rispetto di quanto disposto dal PR e dagli altri Regolamenti Federali.
 - 11) La sostituzione mantiene intatti i diritti del concorrente; qualunque sia il risultato conseguito dalla coppia con il sostituto che abbia giocato tutta o una parte della sessione, questo sarà valido.
 - 12) Il sostituto non assume alcun diritto individuale in merito all'assegnazione di Punti Federali, Punti Piazzamento o Titoli, secondo quanto disposto dall'Art. 7 del Regolamento Categorie Giocatori.



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI



- 13) E' dovere dell'Arbitro che designi un sostituto di informare il DGC non appena possibile e di presentargli un rapporto scritto sulla circostanza.
- 14) Il DGC può autorizzare, nel caso ciò sia necessario per consentire la corretta prosecuzione della gara, sostituzioni al di fuori di quelle previste dai commi precedenti, se indispensabile anche con giocatori che non abbiano i necessari requisiti.
- 15) Il DGC può stabilire in questo caso che la formazione concorrente in cui il sostituto viene utilizzato non venga considerata in classifica.
- 16) Il sostituto dovrà comunque essere in regola con il tesseramento richiesto per la Fase / Serie della gara nella quale viene utilizzato.
- 17) Il sostituto non assume alcun diritto individuale in merito all'assegnazione di Punti Federali, Punti Piazzamento o Titoli, secondo quanto disposto dall'Art. 7 del Regolamento Categorie Giocatori.

Art.19 - Ritardi e mancata presentazione alla gara per cause di forza maggiore

Per tutti i Campionati il DGC deve essere informato immediatamente dall'Arbitro Responsabile di qualunque situazione di ritardo o di mancata presentazione alla gara o comunque di impossibilità ad iniziare o a proseguire la gara.

Accertate l'eventuale sussistenza e la rilevanza della causa di forza maggiore, il DGC potrà stabilire variazioni alla struttura della gara e/o rinviare o annullare incontri e comunque modulare a proprio insindacabile giudizio l'applicazione dei dispositivi previsti in materia di tolleranza e assegnazione delle penalità dalle Norme Integrative al Codice di Gara; egli potrà quindi ammettere concorrenti anche a gara in corso, stabilendo in base alle situazioni contingenti quali punteggi assegnare loro per la parte di gara non giocata.

Per tutti i Campionati Regionali, il Presidente/Delegato della struttura territoriale delegata all'organizzazione, (o il suo delegato), svolgerà, in delega, gli stessi accertamenti e le stesse funzioni.

Nel caso non vi sia causa di forza maggiore, si darà attuazione a quanto previsto dalle Norme Integrative del Codice di Gara.

Art.20 - Forfait

Se un concorrente è impossibilitato ad iniziare o a proseguire la gara, l'Arbitro Responsabile, nel rispetto dell'Art. 19 del PR, dichiara il forfait.

In gara a coppie, e non sussistendo giustificazioni motivate da cause di forza maggiore, il forfait equivale all'abbandono della gara da parte del concorrente, così configurandosi la fattispecie dell'Art. 21 del PR.

In gara a squadre non a eliminazione diretta, e non sussistendo giustificazioni motivate da cause di forza maggiore, il forfait non può essere dichiarato per più di un incontro e nel caso in cui il concorrente non fosse in grado di giocare o portare a termine un secondo incontro, anche non consecutivo, sarebbe considerato rinunciatario ed estromesso dalla competizione, in questo modo configurandosi la fattispecie dell'Art. 21 del PR.

Art.21 - Obbligo di ultimazione della gara

E' fatto obbligo a tutti coloro che si iscrivono ad un Campionato di presentarsi in sede di gara secondo le modalità previste dai RDG, di iniziare e di portare a termine la competizione.

L'abbandono comporta l'esclusione della formazione dalla classifica e da eventuali Fasi successive dalla gara.

L'abbandono costituisce infrazione all'obbligo di lealtà e probità stabilito dal terzo comma dell'art. 48a dello Statuto Federale e comporta il deferimento agli Organi della Giustizia Sportiva.

In caso di abbandono, l'Arbitro Responsabile è quindi tenuto a deferire ai competenti Organi della Giustizia Sportiva l'ASD/SSD ed il suo Presidente nel caso di Campionati riservati agli Affiliati; il



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI



Capitano della formazione nel caso di Campionati Liberi a Squadre, i giocatori componenti la formazione negli altri casi.

Non si configura come Abbandono di Gara, ed è quindi consentito, il ritiro prima dell'inizio o in corso di svolgimento dell'incontro, da un incontro o una fase ad eliminazione diretta; il ritiro equivale alla sconfitta da parte della squadra ritirata.

Il DGC può comunque autorizzare, direttamente o attraverso delega, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali e se sussistono valide motivazioni, un concorrente ad interrompere anticipatamente la propria partecipazione ad una gara, se e quando questo non comporti problemi di carattere organizzativo. In questo caso al concorrente viene dato ciascuno degli incontri successivi perso a zero nel caso di gara a squadre; se si tratta di gara a coppie o individuale il concorrente viene retrocesso all'ultimo posto della classifica della Fase.

Il concorrente è comunque escluso dalla partecipazione ad eventuali Fasi successive.

Art.22 - Rifiuto di effettuare un incontro

Nel momento in cui si iscrivono in gara, i concorrenti in un Campionato accettano di incontrarsi tra di loro senza eccezione alcuna. Il rifiuto di incontrare un avversario comporta l'automatica squalifica ed estromissione dal Campionato della formazione o del tesserato che ha manifestato il rifiuto.

Il rifiuto di incontrare un avversario costituisce infrazione all'obbligo di lealtà e probità stabilito dall'Art. 48 dello Statuto Federale.

I tesserati che hanno manifestato il rifiuto di cui al comma precedente, i Presidenti delle ASD/SSD di appartenenza e, nel caso di Campionati Liberi a Squadre, il Capitano della squadra, saranno deferiti ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

Art.23 - Etica e comportamento

Il privilegio di rappresentare la propria ASD/SSD, cosa che avviene comunque anche nei Campionati Liberi, o quella che usufruisce del prestito/nulla osta dipende prima di tutto dalla dimostrazione di possedere buona sportività, comportamento corretto e, soprattutto, etica irreprensibile; poiché i partecipanti sono rappresentanti ufficiali, oltre che individui privati, diventa imperativa la più stretta osservanza delle norme del Codice, delle Leggi e dei Regolamenti della FIGB.

Tutti i componenti delle formazioni concorrenti in un Campionati, pertanto, sono tenuti a familiarizzare con le norme stabilite nei principi di etica.

Tutti i concorrenti ed i giocatori sono tenuti ad accettare tutte le decisioni arbitrali, senza discuterle o commentarle.

Art.24 - Attività del Capitano non giocatore

Il c.n.g. può accedere alla sala aperta, ove può assistere agli incontri della propria squadra, purché osservi le normative dettate dal PR e quelle specificamente stabilite per ogni singola gara.

L'Arbitro Responsabile può autorizzare il c.n.g. ad accedere alla sala chiusa ed assistere agli incontri della propria squadra, solo se il c.n.g. svolge in quell'incontro la funzione di scorer della propria squadra; il c.n.g. perde in questo caso tutti i diritti propri del ruolo di c.n.g.

Il c.n.g. può nominare un proprio sostituto, che non può essere un giocatore della squadra; il sostituto non può subentrare al c.n.g. nel corso di un incontro, è sottoposto alle stesse normative previste per il c.n.g., ne deve svolgere le funzioni per tutta la durata dell'incontro e può comunque entrare nella sala aperta solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'Arbitro Responsabile, che può a propria discrezione imporgli determinate condizioni.

Il c.n.g. deve entrare nella sala prima dell'inizio del gioco del rispettivo turno di gara e se lascia la sala non può più rientrarvi per l'intera durata di quel turno; eccezionalmente se al c.n.g. fosse richiesto di abbandonare la sala (per essere consultato o per qualsiasi altra ragione) da un Dirigente Federale, dal DGC o da un Arbitro, può essere ammesso a rientrarvi a discrezione dell'Arbitro Responsabile.



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI



Una volta che ciascun giocatore al tavolo ha estratto le carte dal board e sino a quando ciascun giocatore non avrà riposto le carte nel board al termine della smazzata, il c.n.g. è assoggettato alle stesse restrizioni dettate per gli spettatori: egli può solamente intervenire per richiamare i propri giocatori ad un comportamento corretto e per far cessare discussioni superflue e non necessarie; se l'Arbitro viene chiamato al tavolo (ma egli non può chiamare mai l'Arbitro), può parlare di questioni inerenti il fatto o la normativa.

Nel caso in cui la sala aperta sia accessibile agli spettatori il c.n.g. deve assicurarsi che non ci siano giocatori della propria squadra ad assistere all'incontro, secondo quanto disposto dall'Art. 25 del PR, e può richiamare l'attenzione dell'Arbitro sull'eventuale presenza di giocatori della squadra avversaria.

Il DGC può autorizzare, se sussistono cause di forza maggiore, l'inserimento del c.n.g. in corso di competizione.

Art.25 - Ammissioni alla sale da gioco - Spettatori

Alle sale da gioco possono accedere i giocatori, ciascuno limitatamente alla propria sala di competenza, gli Arbitri, i componenti dello staff operativo addetto alle sale, gli scorer, i giornalisti muniti dell'autorizzazione del DGC, il Presidente della FIGB, il Direttore Generale dei Campionati, i Commissari di Tavolo e le persone di volta in volta espressamente autorizzate.

Vi possono inoltre accedere i c.n.g. o i loro sostituti, nel rispetto di quanto indicato nell'Art. 24 del PR.

Ogni volta che è in atto qualunque trasmissione in diretta della gara, in sede di gara e/o all'esterno (Bridgerama, Running Scores, trasmissioni online su web), salvo diversamente disposto dall'Arbitro Responsabile, tutte le sale saranno considerate "chiuse"; il c.n.g. potrà comunque accedere alla sala Aperta, nel rispetto di quanto indicato nell'Art. 24 del PR.

Sono inoltre ammessi, in sala Aperta nel caso di gara a squadre o in tutte le sale nel caso di gara a coppie, e comunque salvo quando sia in atto una trasmissione in diretta, gli spettatori, in misura non superiore a 2 per tavolo; essi si devono sedere uno da ogni lato del sipario e non possono allontanarsi dal tavolo sino alla fine del turno di gioco (della sessione nel caso di gara a coppie).

Nel caso in cui uno spettatore si allontani dal tavolo prima della fine del turno/sessione di gioco dovrà comunque uscire dalla sala e non potrà rientrare né in quella né in altre.

Salvo diversa autorizzazione da parte dell'Arbitro Responsabile, nel caso di gara a coppie lo spettatore non potrà mai spostarsi di tavolo; nel caso di gara a squadre, non potrà mai spostarsi di tavolo nel caso vengano utilizzate mani duplicate.

Negli incontri a squadre è proibito ad ogni componente, non giocante in quel momento, di assistere all'incontro della propria squadra.

Art.26 - Sala chiusa

L'ingresso nella sala chiusa è permesso solo ai giocatori, agli Arbitri, ai componenti dello staff operativo addetti alle sale, ai giornalisti muniti dell'autorizzazione del DGC, al Presidente della FIGB, al DGC, agli eventuali Commissari di Tavolo.

Art.27 - Arbitraggio

Tutti i Campionati debbono essere arbitrati e diretti da Arbitri regolarmente iscritti all'Albo federale e secondo le disposizioni dettate dal Regolamento Arbitri di Gara e dalle altre normative federali in materia.

Art.28 - Commissario di tavolo

La FIGB, tramite il DGC o il suo delegato, ha facoltà di nominare in qualsiasi momento un Commissario al tavolo senza alcuna preventiva comunicazione ai giocatori, al Capitano della squadra o all'ASD/SSD di appartenenza.



REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI

Art.29 - Duplicazione e Bridgemate

Compatibilmente con le esigenze organizzative e logistiche, qualora ciò sia possibile, in ciascun Campionato o sua Fase / Serie saranno giocate le stesse smazzate duplicate.

La Direzione dei Campionati, direttamente o per delega, disporrà quindi la pre-duplicazione della smazzate e la distribuzione dei board per tutti i tavoli, nelle condizioni di sicurezza stabilite dalla FIGB.

Compatibilmente con le esigenze organizzative e logistiche, nei Campionati Italiani a tutti i tavoli sarà adottato l'uso delle Bridgemate, che i giocatori avranno il dovere di utilizzare per la registrazione dei risultati, secondo le modalità disposte dalla Direzione dei Campionati.

Art.30 - Carte da gioco e Carta delle Convenzioni

Durante lo svolgimento di tutte le fasi dei Campionati Italiani debbono essere utilizzate Carte da gioco conformi alle normative internazionali ed i partecipanti debbono inoltre essere muniti della propria Carta delle Convenzioni in lingua italiana.

La specifica normativa relativa all'utilizzo dei Sistemi e delle Carte di Convenzione è di norma stabilita dai Rdg. In subordine, nel caso in cui nei Rdg non vi siano indicazioni in merito, sarà in vigore quanto stabilito in merito dalle Norme Integrative al Codice di Gara.

Art.31 - Sipari e Bidding Box

Durante lo svolgimento di tutti i Campionati Nazionali e Regionali debbono essere utilizzati i bidding-box.

Durante lo svolgimento di tutti i Campionati Nazionali e Regionali debbono essere utilizzati i sipari, salvo nei Campionati in cui il DGC o il suo delegato disponga diversamente o nei casi in cui egli conceda deroghe per cause di necessità contingente.

Quando i sipari vengono utilizzati, devono esserlo obbligatoriamente sia in sala aperta che in sala chiusa.

Per i dettagli operativi e regolamentari in merito all'uso dei sipari, si rimanda a quanto stabilito in merito dalle Norme Integrative al Codice di Gara.

Art.32 - Trasmissioni degli incontri

Ogni formazione concorrente ed ogni giocatore ha l'obbligo di accettare, qualora questo venga disposto dalla Direzione dei Campionati, che i propri incontri siano trasmessi in Bridgerama, su web, mediante Running Scores o in qualunque altro modo, nelle condizioni di sicurezza stabilite dalla FIGB.

Art.33 - Divulgazione di dati e delle immagini

Sia le ASD/SSD che i partecipanti, con l'atto di iscrizione al Campionato, autorizzano espressamente la FIGB alla pubblicazione e divulgazione dei risultati, delle generalità, del codice federale, di fotografie e ad effettuare riprese fotografiche e filmate dei partecipanti e della gara, registrazioni della stessa con strumenti tecnologici e la autorizzano all'utilizzo, alla pubblicizzazione e alla divulgazione per gli scopi istituzionali della FIGB, e anche a scopo commerciale, di tutto o parte del materiale realizzato, rinunciando a qualsiasi richiesta o pretesa, di qualsiasi natura o tipo, al riguardo.

Art.34 - Interviste

La FIGB emana specifiche disposizioni relative ai tempi e ai modi di espletamento delle interviste ufficiali e dell'esecuzione delle fotografie ufficiali durante lo svolgimento dei Campionati Italiani, che possono essere effettuate esclusivamente da giornalisti e fotografi accreditati.

Tutti i partecipanti ai Campionati sono tenuti al rispetto delle normative.



REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI

Art.35 - Controllo Antidoping

I soggetti individuati dalle vigenti normative che partecipano ai Campionati sono tenuti ad assoggettarsi al controllo Antidoping e agli altri controlli medici secondo le previsioni e le disposizioni dettate dagli specifici Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale, della WBF e della EBL, che si intendono interamente recepiti dalla FIGB.

Art.36 - Alcool e Fumo e Svapo

Sono sanciti il divieto di fumo e l'uso della sigaretta elettronica nel caso in cui si utilizzino ricariche contenenti nicotina e/o prodotti di nuova generazione derivanti dal tabacco oltre all'assunzione di bevande alcoliche in tutta l'area di gioco e dei servizi annessi alla stessa durante lo svolgimento delle fasi di gioco.

Il DGC adotta tutte le misure che ritiene più idonee all'applicazione e alla osservanza di tale disposizione, cui sono assoggettati tutti gli ammessi a tali aree.

Le infrazioni costituiscono illecito disciplinare e sono sottoposte alle disposizioni del Regolamento di Giustizia Sportiva.

In particolare il DGC o l'Arbitro Responsabile possono impedire l'accesso alle aree di gioco e la partecipazione allo stesso a persone in evidente stato di ebbrezza o comunque di alterazione.

Art.37 - Telefoni portatili e strumenti elettronici

Nelle aree di gioco e dei servizi annessi, durante le fasi di gioco non possono essere introdotti telefoni portatili e strumenti elettronici. Il DGC adotta tutte le misure che ritiene più idonee all'applicazione e alla osservanza di tale disposizione, cui sono assoggettati tutti gli ammessi a tali aree.

Le infrazioni costituiscono illecito disciplinare e sono sottoposte alle disposizioni del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Art.38 - Abbigliamento e badge di riconoscimento

L'accesso alle aree di gioco non è in nessun caso consentito a coloro che non portano un idoneo abbigliamento.

Il DGC o l'Arbitro Responsabile possono impedire l'accesso alle aree di gioco e la partecipazione allo stesso a persone che non portino idoneo abbigliamento.

Il CF può disporre, per determinati Campionati di ASD/SSD, l'obbligo, da parte di tutti i giocatori, di indossare la divisa di gioco della propria ASD/SSD.

Sulle divise e uniformi di gioco e di rappresentanza debbono essere applicati i segni distintivi dei titoli acquisiti secondo le disposizioni dell'Art. 27 del Regolamento Organico.

Il CF può disporre, per determinati Campionati di ASD/SSD, l'obbligo, da parte di tutti i giocatori, di indossare i badge di riconoscimento predisposti dall'organizzazione.

Art.39 - Omologazione dei Risultati

Il Giudice Sportivo Nazionale, constatata la regolarità dello svolgimento dei Campionati Italiani nel rispetto delle normative, ne delibera l'omologazione.

L'omologazione del Campionato costituisce il momento del suo riconoscimento, a cui consegue la convalida dei risultati e l'attribuzione, fino a quel momento provvisoria, in via definitiva dei Titoli, dei diritti, dei Punti Federali e dei Punti Piazzamento, ai concorrenti ed ai giocatori, in base ai piazzamenti ottenuti.

La mancata omologazione non consente la convalida dei risultati, fatti sempre e comunque salvi gli aspetti disciplinari.



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI



Art.40 - Disposizione finale

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.



REGOLAMENTO SETTORE ARBITRALE

INDICE

TITOLO I – Il Settore Arbitrale

Art. 1 - Natura e funzione

Art. 2 – Sedi

TITOLO II – La struttura e l'organizzazione

Art. 3 - Organi, Commissioni e Uffici

Art. 4 - Presidente del Settore

Art. 5 - Commissione Arbitrale

Art. 6 - Commissari Regionali

Art. 7 - Sezioni

Art. 8 - Organi di disciplina

Art. 9 - Procedura e Provvedimenti

Art.10 - Collegio di Disciplina d'Appello

Art.11 - La Scuola Arbitrale

Art.12 - Struttura della Scuola Arbitrale

Art.13 - Ufficio Amministrativo

Art.14 - Segreteria

TITOLO III – Iscrizione, Diritti e Doveri

Art.15 - Assunzione della qualifica

Art.16 - Requisiti

Art.17 - Domanda per l'attribuzione della categoria

Art.18- Cancellazione dall'Albo

Art.19 - Perdita della categoria a richiesta

Art.20 - Mancato esercizio

Art.21 - Cancellazione per mancato pagamento
della quota federale

Art.22 - Cancellazione per radiazione

Art.23 - Reiscrizione

Art.24 - Quadri Operativi

Art.25 - Diritti

Art.26 – Doveri

Art.27 – Limiti all'esercizio professionale

TITOLO IV – Attività didattica

Art.28 - Corsi di aggiornamento

Art.29 - Esami

Art.30 - Commissione Esaminatrice

TITOLO V – Categorie e Qualifiche

Art.31 - Categorie professionali

Art.32 - Arbitro Nazionale

Art.33 - Arbitro Regionale

Art.34 - Arbitro Provinciale

Art.35 - Arbitro di Associazione

Art.36 - Designazione dell'Arbitro Responsabile

Art.37 - Passaggio di categoria

Art.38 - Domanda di passaggio di Categoria

Art.39 - Requisiti per il passaggio di Categoria

Art.40 – Incompatibilità

Art.41 - Qualifiche di merito

Art.42 - Arbitro Internazionale

Art.43 - Arbitro Capo

Art.44 - Arbitro Onorario

Art.45 - Conduttore di Torneo e Arbitro on Line

TITOLO VI – Della pratica Professionale

Art.46 - Pratica Professionale

Art.47 - Corsi di preparazione

Art.48- Partecipazione ai corsi

Art.49 - Durata dei corsi

Art.50 - Esame di ammissione

Art.51 - Commissione d'esame

Art.52 – Esito dell'esame

Art.53 – Disposizioni finali

TITOLO I – IL SETTORE ARBITRALE

Art. 1 – Natura e Funzione

Al Settore Arbitrale sono demandati con autonomia operativa l'organizzazione, il reclutamento, la formazione, l'inquadramento e l'impiego degli arbitri della Federazione Italiana Gioco Bridge.

Tutte le gare di bridge organizzate direttamente dalla Federazione Italiana Gioco Bridge oppure organizzate da Enti Affiliati o da Enti Aggregati o da iscritti all'Albo Federale degli Organizzatori di manifestazioni di bridge, oppure organizzate da enti pubblici o privati con il patrocinio della F.I.G.B. devono essere dirette da arbitri autorizzati e riconosciuti dalla F.I.G.B..

Il rispetto della previsione del comma precedente è requisito essenziale per l'omologazione da parte della F.I.G.B. dei risultati e delle classifiche delle gare e per l'attribuzione dei punteggi.

Tutti gli Enti Affiliati, gli Enti Aggregati, gli iscritti all'Albo Federale degli Organizzatori di manifestazioni di bridge ed i Tesserati sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza delle disposizioni di cui innanzi.

Art. 2 – Sedi

Il Settore Arbitrale ha sede presso gli uffici della F.I.G.B. e si avvale, altresì, per quanto logisticamente compatibile con la sua autonomia operativa, dei mezzi e delle strutture periferiche della F.I.G.B. (Comitati Regionali e Provinciali).

TITOLO II – LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 3 – Organi, Commissioni, Uffici

Il Settore Arbitrale realizza le proprie finalità istituzionali mediante Organi, Commissioni e Uffici:

Organi Direttivi Centrali:

- Il Coordinatore (Presidente) del Settore;
- La Commissione Arbitrale;

Organi Direttivi Periferici:

- I Commissari regionali;
- Le Sezioni regionali;

Organi di disciplina del Settore Arbitrale:

- Il Collegio di Disciplina;
- Il Collegio di Disciplina d'Appello;

Organo di Formazione Arbitrale:

- La Scuola Arbitrale;

Ufficio Amministrativo:

- La Segreteria.

Art. 4 – Presidente del Settore

Il Presidente, nominato dal Consiglio Federale, rappresenta il Settore Arbitrale a tutti gli effetti e dura in carica un quadriennio olimpico.

Egli adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo e tecnico e non specificamente devoluti dal presente regolamento ad altri Organi.

Il Presidente tra l'altro:

- a) provvede alle nomine di sua competenza previste dal presente regolamento e non attribuite ad altri Organi;
- b) presiede la Commissione Arbitrale che convoca di sua iniziativa almeno 15 giorni prima e fino a 24 ore prima nei casi di estrema urgenza, a mezzo raccomandata o pec. La convocazione dovrà indicare il luogo e l'orario della riunione oltre all'o.d.g. dei lavori;
- c) vigila e controlla tutta l'Organizzazione del Settore Arbitrale e ne è responsabile.
- d) provvede alla designazione ed al controllo sia dell'Arbitro Responsabile che degli altri arbitri chiamati a dirigere tutte le fasi nazionali e interregionali dei Campionati Italiani; designa, inoltre, gli arbitri per i tornei internazionali e per le gare e manifestazioni a carattere nazionale e regionale in genere e potrà tener conto delle eventuali indicazioni fornite dagli Enti Organizzatori. Tutte le designazioni dovranno salvaguardare il criterio di una corretta rotazione degli arbitri onde consentire a tutti le maggiori

possibilità d'esercizio della pratica professionale e garantire il maggiore equilibrio nella distribuzione delle stesse;

- e) trasmette al Collegio di Disciplina del Settore Arbitrale gli atti di competenza; trasmette al Collegio di Disciplina d'Appello del Settore Arbitrale tutti gli atti e i documenti relativi alle sanzioni disciplinari adottate dal Collegio di Disciplina del Settore Arbitrale e verso le quali sia proposto ricorso dalle parti interessate;
- f) nomina i Conduttori di Tornei Locali su richiesta delle Associazioni Sportive quando ne ravvisi la necessità.

Art. 5 – Commissione Arbitrale

La Commissione Arbitrale, prevista all'art. 108, lettera h) del Regolamento Organico, è composta:

- dal Presidente del Settore Arbitrale;
- da due componenti, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Settore Arbitrale, prioritariamente scelti tra gli Arbitri Nazionali congelati ovvero Arbitri Onorari e durano in carica un quadriennio olimpico.

La Commissione Arbitrale si riunisce almeno quattro volte nella stagione sportiva. In caso di assenza motivata del Presidente della Commissione Arbitrale, la riunione non potrà avere luogo.

La Commissione Arbitrale:

- a) controlla l'attività del Settore Arbitrale in tutte le sue manifestazioni;
- b) nomina i componenti della Commissione esaminatrice per il passaggio di categoria;
- c) propone, su indicazione del Direttore della Scuola Arbitrale, al Consiglio Federale i nominativi dei Referenti della Formazione Regionale che operano secondo le indicazioni della Commissione e del Direttore della Scuola; il ruolo di Commissario Regionale e di Referente della Formazione Regionale può essere rivestito dalla stessa persona.
- d) indice i corsi di preparazione professionale per gli aspiranti Arbitri, sia su indicazione del Direttore della Scuola Arbitrale che su richiesta dei Referenti della Formazione Regionale.
- e) provvede all'inquadramento degli arbitri ed all'assegnazione della categoria;
- f) propone al Consiglio Federale i nominativi per l'attribuzione della qualifica di Arbitro Internazionale, Arbitro Capo e Arbitro Onorario;
- g) propone al Consiglio Federale le richieste di sospensione dai Quadri Operativi per incompatibilità (Art.40), le cancellazioni degli iscritti dall'Albo (Art. 18) e le richieste di reinscrizione.
- h) indice, su indicazione del Direttore della Scuola Arbitrale, i corsi di aggiornamento e gli esami per il passaggio di categoria;
- i) cura, in conformità di quanto disposto dalla F.I.G.B. l'aggiornamento e l'interpretazione delle regole del gioco e provvede alla loro diffusione;
- j) convoca le riunioni organizzative dei Commissari Regionali;
- k) propone al Consiglio Federale le quote federali che potranno essere differenziate secondo le categorie;
- l) sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio Federale i rimborsi spese per la direzione arbitrale;
- m) assegna le note di merito agli arbitri che si sono distinti nello svolgimento delle loro funzioni;
- n) delibera il richiamo o/e la sospensione temporanea dai quadri operativi di un arbitro.

La Commissione Arbitrale delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Alle riunioni della Commissione Arbitrale partecipa il Segretario che provvede alla redazione del verbale che deve essere trasmesso in copia alla Presidenza Federale.

Nelle sue riunioni la Commissione Arbitrale può avvalersi della presenza del Direttore della Scuola Arbitrale, di esperti o di qualsivoglia persona la Commissione ritenga utile convocare.

Le riunioni della Commissione Arbitrale sono valide con la presenza del Presidente e di almeno un componente.

Art. 6 – Commissari Regionali

I Commissari Regionali sono nominati dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Arbitrale, il primo e il terzo anno del quadriennio olimpico e, il Consiglio Federale ha facoltà, in qualsiasi momento, di disporre la revoca senza obbligo di motivazione.

Alla scadenza del biennio i Commissari possono essere confermati o decadono dall'incarico con la nomina dei nuovi.

L'incarico è incompatibile con l'esercizio dell'attività di Arbitro. Per la durata della causa di incompatibilità valgono le disposizioni dell'art. 40, secondo comma, del presente Regolamento.

I Commissari Regionali hanno in particolare il compito di:

- a) provvedere alla designazione ed al controllo dell'Arbitro Responsabile e degli altri arbitri chiamati a dirigere tutte le fasi, regionali e locali dei Campionati Italiani nonché i tornei e le manifestazioni a carattere provinciale e cittadino e potrà tener conto delle eventuali indicazioni fornite dagli enti Affiliati ed Aggregati e dagli iscritti all'Albo degli Organizzatori;
- b) vigilare sulla condotta e sul comportamento degli arbitri chiamati a dirigere tutte le fasi regionali e locali dei Campionati Italiani nonché i tornei regionali e provinciali e le gare e le manifestazioni a carattere regionale, provinciale e cittadino o che, comunque, operino nella regione di loro competenza;
- c) riferire con relazione trimestrale al Presidente del Settore Arbitrale sull'andamento dell'attività arbitrale e rappresentare le eventuali problematiche e necessità della categoria;
- d) riferire con comunicazione immediata, da effettuarsi nelle 48 ore dal fatto o dalla conoscenza dello stesso, al Presidente del Settore Arbitrale, qualsiasi questione che comporti implicazioni di natura disciplinare per gli arbitri del territorio di sua competenza;
- e) collaborare con il Referente della Formazione Regionale per le richieste alla Commissione Arbitrale dell'effettuazione dei corsi per la preparazione degli aspiranti Arbitro di Associazione.

Art. 7 – Sezioni

In ogni regione è costituita una Sezione del Settore Arbitrale alla quale devono far riferimento gli Arbitri della regione di residenza.

Il Commissario Regionale presiede la Sezione e gli competono le seguenti attribuzioni:

- a) organizzare, dirigere e controllare tutta l'attività sezionale;
- b) convocare e presiedere le riunioni degli arbitri della regione di sua competenza;
- c) curare il rapporto associativo degli arbitri residenti nel territorio di propria giurisdizione;
- d) collabora con il Responsabile della Formazione Regionale al perfezionamento tecnico degli Arbitri di ogni categoria;
- e) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati e provvedere, nelle forme compatibili con i regolamenti federali, alla tutela dei loro diritti previsti nel presente regolamento;
- f) nominare un Segretario della Sezione da scegliersi tra gli Arbitri della regione.

Le riunioni delle Sezioni possono essere indette anche in sedi diverse dalla propria, ma, comunque, nell'ambito della Regione.

Art. 8 – Organi di Disciplina

Sono Organi di Disciplina del Settore Arbitrale il Collegio di Disciplina ed il Collegio di Disciplina d'Appello.

Il Collegio di Disciplina del Settore Arbitrale è composto da tre membri effettivi, tra i quali viene individuato il Presidente, e da un supplente, che subentra in caso di dimissioni o impedimento di uno dei componenti effettivi, che sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Commissione Arbitrale e devono essere scelti tra gli Arbitri Nazionali o Onorari oppure fra altri soggetti in possesso di Laurea in Giurisprudenza o equipollente.

Il Collegio di Disciplina del Settore Arbitrale dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati in qualsiasi momento da parte del Consiglio Federale.

Per tutti i componenti degli Organi di Disciplina del Settore Arbitrale vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche sociali e federali e con lo svolgimento dell'attività tecnica. Dalla data di nomina i componenti gli Organi di Disciplina del Settore Arbitrale che siano anche Arbitri, restano "congelati" fino alla data di cessazione dell'incarico.

Il Collegio di Disciplina del Settore Arbitrale giudica sull'operato degli Arbitri esclusivamente sotto il profilo comportamentale quando vengano violati i doveri previsti nel successivo art. 26 del presente regolamento, ad eccezione di quelli di competenza del Giudice Sportivo Nazionale. Le riunioni sono valide con la presenza del Presidente e di almeno due componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. In caso di assenza del Presidente del Collegio di Disciplina del Settore Arbitrale, la riunione non potrà avere luogo.

Il Collegio di Disciplina del Settore Arbitrale può attivarsi sia su segnalazione della Procura Federale, sia su segnalazioni pervenute dai tesserati, sia su segnalazione della Commissione Arbitrale.

Art. 9 - Procedura e Provvedimenti

Ricevuti gli atti dal Presidente del Settore Arbitrale, il Collegio di Disciplina del Settore Arbitrale potrà:

1. disporre direttamente l'archiviazione con provvedimento motivato, anche succintamente, che dovrà essere comunicato all'interessato, al Presidente del Settore Arbitrale ed all'autore della segnalazione;
2. aprire il procedimento disciplinare. In tal caso il Collegio dovrà avvisare l'Arbitro del procedimento pendente a suo carico con raccomandata a.r. o pec ed invitarlo a far pervenire una memoria scritta al Collegio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La raccomandata a.r. o pec dovrà contenere l'indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire la memoria, la descrizione dei fatti contestati e l'invito a comunicare al Collegio un indirizzo pec per tutte le successive comunicazioni e notifiche relative alla procedura con avvertenza che, in mancanza, le stesse verranno effettuate presso la Segreteria del Settore Arbitrale. L'Arbitro, nel predetto termine di trenta giorni, potrà comunque chiedere, in alternativa o in aggiunta alla memoria scritta, di essere sentito personalmente. Il Collegio stabilirà la data dell'udienza da celebrarsi nei trenta giorni successivi. Letta la memoria e/o sentito l'Arbitro personalmente, svolte le indagini che ritiene opportune ed acquisiti gli atti e i documenti che ritiene utili, in caso di mancato proscioglimento, il Collegio di Disciplina del Settore Arbitrale potrà comminare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo, che consiste in un avvertimento scritto a non ricadere più nell'errore;
- b) censura, che consiste nella diffida a non ricadere nella trasgressione;
- c) sospensione, da un minimo di 10 giorni e sino ad un massimo di sette anni, dall'attività arbitrale;
- d) la radiazione, che comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale di cui all'art. 10 dello Statuto Federale e dalla partecipazione a qualsiasi manifestazione di cui al successivo art. 32; alla radiazione consegue la cancellazione automatica da qualsiasi Albo, Registro o Elenco Federale e Sociale.

I provvedimenti del Collegio di Disciplina del Settore Arbitrale sono immediatamente esecutivi e devono essere notificati a mezzo raccomandata a.r. o pec ai sottoposti a giudizio, devono essere annotati sulla scheda personale e devono essere comunicati tramite posta elettronica al Presidente della F.I.G.B., al Procuratore Federale, ai Presidenti dei Comitati Regionali, al Presidente del Settore Arbitrale ed al Commissario Regionale competente.

Qualora ritenuti di interesse Federale, il Collegio potrà chiedere la pubblicazione sulla Rivista dei provvedimenti di archiviazione e/o di condanna.

Art. 10 – Collegio di Disciplina d'Appello

Avverso i provvedimenti del Collegio di Disciplina del Settore Arbitrale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di notifica, al Collegio di Disciplina d'Appello del Settore Arbitrale che giudicherà insindacabilmente, senza formalità, con provvedimento definitivo.

Il Collegio di Disciplina d'Appello del Settore Arbitrale è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Commissione Arbitrale e devono essere scelti tra gli Arbitri Nazionali o Onorari oppure fra altri soggetti in possesso di Laurea in Giurisprudenza o equipollente, tra i quali viene individuato il Presidente, e da un supplente, che subentra in caso di dimissioni o impedimento di uno dei componenti effettivi. Le riunioni sono valide con la presenza del Presidente e di almeno due componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. In caso di assenza del Presidente del Collegio di Disciplina d'Appello del Settore Arbitrale, la riunione non potrà avere luogo.

Il Collegio dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati, in qualsiasi momento da parte del Consiglio Federale.

Art. 11 – La Scuola Arbitrale

La Scuola Arbitrale provvede in accordo con la Commissione Arbitrale:

- a) al perfezionamento e all'ottimizzazione della formazione tecnica degli arbitri;
- b) allo studio, preparazione, realizzazione del materiale didattico inerente a quanto oggetto dell'attività della Scuola Arbitrale;
- c) alla divulgazione del materiale didattico.

Art. 12 – Struttura della Scuola Arbitrale

La Scuola Arbitrale è retta da un Direttore che dura in carica un quadriennio olimpico, non può svolgere alcuna attività retribuita per conto della Federazione, è nominato dal Consiglio Federale e può essere revocato in qualsiasi momento in conformità a quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto Federale.

Il Direttore della Scuola Arbitrale:

- a) controlla l'attività della Scuola Arbitrale in tutte le sue manifestazioni;
- b) individua e propone alla Commissione Arbitrale i nominativi dei Referenti Regionali;
- c) nomina i Docenti della Scuola Arbitrale;
- d) individua ed organizza le attività di formazione sul territorio.

I Referenti della Formazione Regionale vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Arbitrale, a seguito di indicazione del Direttore della Scuola Arbitrale e restano in carica un quadriennio olimpico e possono essere revocati in qualsiasi momento in conformità a quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto Federale

Art. 13 – Ufficio Amministrativo

E' ufficio amministrativo la Segreteria del Settore Arbitrale.

Art. 14 – Segreteria

La Segreteria è l'ufficio istituito presso il Settore Arbitrale per dare esecuzione alle delibere e alle disposizioni degli Organi Centrali. Cura ogni attività amministrativa ed assicura la tenuta degli atti, compresa la redazione dei verbali della Commissione Arbitrale.

La Segreteria è retta da un Segretario, scelto tra il personale dipendente della F.I.G.B. che ne coordina l'attività e può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Segretari.

Il Segretario e i Vice Segretari sono nominati dal Presidente del Settore Arbitrale e durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere revocati. Le nomine e le revoche devono essere ratificate dal Consiglio Federale.

TITOLO III – ISCRIZIONE, DIRITTI E DOVERI

Art. 15 – Assunzione della qualifica

La qualifica di arbitro si assume con l'iscrizione all'Albo a seguito di delibera del Consiglio Federale. Gli arbitri saranno iscritti in un Albo con numero d'ordine progressivo suddivisi nelle varie categorie di competenza.

L'Albo è custodito presso la Segreteria del Settore Arbitrale ed è tenuto sotto il controllo del Presidente del Settore Arbitrale, è pubblico e può essere consultato dagli Enti Affiliati, dagli Enti Aggregati e dagli iscritti all'Albo Organizzatori.

Il cambio di categoria e l'attribuzione di qualifica, di merito o onorifica, non modificano il numero di iscrizione che rimarrà assegnato per tutta la durata dell'iscrizione stessa.

Gli elenchi degli arbitri saranno pubblicati sulla Rivista Bridge d'Italia o su un allegato della stessa e sul sito web federale.

Art. 16 – Requisiti

Possono ottenere le categorie previste dal presente regolamento coloro che abbiano almeno 18 anni, abbiano superato gli esami specifici e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani o se stranieri, tesserati alla F.I.G.B. da almeno un quadriennio o che, in tempi inferiori, abbiano acquisito il livello di categoria seconda picche, e residenti in Italia. Tale termine può essere derogato nel caso di arbitro di altra Federazione purché con i requisiti del precedente capoverso;
- b) non abbiano riportato condanne nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, per delitto doloso;
- c) non abbiano riportato squalifiche o ricevuto inibizioni definitive complessivamente superiori a un anno da parte della F.I.G.B., della W.B.F., della E.B.L., del C.O.N.I. o di altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

- d) non abbiano procedimenti disciplinari in corso;
- e) non abbiano sanzioni disciplinari in corso.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'iscrizione, o il venir meno successivamente anche di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente comporta l'immediata e definitiva perdita della categoria.

Nell'ipotesi prevista dalla lettera d) ed e), l'iscritto rimarrà sospeso per il periodo di durata della sanzione o del procedimento che comporti la sospensione, salvo il caso previsto dalla lettera c).

Gli arbitri di una Federazione straniera possono essere designati per la direzione di gare della F.I.G.B. dal Presidente del Settore Arbitrale previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza.

Art. 17 – Domanda per l'attribuzione della categoria

Le domande di attribuzione della categoria devono essere presentate alla Segreteria Settore Arbitrale e devono essere corredate da:

- a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente regolamento;
- b) parere del Commissario Regionale di competenza;
- c) certificazione rilasciata dalla Segreteria del Settore Arbitrale di aver superato con profitto l'esame di ammissione.

Art. 18 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo con la conseguente perdita della categoria è deliberata dal Consiglio Federale ed è effettuata dalla Segreteria del Settore Arbitrale, sotto il controllo del Presidente del Settore Arbitrale, a seguito di:

- a) richiesta dell'iscritto;
- b) mancato esercizio dell'attività;
- c) mancato pagamento della quota federale;
- d) radiazione comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva.

A tutti gli effetti la cancellazione diviene efficace dalla data della delibera del Consiglio Federale, ad eccezione del caso previsto dalla lettera a), in cui diviene efficace dalla data del ricevimento della richiesta da parte della Segreteria del Settore Arbitrale.

Della cancellazione dall'Albo e della perdita della categoria deve essere data notizia all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. o pec.

Art. 19 – Perdita della categoria a richiesta

Ciascun iscritto può richiedere la cancellazione dall'Albo Arbitri inviando la relativa richiesta alla Segreteria del Settore Arbitrale; la richiesta inviata oltre il termine del 30 settembre non esonera dal pagamento della quota federale per l'anno successivo.

Art. 20 – Mancato esercizio

Un Arbitro inserito nei quadri operativi, qualunque sia la categoria di appartenenza, che per un periodo di due anni non ha svolto una sufficiente attività arbitrale, a giudizio della Commissione Arbitrale, anche se ha partecipato ai corsi di aggiornamento professionale, verrà cancellato dall'Albo.

L'esercizio dell'attività è comprovato dalla trasmissione alla Segreteria del Settore del curriculum arbitrale. E' considerato mancato esercizio dell'attività l'aver per tre volte, anche non consecutive, declinato l'accettazione di una designazione arbitrale, salvo legittimo impedimento adeguatamente documentato.

Art. 21 – Cancellazione per mancato pagamento della quota federale

Il mancato pagamento della quota federale entro i termini previsti equivale al mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo e comporta la cancellazione dallo stesso.

Art. 22 – Cancellazione per radiazione

La radiazione comminata dai competenti Organi della F.I.G.B. comporta non solo la perdita della categoria con conseguente cancellazione dall'Albo ma anche la revoca della qualifica.

Art. 23 – Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo Arbitri richiesta da chi ne sia stato cancellato, salvo il caso previsto dal precedente articolo che ne inibisce la possibilità, viene deliberata dalla Commissione Arbitrale. Per la reiscrizione devono sussistere i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

L'accettazione della domanda comporta l'ammissione all'esame innanzi alla Commissione esaminatrice che, in caso di esito favorevole, dovrà indicare la categoria con cui il candidato dovrà essere iscritto all'Albo, categoria che potrà essere anche di grado inferiore a quella precedentemente rivestita. Nel caso che la Commissione esaminatrice dichiarasse l'inidoneità il candidato potrà richiedere di essere sottoposto a nuovo esame, trascorso un periodo minimo di sei mesi. La tassa di esame verrà fissata annualmente dalla Commissione Arbitrale e comunicata al Consiglio Federale.

Art. 24 – Quadri Operativi

L'appartenenza dell'arbitro ad una delle categorie di seguito indicate ha carattere temporaneo dipendente dalla permanenza dello stesso nei quadri operativi o dal compimento del 75° anno di età.

La Commissione Arbitrale procederà, annualmente entro il 30 dicembre, alla revisione dei quadri operativi, provvedendo alla compilazione degli elenchi degli Arbitri che potranno esercitare l'attività l'anno successivo.

La Commissione Arbitrale può deliberare la sospensione temporanea dai quadri operativi di un Arbitro per ragioni tecniche o per ragioni legate allo stato di salute dell'iscritto. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. In caso di necessità il provvedimento può essere assunto dal Presidente del Settore Arbitrale e portato a ratifica della Commissione Arbitrale alla prima seduta utile.

Le ragioni tecniche possono anche essere desunte dalle relazioni degli Organi Tecnici e degli Organi di Vigilanza, e Disciplinari del Settore Arbitrale o dalla mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e/o alle riunioni indette dagli Organi del Settore Arbitrale.

La comunicazione dell'esclusione deve essere inviata all'interessato entro 48 ore dall'assunzione del provvedimento a cura della Segreteria del Settore Arbitrale a mezzo lettera raccomandata a.r. o pec.

L'interessato potrà, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dalla comunicazione proporre reclamo al Consiglio Federale che deciderà a suo insindacabile giudizio.

Al compimento del 75° anno di età l'iscritto che volesse continuare l'attività potrà esercitarla, mantenendo la qualifica e la categoria acquisita, limitatamente all'ambito operativo dell'Arbitro di Associazione.

La cancellazione dai quadri operativi per raggiunti limiti di età, non inibisce la nomina dell'interessato a componente delle varie commissioni tecniche o disciplinari previste dal presente regolamento e dagli altri Regolamenti federali.

Art. 25 – Diritti

Gli Arbitri hanno diritto alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela della persona che si renda necessaria da parte della F.I.G.B. in tutte le sue componenti.

Agli arbitri competono per le attività svolte, rimborsi spese nei limiti di quanto deliberato annualmente dal Consiglio Federale, a carico delle strutture presso cui vengono designati per svolgere la loro attività.

Nel caso in cui l'arbitro dovesse rinunciare al rimborso spese questo, previa autorizzazione del Presidente del Settore Arbitrale, deve essere destinato alla promozione del bridge o versato in beneficenza.

I rimborsi spese per la direzione dei Campionati Nazionali o Regionali sono proposti annualmente dalla Commissione Arbitrale, deliberati dal Consiglio Federale e comunicati agli Organi Territoriali della F.I.G.B.; i rimborsi spese minimi per la direzione dei tornei presso Affiliati, Autorizzati oppure Organizzatori, sono oggetto di trattativa privata fatta salva la facoltà di rinuncia da parte dell'interessato.

Per la divulgazione e la promozione del bridge gli Arbitri potranno prestare la loro opera rinunciando al rimborso spese nel caso in cui intervengano particolari ragioni di interesse sociale e culturale. In tali ipotesi dovranno ottenere preventivamente specifica autorizzazione dal Presidente del Settore Arbitrale.

Art. 26 – Doveri

Gli Arbitri devono svolgere la loro attività unicamente in manifestazioni organizzate o patrociniate dalla F.I.G.B..

Gli arbitri sono tenuti a:

- a) osservare lo Statuto della F.I.G.B., il presente Regolamento ed ogni altra norma e disposizione emanata dalla Federazione o dal Settore Arbitrale

- b) mantenere uno specchiato comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottendono sia allo svolgimento dell'attività di arbitraggio e direzione di una gara, che deve essere sempre ispirato ai fondamentali concetti della diligenza, della competenza, della massima professionalità e dell'educazione, sia nei comportamenti nei confronti dei partecipanti alla gara che dei colleghi e della Federazione e dei suoi Organi;
- c) compilare compiutamente e con assoluta veridicità la propria scheda personale ed il curriculum relativo alla pratica professionale;
- d) dirigere gare, partecipare a raduni o incontri tecnici per i quali vengono designati o convocati dagli Organi competenti, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
- e) versare le quote federali entro il giorno 30 dicembre, alla Segreteria della F.I.G.B. che provvederà ad inviare la tessera federale comprovante la regolarità del tesseramento. Gli Arbitri che al 31 gennaio non avranno provveduto al versamento della quota associativa verranno sospesi dall'attività sino alla regolarizzazione che dovrà comunque essere effettuata entro il 31 marzo. Scaduto tale termine, in conformità con quanto previsto all'art. 21, il mancato pagamento della quota federale equivale al mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo e comporta la cancellazione dallo stesso;
- f) controllare che tutti i partecipanti alle gare siano iscritti alla F.I.G.B., secondo le procedure federali;
- g) curare che siano trasmessi i risultati e le classifiche alla Segreteria della F.I.G.B. per la pubblicazione e l'attribuzione dei punteggi a coloro che ne avranno acquisito il diritto e, ove il caso, al Commissario Regionale i referti e le relazioni di gara;
- h) partecipare ai corsi di aggiornamento professionale ed alle riunioni indette dai Commissari Regionali e dagli altri Organi della F.I.G.B.;
- i) portare, in maniera visibile, durante l'intero arco della gara, la tessera di arbitro;
- j) indossare la divisa arbitrale federale;
- k) informare, anche solo verbalmente, la parte interessata qualora intendano denunciare fatti disciplinarmente rilevanti, pur in mancanza di espressa denuncia di parte.

Art. 27 – Limiti all'esercizio professionale

Gli Arbitri non possono svolgere alcuna attività di arbitraggio, in qualunque modo esplicita, al di fuori o in contrasto con le previsioni del presente Regolamento, salvo deroghe espressamente rilasciate per iscritto dal Presidente del Settore Arbitrale. La deroga può essere concessa solamente nel caso in cui un Ente, senza rapporti con la F.I.G.B., intenda organizzare una manifestazione a scopo di beneficenza o per particolari ragioni di carattere divulgativo, sociale e culturale.

Gli Arbitri ed i Conduttori di Tornei Locali che dirigono manifestazioni non ufficiali della F.I.G.B., attenendo l'infrazione alla mancata osservanza di Regolamenti, verranno deferiti agli Organi di Giustizia Sportiva Federale.

TITOLO IV – ATTIVITA' DIDATTICA

Art. 28 – Corsi di aggiornamento

Vengono organizzati periodicamente dalla Commissione Arbitrale per il tramite della Scuola Arbitrale e/o su richiesta dei Referenti della Formazione Regionale, con cadenza almeno biennale, corsi di aggiornamento professionale, propedeutici alla conferma nei quadri operativi per il passaggio ovvero il mantenimento della categoria.

I corsi per gli Arbitri Nazionali hanno carattere nazionale, quelli per gli Arbitri Regionali, Provinciali e di Associazione hanno carattere interregionale o regionale. Tutti gli Arbitri possono essere ammessi a partecipare ai corsi a carattere nazionale. Gli argomenti, le materie e le modalità di svolgimento dei corsi verranno stabiliti dalla Commissione Arbitrale e tutto sarà comunicato con apposita circolare, assieme alle altre notizie utili, agli aventi diritto.

Gli Arbitri che rivestono cariche o incarichi federali o cariche societarie, incompatibili con l'attività arbitrale sono esentati dal partecipare ai corsi di aggiornamento professionale. In caso di partecipazione, tale aggiornamento, sarà riconosciuto al reinserimento nei quadri operativi. In caso contrario al momento della cessazione della carica ostativa, gli stessi, se non hanno partecipato ai corsi, prima di essere reinseriti nei quadri operativi, dovranno sostenere un colloquio con una Commissione composta di tre membri designati dal Presidente del Settore Arbitrale; questi ultimi dovranno attestare l'idoneità dell'Arbitro.

Art. 29 – Esami

Il Presidente del Settore Arbitrale invierà, a mezzo della Segreteria, tempestivamente a tutti gli interessati comunicazione con l'indicazione delle sedi, delle date, del termine e delle modalità delle sedute per lo svolgimento degli esami per il passaggio di categoria. Tale comunicazione verrà pubblicata anche sul sito web federale.

Le sedute degli esami per il passaggio di categoria avranno carattere nazionale e saranno tenute in un'unica sede.

Gli esami saranno articolati su prove orali, scritte e pratiche e verteranno sulla conoscenza del gioco, sia in fase di licitazione che di gioco della carta, sul codice di gara, sulle leggi e regolamenti federali, sulla competenza direzionale di sala e sulla deontologia.

La commissione esaminatrice promuoverà o respingerà i candidati a suo insindacabile giudizio sulla base dell'esito delle prove d'esame; i candidati non ritenuti idonei potranno ripetere l'esame dopo un periodo di un anno che può essere ridotto, su richiesta dell'interessato, a sei mesi dalla Commissione Arbitrale a suo insindacabile giudizio.

Art. 30 – Commissione Esaminatrice

La commissione esaminatrice è designata dalla Commissione Arbitrale ed è composta dal Presidente del Settore Arbitrale, o suo delegato, che la presiede, da un arbitro scelto preferibilmente tra gli Arbitri Nazionali e da esperto scelto dalla Commissione Arbitrale stessa.

In caso di necessità la Commissione Arbitrale potrà nominare una o più sottocommissioni.

TITOLO V – CATEGORIE E QUALIFICHE

Art. 31 – Categorie Professionali

Gli Arbitri a seconda della preparazione e della competenza professionale si distinguono in:

- a) Arbitro Nazionale
- b) Arbitro Regionale
- c) Arbitro Provinciale
- d) Arbitro di Associazione
- e) Conduttore di Torneo

Le categorie di cui innanzi vengono attribuite su proposta della Commissione Arbitrale e deliberate dal Consiglio Federale.

L'abilitazione e la categoria professionale saranno comprovate dalla tessera rilasciata dalla F.I.G.B. e decorre dalla data di delibera del Consiglio Federale.

Art. 32 – Arbitro Nazionale

La categoria di Arbitro Nazionale viene attribuita dalla Commissione Arbitrale agli Arbitri Regionali che abbiano superato con esito favorevole l'esame avanti l'apposita Commissione esaminatrice.

L'Arbitro Nazionale può assumere direttamente la responsabilità della direzione dei Campionati Italiani e di qualsiasi gara a carattere nazionale, regionale, provinciale e cittadino e può coadiuvare l'Arbitro Internazionale nelle competizioni internazionali.

Art. 33 – Arbitro Regionale

La categoria di Arbitro Regionale viene attribuita dalla Commissione Arbitrale agli Arbitri Provinciali che abbiano superato con esito favorevole l'esame avanti l'apposita Commissione esaminatrice.

L'Arbitro Regionale può assumere direttamente la responsabilità della direzione delle fasi regionali e interregionali dei Campionati Italiani e di qualsiasi gara a carattere regionale, provinciale e cittadino nell'ambito della propria regione di residenza e può coadiuvare l'Arbitro Nazionale nelle sue funzioni.

Art. 34 – Arbitro Provinciale

La categoria di Arbitro Provinciale viene attribuita dalla Commissione Arbitrale agli Arbitri di Associazione che abbiano superato con esito favorevole l'esame avanti l'apposita Commissione esaminatrice.

L'Arbitro Provinciale può assumere direttamente la responsabilità della direzione delle fasi provinciali dei Campionati Italiani e di qualsiasi gara a carattere provinciale e cittadino nell'ambito della propria provincia di residenza e può coadiuvare l'Arbitro Regionale nelle sue funzioni.

Art. 35 – Arbitro di Associazione

La categoria di Arbitro di Associazione viene attribuita dalla Commissione Arbitrale a coloro che, dopo la partecipazione all'apposito corso di preparazione, abbiano superato con esito favorevole l'esame avanti l'apposita Commissione esaminatrice.

L'Arbitro di Associazione può assumere solamente la responsabilità della direzione delle gare a carattere locale della propria Associazione.

Nel caso di gare di categoria superiore e/o Campionati può, a fini formativi, coadiuvare Arbitri di categoria superiore.

Art. 36 – Designazione dell'Arbitro Responsabile

Per ogni manifestazione o campionato italiano il Presidente del Settore Arbitrale o il Commissario Regionale, sulla base delle rispettive competenze, indicherà l'Arbitro Responsabile che assumerà direttamente la direzione della competizione. Egli è il responsabile unico di tutto quanto attiene l'arbitraggio della gara ed in particolare deve:

- a) assegnare i vari compiti ai propri assistenti e collaboratori, stabilendo all'occorrenza i vari turni di servizio;
- b) sorvegliare e dirigere l'arbitraggio dei coadiutori curando che lo stesso sia sempre svolto in modo ottimale e adeguato allo scopo per cui è realizzato;
- c) redigere una relazione sull'andamento della gara evidenziando i fatti che hanno chiesto l'intervento dell'arbitro dettagliando quelli che possono avere un seguito sotto il profilo tecnico e disciplinare, allegando le eventuali relazioni avute dai propri coadiutori ed assistenti, nonché tutti i documenti relativi ad eventuali segnalazioni, reclami etc., ed allegando inoltre i nominativi dei partecipanti ed i tempi effettivamente giocati;
- d) redigere un rapporto sull'operato dei propri coadiutori, assistenti e collaboratori e sul grado di preparazione tecnico - professionale degli stessi, suggerendo, se del caso, eventuali iniziative che potrebbero migliorarne lo standard, ed indicandone in ogni caso le attitudini;
- e) controllare la corretta compilazione del lin e-up e degli score, con particolare riferimento all'indicazione in questi ultimi dei nominativi dei giocatori e della posizione ai tavoli;
- f) controllare l'esatta compilazione delle classifiche. Eventuali altri arbitri designati per la medesima competizione saranno coadiutori dell'Arbitro Responsabile.

Art. 37 – Passaggio di categoria

Il passaggio tra le categorie, nel rispetto delle previsioni degli articoli del presente regolamento, potrà essere effettuato gradualmente, da quella inferiore a quella immediatamente superiore, e ciascun arbitro dovrà essere stato iscritto alla categoria inferiore per un periodo di tempo pari ad almeno due anni, che può essere ridotto ad un terzo dalla Commissione Arbitrale nei casi in cui, a seguito di verifiche effettuate dalla Commissione stessa nel corso di almeno tre Campionati Nazionali venga constatato il possesso di capacità tecniche di livello superiore a quello della categoria di appartenenza.

Art. 38 – Domanda di passaggio di categoria

Le domande per il passaggio alla categoria superiore devono essere presentate alla Segreteria del Settore Arbitrale almeno trenta giorni prima della data fissate per gli esami ed essere corredate da:

- a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente regolamento;
- b) certificazione di aver partecipato con profitto ai corsi di preparazione professionale;
- c) curriculum personale con indicazione dell'attività svolta, in particolare nell'ambito dei Campionati Italiani.

Art. 39 – Requisiti per il passaggio di categoria

Per poter presentare la domanda di ammissione all'esame per la qualifica di Arbitro Regionale e Nazionale, l'interessato dovrà dimostrare di aver diretto un congruo numero di Campionati Italiani e di gare quale Arbitro Responsabile. La congruità sarà valutata ad insindacabile giudizio della Commissione Arbitrale.

Art. 40 – Incompatibilità

La qualifica di Arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale e Sociale e con altro incarico ove espressamente previsto dallo statuto e dai regolamenti della F.I.G.B..

Per la durata della causa di incompatibilità l'arbitro manterrà la qualifica e la categoria ma non potrà svolgere alcuna attività arbitrale ed è esentato dal versamento della quota federale salvo il versamento di una quota di segretariato che sarà annualmente determinata dal Consiglio Federale.

Alla scomparsa della causa d'incompatibilità, l'Arbitro potrà riprendere l'attività, inoltrando domanda alla segreteria del Settore Arbitrale. Nel caso non abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale svoltisi durante il periodo di incompatibilità dovrà partecipare ad uno stage, prefissato e concordato, e sostenere un colloquio con la Commissione Arbitrale per la verifica della conoscenza delle novità arbitrali in tema di regolamento e sue interpretazioni, di norme integrative, di sistemi, di conteggi e di comportamenti.

Art. 41 – Qualifiche di merito

Le qualifiche di merito vengono attribuite dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Arbitrale e si distinguono in:

- a. Arbitro Internazionale;
- b. Arbitro Capo;
- c. Arbitro Onorario

Art. 42 – Arbitro Internazionale

Il Consiglio Federale riconosce ed attribuisce su proposta della Commissione Arbitrale la qualifica di Arbitro Internazionale a quegli arbitri della categoria Nazionale che siano iscritti nei ruoli arbitrali della W.B.F. o dell'E.B.L.. La qualifica può essere revocata dal Consiglio Federale in qualsiasi momento al venir meno dei requisiti.

L'arbitro che riveste tale qualifica può assumere la responsabilità della direzione di qualsiasi gara a carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Art. 43 – Arbitro Capo

La qualifica di Arbitro Capo è vitalizia e viene attribuita dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Arbitrale, a coloro che rivestano la qualifica di Arbitro Nazionale e che si siano particolarmente distinti nell'arbitraggio.

L'Arbitro Capo può assumere la responsabilità della direzione di qualsiasi gara a carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale e può coadiuvare l'Arbitro Internazionale nelle sue funzioni.

Art. 44 – Arbitro Onorario

La qualifica di Arbitro Onorario è vitalizia viene attribuita dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Arbitrale a quegli Arbitri che non esercitano più l'attività e che si siano particolarmente distinti o che abbiano raggiunto i vertici della categoria.

Gli Arbitri Onorari possono esercitare l'attività solo in caso di forza maggiore e su autorizzazione del Presidente del Settore Arbitrale.

Possono anche essere chiamati a far parte di Commissioni Esaminatrici e della Giuria di Campionati, Tornei e Gare, anche in qualità di Presidente.

Gli Arbitri Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 45 – Conduttore di Torneo e Arbitro on Line

E' attribuita dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Arbitrale, la categoria di Conduttore di Torneo.

Il ruolo di Conduttore potrà essere riconosciuto a seguito del positivo esito di colloquio effettuato da Arbitro di rilevanza Nazionale o Regionale, dalla Commissione incaricato, che ha verificato la capacità del nominando

in relazione all'utilizzo dei sistemi informatici di elaborazione e trasmissione delle classifiche ed alla organizzazione della sala di gioco.

Tornei Locali ed i Gironi Locali di Simultaneo non sono omologabili nei casi in cui le mani non siano state scaricate dall'Arbitro di gara o dal Conduttore o dal Responsabile di Gara.

L'autorizzazione all'utilizzo del Conduttore viene data dalla Commissione Arbitrale, o in ipotesi di urgenza dal Settore Gare, nei seguenti casi:

- a) mancanza di figure arbitrali anche appartenenti a ASD/SSD limitrofe
- b) elementi di carattere economico,
- c) elementi di carattere geografico,
- d) elementi di carattere dimensionale

Il Conduttore può, se concessa specifica autorizzazione, dirigere tornei a carattere locale e in nessun caso ha diritto a compenso e non può per nessuna ragione partecipare al torneo, così come il Responsabile di gara, nel caso dell'Arbitro on-line, secondo le previsioni dell'art. 23 Regolamento Tornei FIGB.

TITOLO VI – PRATICA PROFESSIONALE

Art. 46 – Pratica professionale

All'esercizio della pratica professionale sono ammessi, a seguito di pagamento della quota di iscrizione all'Albo, corrispondente alla qualifica assunta e deliberata del Consiglio Federale, coloro che abbiano superato con profitto l'esame avanti l'apposita Commissione e che abbiano i requisiti prescritti.

Art. 47 – Corsi di preparazione

I corsi di preparazione professionale che consentono l'ammissione all'esame per la categoria di Arbitro di Associazione sono indetti dalla Commissione Arbitrale, per il tramite della Scuola Arbitrale, quando se ne ravvisi la necessità su richiesta del Referente della Formazione Regionale.

Art. 48 – Partecipazione ai corsi

La partecipazione ai corsi è obbligatoria ai fini dell'ammissione all'esame e deve essere documentata da una certificazione di frequenza con profitto rilasciata dal fiduciario insegnante.

Art. 49 – Durata dei corsi

Ogni corso avrà la durata minima di almeno 12 ore, organizzato in sedute di almeno tre ore ciascuna. Il corso dovrà concludersi al massimo entro 6 mesi dalla prima seduta ovvero entro l'anno solare. Il docente, di norma il Responsabile della Formazione Regionale di competenza o altri nominato dalla Scuola Arbitrale, dovrà utilizzare il materiale didattico appositamente predisposto dalla Scuola Arbitrale.

La partecipazione al corso è subordinata al pagamento di una quota d'iscrizione determinata annualmente dal Consiglio Federale.

Al docente può competere un rimborso spese e/o compenso nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 50 – Esame di ammissione

Al termine del corso, l'aspirante Arbitro di Associazione può sostenere l'esame per l'attribuzione della categoria di Arbitro di Associazione.

La seduta di esame sarà tenuta, dopo il termine del corso di preparazione, presso la sede indicata dalla Commissione Arbitrale, e verterà su tre prove, una scritta, una orale ed una pratica.

Art. 51 – Commissione d'esame

La Commissione d'esame sarà formata da tre membri:

- a) il docente che ha tenuto il corso;

- b) il Responsabile della Formazione Regionale o da un sostituto designato dal Direttore della Scuola Arbitrale;
- c) un Componente indicato dal Presidente Settore Arbitrale e scelto tra i componenti la Commissione Arbitrale o tra gli Arbitri con la qualifica non inferiore a quella di Arbitro Nazionale.

Art. 52 – Esito dell’esame

La Commissione, al termine dell’esame, provvederà a stilare una graduatoria di merito dei candidati in base ai risultati delle prove dagli stessi sostenute.

La categoria di Arbitro di Associazione verrà assegnata a tutti coloro che nella graduatoria di merito avranno superato la soglia minima fissata dalla Commissione Arbitrale.

Art. 53 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO



INDICE

TITOLO I L'INSEGNAMENTO DEL BRIDGE

Capo I - Principi generali dell'Insegnamento

- Art.1 L'insegnamento del bridge
- Art.2 L'insegnamento giovanile e universitario
- Art.3 L'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana

Capo II - Abilitazioni all'Insegnamento

- Art.4 Abilitazione all'insegnamento del bridge
- Art.5 Abilitazione all'insegnamento giovanile
- Art.6 Abilitazione all'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana
- Art.7 Autorizzazioni temporanee all'insegnamento

TITOLO II IL SETTORE INSEGNAMENTO

Capo I - Principi informativi

- Art.8 Natura e funzioni
- Art.9 Programmi e strumenti didattici

Capo II - Struttura del Settore insegnamento

- Art.10 Presidente del Settore Insegnamento
- Art.11 Commissione del Settore Insegnamento
- Art.12 Responsabili del Settore Insegnamento
- Art.13 Responsabile dell'Area Tecnica
- Art.14 Attribuzioni e compiti dei Responsabili
- Art.15 Segreteria
- Art.16 Aree operative
- Art.17 Durata in carica, decadenza e revoca
- Art. 18 Organi di Disciplina
- Art. 19 Procedura e Provvedimenti
- Art. 20 Collegio di Disciplina d'Appello
- Art. 21 Disposizioni finali



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

TITOLO I

L'INSEGNAMENTO DEL BRIDGE

Capo I - Principi generali dell'Insegnamento

Art. 1 - L'insegnamento del bridge

L'insegnamento del bridge è effettuato da Tesserati della Federazione Italiana Gioco Bridge - FIGB- espressamente autorizzati e svolto attraverso scuole, corsi, lezioni, seminari, presso le sedi degli Affiliati o presso Enti e Amministrazioni pubbliche o private con cui la FIGB ha stretto rapporti.

La Scuola Pubblica Statale Italiana, le Università degli Studi, i Centri Universitari Sportivi, l'Università delle Tre Età, le Federazioni Sportive affiliate o le Discipline Sportive Associate al CONI, gli Enti di Promozione Sportiva, le Amministrazioni Locali, gli Ordini Professionali e le Forze Armate sono da intendersi rientrare nel concetto di Amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti gli Affiliati e Tesserati della FIGB sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento.

Art. 2 - L'insegnamento giovanile e universitario

L'insegnamento del bridge giovanile si rivolge ai giovani sino ai 25 anni di età. L'attività di insegnamento viene svolta presso i Centri di Avviamento allo Sport (CAS) ed in difetto presso le strutture federali periferiche.

L'insegnamento del bridge universitario si rivolge ai giovani sino ai 28 anni di età. L'attività di insegnamento viene svolta presso le sedi delle Università o degli Atenei aderenti al «Progetto Universitario» ed in difetto presso le strutture periferiche autorizzate.

Si intende in questo modo offrire ai giovani il più corretto approccio al bridge agonistico e la più adeguata metodologia didattica.

Art. 3 - L'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana

Nell'ambito della Scuola Pubblica Statale Italiana l'insegnamento del bridge viene effettuato con l'Alto Patrocinio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Capo II - Abilitazioni all'insegnamento

Art. 4 - Abilitazione all'insegnamento del bridge

L'insegnamento del bridge può essere svolto solamente da Insegnanti abilitati o autorizzati dalla FIGB.

L'autorizzazione o l'abilitazione all'insegnamento del bridge sono rilasciate ai tesserati in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento dell'Albo Tecnici Federali e dei Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari.

L'autorizzazione o l'abilitazione all'insegnamento sono certificate dall'iscrizione all'Albo Tecnici Federali o ai Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari e dalla Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale.

Art. 5 - Abilitazione all'insegnamento giovanile

L'insegnante, iscritto all'Albo Tecnici Federali, che possieda i requisiti specificatamente richiesti e che intenda svolgere attività di insegnamento giovanile, deve conseguire una speciale abilitazione.

Art. 6 - Abilitazione all'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana

Nell'ambito della struttura della Scuola Pubblica Statale Italiana, l'insegnamento del bridge può essere svolto da Professori della Scuola Pubblica Statale Italiana, dipendenti (in ruolo o in quiescenza) del MIUR (Precettori) o, con il benestare del Dirigente d'Istituto, da insegnanti Federali, entrambi autorizzati e riconosciuti dalla FIGB attraverso una particolare abilitazione.

L'abilitazione all'insegnamento è certificata dall'iscrizione al Registro Operatori Scolastici e da una particolare Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale.



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO



Art. 7 - Autorizzazioni temporanee all'insegnamento

La Commissione del settore Insegnamento si riserva, anche in assenza di particolari requisiti, di rilasciare temporanee autorizzazioni all'insegnamento, previo parere degli organi territoriali competenti e dei Coordinatori d'Area. Gli autorizzati potranno svolgere attività di insegnamento al massimo per un anno, impegnandosi a sostenere l'esame di abilitazione alla prima occasione utile.

Su iniziativa di una Associazione o Società Sportiva Affiliata alla FIGB o di un Comitato Regionale FIGB, previa autorizzazione della Commissione Insegnamento, potranno essere tenuti, da giocatori di alto livello tecnico, stage di approfondimento destinati a giocatori tecnicamente già formati, ad esclusione comunque degli allievi di primo o secondo anno.

TITOLO II IL SETTORE INSEGNAMENTO

Capo I - Principi informatori

Art. 8 - Natura e funzioni

Il Settore Insegnamento della FIGB è deputato allo studio, all'organizzazione e alla gestione di tutte le problematiche connesse alla formazione, all'aggiornamento, all'inquadramento e alla disciplina degli insegnanti di bridge, alla predisposizione della didattica e della metodologia dell'insegnamento, nonché all'organizzazione delle attività sportive degli iscritti ai corsi.

Art. 9 - Programmi e strumenti didattici

La Commissione del Settore Insegnamento, secondo le indicazioni del presente Regolamento, detta i principi informatori cui attenersi nell'insegnamento e vara i programmi ufficiali, indicando gli strumenti e predisponendo il materiale didattico e pedagogico; propone inoltre l'elenco ufficiale dei testi che possono essere adottati dagli insegnanti.

Capo II - Struttura del Settore insegnamento

Art. 10 - Il Presidente del Settore Insegnamento

Il Presidente, nominato dal Consiglio Federale, rappresenta il Settore Insegnamento a tutti gli effetti e dura in carica un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Federale ha facoltà, in qualsiasi momento, di disporre la revoca senza obbligo di motivazione.

Art. 11 - Commissione del Settore Insegnamento

La Commissione del Settore Insegnamento è composta:

1. dal Presidente del Settore Insegnamento;
2. da quattro componenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Settore Insegnamento; durano in carica un quadriennio olimpico e il Consiglio Federale ha facoltà, in qualsiasi momento, di disporre la revoca senza obbligo di motivazione.

I compiti della Commissione Insegnamento sono:

1. Proporre e gestire azioni sull'insegnamento
2. Condurre e controllare l'operato degli iscritti all'Albo ed ai Registri
3. Indire stage ed esami
4. Organizzare gare e Campionati del Settore
5. Decidere sull'eventuale reintegro di iscritti all'Albo ed ai Registri
6. Proporre al Consiglio Federale la cancellazione di iscritti all'Albo ed ai Registri
7. Autorizzare corsi di bridge al di fuori di Strutture riconosciute dalla FIGB previo parere della struttura territoriale



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

Art. 12 - Responsabili del Settore Insegnamento

Fra i membri della Commissione Insegnamento vengono individuati:

- A. Responsabile dell'Area Tecnica
- B. Responsabile della Didattica di Base
- C. Responsabile della Didattica Avanzata
- D. Responsabile del Bridge a Scuola
- E. Responsabile del «Progetto Università»

Art. 13 - Responsabile dell'Area Tecnica

Il Responsabile dell'Area Tecnica coincide con il Presidente del Settore Insegnamento, risponde al Presidente e al Consiglio Federale e coordina l'attività e la logistica di tutto il Settore. E' sua specifica prerogativa individuare e convocare i Relatori ed i Docenti degli stage e dei corsi di aggiornamento e l'assegnazione di incarichi e compiti finalizzati alla realizzazione di specifici progetti nel campo dell'insegnamento del bridge; in caso di vacatio temporanea il compito viene avocato dal Segretario Generale.

Art. 14 - Attribuzioni e compiti dei Responsabili

Rientrano nei compiti dei Responsabili Aree B), C), D), E):

- a) la programmazione della didattica e della metodologia dell'insegnamento negli ambiti di propria competenza;
- b) l'indicazione del ciclo dei corsi;
- c) lo studio e la determinazione degli strumenti didattici;
- d) l'approvazione delle metodologie e dei testi di insegnamento del bridge;

Il Responsabile del «Progetto Università» provvede, inoltre, all'attività organizzativa del progetto.

Art. 15 - Segreteria

La Segreteria è l'ufficio istituito presso il Settore Insegnamento per dare esecuzione alle delibere e alle disposizioni degli Organi Centrali. Cura ogni attività amministrativa ed assicura la tenuta degli atti, compresa la redazione dei verbali della Commissione Insegnamento. La Segreteria è affidata ad un Segretario, scelto tra il personale dipendente o collaboratore della F.I.G.B., che ne gestisce l'attività operativa. Il Segretario è nominato dal Presidente del Settore Insegnamento e dura in carica un quadriennio olimpico e può essere revocato. La nomina e la revoca devono essere ratificate dal Consiglio Federale.

Art. 16 - Aree Operative

Il territorio nazionale è suddiviso in aree regionali o interregionali, ognuna gestita da un proprio Coordinatore d'Area.

I Coordinatori di Area vengono designati dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Insegnamento.

Art. 17 - Durata in carica, decadenza e revoca

I Responsabili e i Coordinatori durano in carica per l'intero quadriennio olimpico e decadono automaticamente allo scadere dello stesso; decadono altresì in ogni caso di scioglimento anticipato del Consiglio Federale o revoca decisa in qualsiasi momento dal Consiglio Federale stesso. In tal caso i successori rimarranno in carica per il residuo termine del quadriennio.

Art. 18 - Organi di Disciplina

Sono Organi di Disciplina del Settore Insegnamento, il Collegio di Disciplina ed il Collegio di Disciplina d'Appello.

Il Collegio di Disciplina del Settore Insegnamento è composto da tre membri effettivi, tra i quali viene individuato il Presidente, e da un supplente, che subentra in caso di dimissioni o impedimento di



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

uno dei componenti effettivi, che sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Commissione Insegnamento e devono essere scelti tra i Maestri, Professori o Istruttori anche Benemeriti oppure fra altri soggetti in possesso di Laurea in Giurisprudenza o equipollente. Le riunioni sono valide con la presenza del Presidente e di almeno due componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. In caso di assenza del Presidente del Collegio di Disciplina del Settore Insegnamento, la riunione non potrà avere luogo.

Il Collegio di Disciplina del Settore Insegnamento dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati in qualsiasi momento da parte del Consiglio Federale.

Il Collegio di Disciplina del Settore Insegnamento giudica sull'operato degli Insegnanti esclusivamente sotto il profilo comportamentale e quando vengano violati i doveri previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento Tecnici Federali ed Operatori Societari, Scolastici e Universitari.

Art. 19 - Procedura e Provvedimenti

Ricevuti gli atti dal Presidente del Settore Insegnamento, il Collegio di Disciplina potrà:

- a) disporre direttamente l'archiviazione con provvedimento motivato, anche succintamente, che dovrà essere comunicato all'interessato, al Presidente del Settore Arbitrale ed all'autore della segnalazione;
- b) aprire il procedimento disciplinare.

In tal caso il Collegio dovrà avvisare l'Insegnante del procedimento pendente a suo carico con raccomandata a.r. o pec ed invitarlo a far pervenire una memoria scritta al Collegio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La raccomandata a.r. o pec dovrà contenere l'indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire la memoria, la descrizione dei fatti contestati e l'invito a comunicare al Collegio un indirizzo pec o di posta elettronica per tutte le successive comunicazioni e notifiche relative alla procedura con avvertenza che, in mancanza, le stesse verranno effettuate presso la Segreteria del Settore Insegnamento. L'Insegnante, nel predetto termine di trenta giorni, potrà comunque chiedere, in alternativa od in aggiunta alla memoria scritta, di essere sentito personalmente.

Il Collegio stabilirà la data dell'udienza da celebrarsi nei trenta giorni successivi.

Letta la memoria e/o sentito l'Insegnante personalmente, svolte le indagini che ritiene opportune ed acquisiti gli atti e i documenti che ritiene utili, in caso di mancato proscioglimento, il Collegio di Disciplina potrà comminare le seguenti sanzioni:

1. richiamo, che consiste in un avvertimento scritto a non ricadere più nell'errore;
2. censura, che consiste nella diffida a non ricadere nella trasgressione;
3. sospensione, da 15 giorni sino ad un anno, dall'attività di insegnamento.

I provvedimenti del Collegio di Disciplina del Settore Insegnamento sono immediatamente esecutivi e devono essere notificati a mezzo posta elettronica ai sottoposti a giudizio, devono essere annotati sulla scheda personale e devono essere comunicati sempre tramite posta elettronica al Presidente della F.I.G.B., al Procuratore Federale, ai rappresentanti territoriali, ai Responsabili di Area e al Presidente del Settore Insegnamento.

Qualora ritenuti di interesse Federale, il Collegio potrà chiedere la pubblicazione dei provvedimenti di archiviazione e/o di condanna.

Art. 20 - Collegio di Disciplina d'Appello

Avverso i provvedimenti del Collegio di Disciplina del Settore Insegnamento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di notifica, al Collegio di Disciplina d'Appello del Settore Insegnamento che giudicherà insindacabilmente, senza formalità, con provvedimento definitivo.

Il Collegio di Disciplina d'Appello del Settore Insegnamento è composto da tre membri effettivi, tra i quali viene individuato il Presidente, e da un supplente, che subentra in caso di dimissioni o impedimento di uno dei componenti effettivi, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Commissione Insegnamento e devono essere scelti tra i Maestri, Professori o Istruttori anche Benemeriti oppure fra altri soggetti in possesso di Laurea in Giurisprudenza o equipollente. Le riunioni sono valide con la presenza del Presidente e di almeno due componenti. Le decisioni sono



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. In caso di assenza del Presidente del Collegio di Disciplina d'Appello del Settore Arbitrale, la riunione non potrà avere luogo.

Il Collegio dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati in qualsiasi momento da parte del Consiglio Federale.

Art. 21 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.